



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
DI AUTOTRASPORTI
BRIVIO & VIGANO' S.R.L.**

(ex D. Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001)

PARTE GENERALE

Gestione del documento				
(Parte Generale)				
Data	Ed.	Rev.	Descrizione	Pagine e/o
04/11/2021	1	0	Approvazione CdA – Prima emissione	Intero documento

PARTE GENERALE

INDICE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA	4
1.1 La Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche	4
1.2 Le Persone soggette al D.Lgs. 231/2001	4
1.3 I Reati Presupposto	5
1.4 Le Sanzioni previste nel Decreto	6
1.5 Le Condotte Esimenti.....	9
1.6 Le Linee Guida	10
2. PROFILO, GOVERNANCE E STRUTTURA DELLA SOCIETÀ.....	13
2.1 Storia e profilo del Gruppo.....	13
2.2 Autotrasporti Brivio & Viganò s.r.l.	14
2.3 Governance di Autotrasporti Brivio & Viganò s.r.l.....	15
2.4 Organizzazione di Autotrasporti Brivio & Viganò s.r.l.....	16
3. CARATTERISTICHE E STRUTTURA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO DI AUTOTRASPORTI BRIVIO & VIGANO'.....	17
3.1 Il Modello.....	17
3.1.1 Finalità del Modello	17
3.1.2 Costruzione del Modello.....	17
3.1.3 Esito del Risk Assessment	18
3.1.4 Adozione del Modello	19
3.2 Documenti di riferimento del Modello	19
3.3 Diffusione e aggiornamento del Modello	21
3.3.1 Destinatari.....	21
3.3.2 Formazione ed Informazione del Personale	22
3.3.3 Informazione ai Terzi e diffusione del Modello.....	23
3.3.4 Aggiornamento del Modello	24
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	25
4.1 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza.....	25
4.2 Caratteristiche e composizione dell'Organismo di Vigilanza.....	25
4.3 Durata dell'incarico e cause di cessazione	26
4.4 Casi di ineleggibilità e di decadenza	26
4.5 Funzioni, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza	27
4.6 Risorse dell'Organismo di Vigilanza	28
4.7 Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza	28
4.7.1 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	29
4.7.2 Obblighi di informazione propri dell'Organismo di Vigilanza	33

5. SISTEMA SANZIONATORIO PER MANCATA OSSERVANZA DEL PRESENTE MODELLO E DELLE NORME-DISPOSIZIONI IVI RICHIAMATE.....	35
5.1 Principi generali.....	35
5.2 Definizione di “Violazione” ai fini dell’operatività del presente Sistema Sanzionatorio	35
5.3 Sanzioni per i lavoratori dipendenti	35
5.4 Amministratori.....	36
5.5 Terzi: collaboratori, intermediari e consulenti esterni.....	36

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA

1.1 La Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto in Italia la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” (di seguito, per brevità, anche “**D.Lgs. 231/2001**” o “**Decreto**”), che si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione e adegua la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali precedentemente sottoscritte dall’Italia.

Il Decreto stabilisce, pertanto, un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità da “colpa dell’organizzazione”) a carico delle persone giuridiche¹ che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica (meglio individuata di seguito) autrice materiale del reato e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, le società o gli enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto. Tale responsabilità amministrativa sussiste unicamente per i reati tassativamente elencati nel medesimo D.Lgs. 231/2001.

L’articolo 4 del Decreto precisa, inoltre, che in alcuni casi ed alle condizioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale, sussiste la responsabilità amministrativa delle società o degli enti che hanno sede principale nel territorio dello Stato per i reati commessi all’estero dalle persone fisiche (come di seguito meglio individuate) a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso.

1.2 Le Persone soggette al D.Lgs. 231/2001

I soggetti che, commettendo un reato nell’interesse o a vantaggio della società o dell’ente, ne possono determinare la responsabilità sono di seguito elencati:

- (i) persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo: di seguito, per brevità, anche “**Soggetti Apicali**”),

¹ L’art.1 ha delimitato l’ambito dei soggetti destinatari della normativa agli “*enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica*”. Alla luce di ciò, la normativa si applica nei confronti degli:

- enti a soggettività privata, ovvero agli enti dotati di personalità giuridica ed associazioni “anche prive” di personalità giuridica;
- enti a soggettività pubblica, ovvero gli enti dotati di soggettività pubblica, ma privi di poteri pubblici (c.d. “enti pubblici economici”);
- enti a soggettività mista pubblica/privata (c.d. “società miste”).

Sono invece esclusi dal novero dei soggetti destinatari: lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunità montane), gli enti pubblici non economici e, in generale, tutti gli enti che svolgano funzioni di rilievo costituzionale (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, C.S.M., etc.).

- (ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei Soggetti Apicali (di seguito, per brevità, anche “**Soggetti Sottoposti**”).

A questo proposito, giova rilevare che non è necessario che i Soggetti Sottoposti abbiano con la società o l'ente un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ricomprendere in tale nozione anche “*quei prestatori di lavoro che, pur non essendo <dipendenti> dell'ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'ente medesimo: si pensi, ad esempio, agli agenti, ai partner in operazioni di joint-venture, ai c.d. parasubordinati in genere, ai distributori, fornitori, consulenti, collaboratori*”².

Infatti, secondo l'indirizzo dottrinale prevalente, assumono rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa della società o dell'ente quelle situazioni in cui un incarico particolare sia affidato a collaboratori esterni, tenuti ad eseguirlo sotto la direzione o il controllo di Soggetti Apicali.

È comunque opportuno ribadire che la società o l'ente non risponde, per espressa previsione legislativa (articolo 5, comma 2, del Decreto), se i predetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. In ogni caso, il loro comportamento deve essere riferibile a quel rapporto “organico” per il quale gli atti della persona fisica possono essere imputati alla società o all'ente.

1.3 I Reati Presupposto

Il Decreto richiama le seguenti fattispecie di reato (di seguito, per brevità, anche “**Reati Presupposto**”):

- (i) reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001), introdotti dal Decreto, successivamente modificati dalla L. 190/2012, dalla L. 161/2017, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020;
- (ii) delitti informatici e trattamento illecito dei dati, introdotti dalla L. 48/2008 che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 24-*bis*, modificato dai D.Lgs. 7-8/2016 e dal D.L. n. 105/2019;
- (iii) delitti di criminalità organizzata, introdotti dalla L. 94/2009, che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 24-*ter*, modificato dalla L. 69/2015;
- (iv) delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dalla L. 409/2001 che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*bis*, successivamente integrato dalla L. 99/2009 e modificato dal D.Lgs. n. 125/2016;
- (v) delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dalla L. 99/2009 che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*bis.1*;
- (vi) reati societari, introdotti dal D.Lgs. 61/2002 che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*ter*, successivamente integrato dalla L. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. 38/2017;
- (vii) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti

² Così testualmente: Circolare Assonime, in data 19 novembre 2002, n. 68.

- dalla L. 7/2003 che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*quater*;
- (viii) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dalla L. 7/2006 che ha inserito nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*quater*.1;
 - (ix) delitti contro la personalità individuale, introdotti dalla L. 228/2003 che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*quinqüies*, modificato dalla L. 199/2016;
 - (x) reati di abuso di mercato, previsti dalla L. 62/2005 che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*sexies* e, all'interno del TUF, l'art. 187-*quinqüies* "Responsabilità dell'ente";
 - (xi) reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, introdotti dalla L. 123/2007 che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*septies*, modificato dalla L. 3/2018;
 - (xii) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, introdotti dal D.Lgs. 231/2007 che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*octies*, integrato dalla L. 186/2014 che ha inserito il reato di autoriciclaggio;
 - (xiii) delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dalla L. 99/2009 che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*novies*;
 - (xiv) delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto dalla L. 116/2009 che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*decies*;
 - (xv) reati ambientali, introdotti dal D.Lgs. 121/2011 che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*undecies*, modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018;
 - (xvi) delitto di impiego di cittadini di Paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare, introdotto dal D.Lgs. 109/2012 che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*duodecies*, modificato dalla L. 161/2017;
 - (xvii) reati di razzismo e xenofobia, introdotti dalla L. 167/2017 che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*terdecies*, modificato dal D.Lgs. 21/2018;
 - (xviii) frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, reati introdotti dalla L. 39/2019 che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*quaterdecies*;
 - (xix) reati tributari introdotti dalla L. 157/2019 che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*quinqüesdecies*, modificato dal D.Lgs. 75/2020;
 - (xx) reati di contrabbando introdotti dal D.Lgs. n. 75/2020 che ha inserito nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*sexiesdecies*;
 - (xxi) responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, introdotta dalla art. 12 della L. 9/2013 "Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini";
 - (xxii) reati transnazionali, introdotti dalla L. 146/2006, "Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale".

1.4 Le Sanzioni previste nel Decreto

Il Decreto prevede le seguenti tipologie di sanzioni applicabili alle società ed agli enti destinatari della normativa:

- (a) sanzioni amministrative pecuniarie;

- (b) sanzioni interdittive;
- (c) confisca del prezzo o del profitto del reato;
- (d) pubblicazione della sentenza.

(a) La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli artt. 10 e seguenti del Decreto, costituisce la sanzione “base” del cui pagamento risponde la società o l’ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo al Giudice l’obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento. Ciò comporta un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche della società o dell’ente.

La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero di quote (in ogni caso non inferiore a cento, né superiore a mille)³ tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità della società o dell’ente;
- dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione, il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota, da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00. Tale importo è fissato “*sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione*” (artt. 10 e 11, comma 2, D.Lgs. 231/2001).

Come affermato al punto 5.1. della Relazione al Decreto, “*Quanto alle modalità di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell’ente e la sua posizione sul mercato. (...) Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l’ausilio di consulenti, nella realtà dell’impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell’ente*”.

L’articolo 12 del D.Lgs. 231/2001 prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella seguente tabella, con indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per l’applicazione della riduzione stessa.

Riduzione	Presupposti
1/2 (e non può comunque	<ul style="list-style-type: none">• L’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha

³ Con riferimento ai reati di *market abuse*, il secondo comma dell’articolo 25-*sexies* del D.Lgs. 231/2001 prevede che: “*Se in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall’ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto*”.

Riduzione	Presupposti
essere superiore ad Euro 103.291,00)	ricavato un vantaggio minimo; <i>ovvero</i> • il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
da 1/3 a 1/2	[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado] • L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunemente efficacemente adoperato in tal senso; <i>ovvero</i> • è stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
da 1/2 a 2/3	[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado] • L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunemente efficacemente adoperato in tal senso; <i>è</i> • è stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

(b) Le seguenti **sanzioni interdittive** previste dal Decreto si applicano solo ed esclusivamente in relazione ai reati previsti a catalogo:

- interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Affinché le sanzioni interdittive siano comminate, è necessaria la sussistenza di almeno una delle condizioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 231/2001 ossia:

- *“l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative”*; ovvero
- *“in caso di reiterazione degli illeciti”*⁴.

Inoltre, le sanzioni interdittive possono anche essere richieste dal Pubblico Ministero e applicate alla società o all'ente dal Giudice in via cautelare, quando:

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità della società o

⁴ Ai sensi dell'art. 20 del Decreto, *“si ha reiterazione quanto l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva”*.

- dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
 - la società o l'ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e la società o l'ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

L'applicazione delle sanzioni interdittive è altresì esclusa dal fatto che la società o l'ente abbia posto in essere le condotte riparatrici previste dall'art. 17 del D.Lgs. 231/2001 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- *“l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso”;*
- *“l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”;*
- *“l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca”.*

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, *“tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso”* (art. 14, D.Lgs. 231/2001).

Il Legislatore si è, poi, preoccupato di precisare che l'interdizione dell'attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

(c) Ai sensi dell'art. 19, D.Lgs. 231/2001, è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la **confisca** - anche per equivalente - del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

(d) La **pubblicazione della sentenza di condanna** in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Giudice competente ed a spese dell'Ente.

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei reati presupposto del Decreto, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui la società o l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del Decreto).

1.5 Le Condotte Esimenti

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa della società o dell'ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali, sia da Soggetti Sottoposti (come definiti al precedente paragrafo 1.2).

In particolare, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l'articolo 6 del Decreto prevede l'esonero qualora la società o l'ente stesso dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito, per brevità, anche “**Modello**” o “**MOGC231**”);
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo della società o dell'ente (di seguito, per brevità, anche “**Organismo di Vigilanza**” o “**OdV**”), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Per quanto concerne i Soggetti Sottoposti, l'art. 7 del Decreto prevede l'esonero della responsabilità nel caso in cui la società o l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'esonero della responsabilità della società o dell'ente non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, bensì dalla sua efficace attuazione da realizzarsi attraverso l'implementazione di tutti i protocolli ed i controlli necessari a limitare il rischio di commissione dei reati che la società o l'ente intende scongiurare. In particolare, con riferimento alle caratteristiche del Modello, il Decreto prevede espressamente, all'articolo 6, comma 2, le seguenti fasi propedeutiche ad una corretta implementazione del Modello stesso:

- a) individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- b) previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società o dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d) previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- e) introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

1.6 Le Linee Guida

Su espressa indicazione del Legislatore delegato, i Modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria che siano stati comunicati al Ministero della Giustizia il quale, di concerto con i Ministeri competenti, può

formulare entro 30 giorni osservazioni sull' idoneità dei modelli a prevenire i reati.

La predisposizione del presente Modello è ispirata a più linee guida e prassi di mercato consolidate nel tempo. In particolare, alle “Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione gestione e controllo *ex* D.Lgs. 231/2001” approvate da Confindustria in prima battuta in data 7 marzo 2002 e, in ultimo, aggiornate a giugno 2021 (di seguito, per brevità, cumulativamente definite le “**Linee Guida**”).

Il percorso indicato dalle Linee Guida per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. A supporto di ciò, soccorre l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate - su indicazione del vertice apicale - dal *management* e dai consulenti, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto dalle Linee Guida sono, per quanto concerne la prevenzione dei reati dolosi:

- *il Codice Etico*: l'adozione di principi etici, ovvero l'individuazione dei valori aziendali primari cui l'impresa intende conformarsi è espressione di una determinata scelta aziendale e costituisce la base su cui impiantare il sistema di controllo preventivo;
- *il sistema organizzativo*: deve delineare chiaramente l'attribuzione di responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica e la descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni;
- *le procedure manuali ed informatiche*: devono essere tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo;
- *i poteri autorizzativi e di firma*: devono essere assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali. In particolare, l'attribuzione di deleghe e poteri di firma deve essere formalizzata, indicare con chiarezza le competenze e i poteri assegnati, prevedere limitazioni, sanzioni e meccanismi di controllo dei poteri, rispondere al principio di segregazione e essere coerente con i regolamenti aziendali;
- *il sistema di controllo e gestione*: deve considerare tutti i rischi operativi, in particolare relativi alla potenziale commissione di reati-presupposto, in modo da fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare.
- *la comunicazione al personale e la sua formazione*: sono due importanti requisiti del Modello ai fini del suo buon funzionamento e devono essere diversamente modulati in base ai destinatari: i dipendenti nella loro generalità, quelli che operano in specifiche aree di rischio/attività sensibili, i componenti degli organi sociali e gli altri soggetti.

Con riferimento ai reati colposi (reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e la maggior parte dei reati ambientali), le componenti più rilevanti individuate sono:

- *il Codice Etico (o di comportamento)*: è espressione della politica aziendale per la salute e sicurezza sul lavoro o per il rispetto dell'ambiente e indica la visione, i valori essenziali e le convinzioni dell'azienda in tale ambito. Serve pertanto a definire la direzione, i principi d'azione e gli obiettivi a cui tendere nella materia;
- *la struttura organizzativa*: con riferimento ai reati in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, è necessaria una struttura organizzativa con compiti e responsabilità definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'impresa;
- *la formazione e l'addestramento*: sono componenti essenziali per la funzionalità del Modello; lo svolgimento di compiti che possono influenzare la salute e sicurezza sul lavoro richiede una adeguata competenza, che va verificata ed alimentata attraverso la formazione e l'addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole dell'importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal modello;
- *la comunicazione ed il coinvolgimento*: la circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda assume un valore rilevante per favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e consentire consapevolezza e impegno adeguati a tutti i livelli;
- *la gestione operativa*: dalla analisi dei processi aziendali e delle loro interrelazioni e dai risultati della valutazione dei rischi (siano essi relativi alla salute e sicurezza sul lavoro o rischi ambientali) deriva la definizione delle modalità per il corretto svolgimento delle attività che impattano in modo significativo su tali tematiche;
- *il sistema di monitoraggio della sicurezza*: la gestione della salute e sicurezza sul lavoro deve prevedere una fase di verifica del mantenimento delle misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate e valutate idonee ed efficaci. Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione realizzate dall'azienda devono essere sottoposte a monitoraggio pianificato.

Il sistema di controllo deve essere informato ai seguenti principi:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli;
- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e dei protocolli previsti dal Modello;
- individuazione di un Organismo di Vigilanza i cui principali requisiti siano:
 - ✓ autonomia ed indipendenza,
 - ✓ professionalità,
 - ✓ continuità di azione;
- obbligo, da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente "a rischio reato", di fornire informazioni all'Organismo di Vigilanza, sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

2. PROFILO, GOVERNANCE E STRUTTURA DELLA SOCIETÀ

2.1 Storia e profilo del Gruppo

Da 2 camion a più di 600: le origini dell'Azienda risalgono a metà degli anni '70 quando all'Ortomercato di Milano i due fondatori, noti per la loro serietà e professionalità, entrano in contatto con il responsabile della Distribuzione del Gruppo Unes, che allora contava otto punti vendita.

Il Gruppo nasce così dall'iniziativa di Luigi Brivio e Giovanni Viganò e la sua storia è strettamente legata al sodalizio con Unes e il suo progetto di sviluppo di una rete capillare di supermercati di prossimità, basati su una formula innovativa, in grado di coniugare la qualità e l'assortimento della Grande Distribuzione con il servizio e la familiarità con la clientela, tipici dei negozi di quartiere.

La storia ed il successo di Brivio & Viganò coincidono con la fase di sviluppo della Grande Distribuzione Organizzata (GDO): cambiano i modelli distributivi, nascono i primi trasportatori specializzati, che nel tempo si sono trasformati negli attuali leader di mercato. Una crescita supportata da un lato, dall'esplosione del fenomeno, che vede almeno un moderno supermercato per ogni città ed il diffondersi dei primi ipermercati e, dall'altro, dalla lungimiranza della gestione di Brivio & Viganò, che negli oltre 40 anni di attività ha affiancato, per soddisfare ogni esigenza della Clientela, numerosi servizi di Logistica Integrata alla pura attività di Trasporto.

Oggi il Gruppo riveste un ruolo di primaria importanza nel settore ed è riconosciuto in qualità di *partner* serio ed affidabile in grado di offrire un servizio completo.

Brivio & Viganò si posiziona tra i più importanti *player* italiani, nel settore della Distribuzione e della Logistica Integrata di prodotti alimentari, offrendo soluzioni chiavi in mano, per massimizzare l'efficienza della *Supply Chain* degli Operatori della GDO e dell'Industria.

“Il cliente deve avere fiducia”: questo il principio che ha ispirato i due fondatori e la filosofia che unisce e guida ogni giorno tutte le persone che fanno parte del Gruppo per rispondere al meglio alle esigenze del mercato. L'affidabilità, infatti, per Brivio & Viganò non si improvvisa ma è basata su una programmazione meticolosa, svolta da personale qualificato grazie all'ausilio di una flotta di automezzi sempre efficiente, per un servizio puntuale e curato nei minimi dettagli.

Combinando *expertise* e competenze uniche nei trasporti con un costante impulso verso l'innovazione, Brivio & Viganò è in grado di offrire un'ampia gamma di servizi *tailor made*, che oltre ad ottimizzare tempi e costi, garantiscono la massima efficienza lungo tutta la filiera: dallo stoccaggio, alla gestione logistica, fino al trasporto e alla consegna.

“Organizzare trasporti e trasportare organizzazione”, questo è infatti il valore aggiunto del Gruppo che nel corso degli anni ha effettuato ingenti investimenti in un sistema informativo proprietario, integrato nei processi aziendali ed in tecnologia applicata agli automezzi e alle strutture.

Solidità, responsabilità ed etica nel lavoro, flessibilità, estrema attenzione verso la creazione di plusvalore per il Cliente e la ricerca di nuove opportunità di crescita sono i capisaldi che hanno condotto Brivio & Viganò a consolidare positive relazioni con le più importanti insegne della GDO, i maggiori Produttori alimentari, i *Partner* e i suoi Collaboratori che, negli oltre trent'anni di attività, hanno sviluppato un forte senso di appartenenza e fedeltà al Gruppo.

Brivio & Viganò opera nell'assoluta convinzione che il rispetto dell'ambiente non sia solo un valore fondamentale ma un fattore strategico di competitività e sostenibilità del modello di *business*: la sua costante attenzione verso la prevenzione in materia di riduzione degli impatti ambientali ed energetici dei suoi siti aziendali e della flotta ne è una concreta dimostrazione.

Infine, una particolare e rigida attenzione è prestata dal Gruppo all'organizzazione dell'intera filiera integrata, in particolare l'utilizzo e la gestione di vettori esterni, di dipendenti con contratti di lavoro in somministrazione e di subappalti a cooperative di lavoro esterne. Attenzione e controlli che intendono evitare alla fonte qualsiasi distorsione dei normali rapporti di lavoro che possano incidere sulla dignità, la sicurezza e la salute dei lavoratori, in particolare qualsiasi forma di sfruttamento del lavoro che il Gruppo contrasta con qualsiasi forma e mezzo e considera pratica da rifiutare in modo assoluto.

2.2 Autotrasporti Brivio & Viganò s.r.l.

Autotrasporti Brivio & Viganò - Partita Iva 01169070131 - (di seguito, per brevità, anche "**Società**"), costituita il 21/03/1980 è una società a responsabilità limitata a socio unico che fa parte del Gruppo Brivio & Viganò (di seguito, per brevità, anche "**Gruppo**" oppure "**Gruppo B&V**"). La Società opera principalmente nel settore dei trasporti via terra di prodotti alimentari freschi, caratterizzati quindi da temperatura controllata, proponendo al mercato servizi di trasporto secondo varie configurazioni funzionali sia alle diverse esigenze della clientela, costituita principalmente da operatori della distribuzione commerciale e produttori, sia alle attività di logistica svolte dal Gruppo.

La Società è controllata al 100% dalla Capogruppo B&V Holding S.p.A. che, in forza del rapporto di controllo, esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti della Autotrasporti Brivio & Viganò.

L'atto costitutivo della Società definisce l'oggetto sociale, più nello specifico e principalmente:

- esercizio dell'attività di trasporto e di autotrasporto di merci;
- attività di spedizioni per conto terzi;
- attività di noleggio di mezzi di trasporto con o senza conducente;
- attività di deposito, magazzinaggio, logistica per conto proprio e di terzi;
- esercizio di officina meccanica per la riparazione, manutenzione, trasformazione, allestimento e demolizione di autovetture, automezzi, moto e motocicli;
- attività di assistenza tecnica nel settore meccanico motoristico, elettrico, elettronico, dei pneumatici e della carrozzeria;
- compravendita di veicoli di qualsiasi specie e genere.

Per l'attività di trasporto e logistica, la Società opera presso più unità locali distribuite sul territorio.

La Società è certificata e ha un sistema di gestione integrato UNI EN ISO 9001:2015 (qualità) e UNI EN ISO 45001:2018 (sicurezza e tutela della salute dei lavoratori) per l'erogazione di trasporto nazionale ed internazionale di merci varie e di prodotti alimentari anche in regime di temperatura controllata (ATP).

La Società è iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la categoria 4 ossia Raccolta e Trasporto di rifiuti speciali non pericolosi. Classe: D quantità annua trattata nel complesso superiore a 6.000 T e inferiore a 15.000 T.

2.3 Governance di Autotrasporti Brivio & Viganò s.r.l.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito, per brevità, anche "CdA") costituito da n. 3 persone: un Presidente e due Consiglieri.

L'organo amministrativo, ai sensi del Codice Civile e dello Statuto societario, è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione alcuna, per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali.

Con delibera del 21/10/2013 sono stati conferiti i poteri al Presidente ed ai due Consiglieri delegati, facoltizzati pertanto a compiere con firma libera e disgiunta i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ritenuti opportuni e necessari per il raggiungimento degli scopi sociali, con la sola preclusione delle seguenti operazioni per le quali è obbligatorio una preventiva delibera del CdA:

- acquistare, vendere, conferire, affittare aziende o rami di azienda;
- assumere e licenziare personale dipendente con retribuzione lorda annuale superiore ad euro 100.000,00;
- sottoscrivere contratti di collaborazione "a progetto" che comportino un costo annuo superiore ad euro 100.000,00;
- iscrivere o costituire garanzie reali su beni di proprietà sociale;
- acquistare, anche mediante la sottoscrizione di contratti di locazione finanziaria, beni immobili;
- vendere beni immobili di proprietà sociale;
- acquistare/vendere partecipazioni azionarie e sociali in genere e partecipare alla costituzione di nuove società;
- rilasciare singole garanzie fideiussorie;
- perfezionare con istituti di credito e/o istituti specializzati singole operazioni di affidamento e/o finanziamento di ogni tipo e sotto qualsiasi forma di importo superiore ad euro 300.000,00.

Con medesima delibera del CdA del 21/10/2013 un Consigliere Delegato è altresì individuato, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, soggetto responsabile dell'organizzazione aziendale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

La Società ha il Revisore Legale del Bilancio, incarico affidato a società specializzata e munita delle apposite autorizzazioni di legge.

2.4 Organizzazione di Autotrasporti Brivio & Viganò s.r.l.

La Società ha una struttura organizzativa di tipo funzionale molto semplificata con un numero di dipendenti costituito sostanzialmente da autisti. La Società possiede un parco mezzi di proprietà costituito, in particolare, da trattori, motrici, semirimorchi.

La Società riceve servizi dalla Capogruppo regolati da apposito contratto di service infragruppo e più nello specifico:

- servizi di assistenza contabile, amministrativa e finanziaria;
- servizi di gestione delle risorse umane e del personale;
- servizi di gestione logistica;
- servizi di controllo di gestione;
- servizi informatici, telematici e di telefonia aziendale;
- servizi nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- servizi di segreteria con affari societari.

La Direzione BU Trasporto della Capogruppo consente con la sua articolazione organizzativa di garantire servizi di programmazione, organizzazione, coordinamento ai fini dell'erogazione dei servizi di trasporto merci, anche con vettori esterni.

La Direzione Automezzi parimenti consente con la sua articolazione organizzativa di garantire servizi di programmazione, organizzazione, coordinamento della manutenzione del parco mezzi (trattori, bilici, autovetture,...) di proprietà e nella disponibilità della Società.

La Società riceve dalla Holding i servizi volti ad assicurare l'effettiva applicazione del MOGC231 e la *compliance* 231.

3. CARATTERISTICHE E STRUTTURA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO DI AUTOTRASPORTI BRIVIO & VIGANO'

3.1 Il Modello

3.1.1 Finalità del Modello

Il Modello ha le finalità di:

- creare un sistema operativo e di gestione effettivo, finalizzato a ridurre il rischio di commissione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa della Società;
- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, in particolare quelli impegnati nelle “aree di attività più a rischio”, consapevoli di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esso riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- informare tutti coloro che operano con e per la Società che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni disciplinari ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- confermare che la Società non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità e che, in ogni caso, tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi cui è ispirata l'attività imprenditoriale della Società.

3.1.2 Costruzione del Modello

Il Modello è stato sviluppato tenendo presente che la Società opera nel settore dei servizi di trasporto di merci, in particolare prodotti alimentari a temperatura controllata (ATP), per conto terzi anche a mezzo di vettori esterni.

L'orientamento al *business* deve, pertanto, essere controbilanciato da misure in grado di garantire adeguati controlli interni che accompagnino lo sviluppo societario senza ostacolarne la crescita. Ciò ha significato, nella pratica, definire disposizioni che rinforzassero i livelli di controllo interno delle diverse attività aziendali, considerando il contesto organizzativo della Società che, controllata al 100% dalla Capogruppo, eroga servizi di trasporto via terra di merci caratterizzati da profili di complessità e delicatezza.

Sulla scorta delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di riferimento, la costruzione del Modello (e la successiva redazione del presente documento) si è articolata nelle fasi di seguito descritte:

- esame preliminare del contesto organizzativo attraverso l'analisi della documentazione rilevante e lo svolgimento di approfondimenti con gli amministratori, gli apicali, i loro collaboratori diretti informati sulla struttura e le attività della stessa, al fine di definire l'organizzazione e le attività eseguite dalle varie unità organizzative/funzioni aziendali,

- nonché i processi nei quali le attività sono articolate e la loro concreta ed effettiva attuazione;
- individuazione delle aree di attività, delle principali funzioni esposte e dei processi aziendali valutati “a rischio” o - limitatamente ai reati contro la Pubblica amministrazione - “strumentali” alla commissione di reati, operata sulla base del sopra citato esame preliminare del contesto aziendale (di seguito, per brevità, cumulativamente indicate come le “**Aree a Rischio Reato**”);
 - analisi di dettaglio delle attività per ciascuna Area a Rischio Reato e, in via di ipotesi, delle principali modalità di commissione dei Reati Presupposto con identificazione dei Reati Presupposto per categoria e singoli;
 - analisi della situazione organizzativa alla data e identificazione del *set* minimo di controlli preventivi da inserire nel Modello;
 - per la valutazione del livello di rischiosità di ciascun gruppo di reato presupposto, dal punto di vista metodologico, è stata utilizzata una modalità “semplificata” incrociando in una griglia excel le attività sensibili, le funzioni aziendali ed i reati presupposto;
 - in relazione agli esiti della valutazione, grazie ad un processo iterativo e di *fine tuning*, sono stati definiti i presidi di controllo preventivo da inserire nel Modello;
 - il risultato così ottenuto è stato oggetto di valutazione dell’organo amministrativo in termini di accettazione;
 - laddove il *management* abbia ritenuto opportuno, sono stati rinforzati alcuni controlli preventivi per prevenire la commissione dei Reati Presupposto;
 - una volta consolidato il quadro, si è proceduto ad effettuare un’analisi dei *gap* tra Modello e situazione dell’organizzazione alla data;
 - infine, si è predisposto un piano di attuazione delle azioni che la Società dovrà effettuare successivamente all’approvazione del Modello per rendere operativi tutti i suoi contenuti.

3.1.3 Esito del Risk Assessment

Dalla mappatura delle attività espletate dalla Società e l’analisi dei rischi correlata anche alle modalità di gestione del rapporto con la Holding, sono emersi diversi livelli di esposizione ai rischi di reato.

In particolare, sono stati valutati a rischio praticamente inesistente i seguenti gruppi di reato ex D.Lgs. 231/2001:

- Delitti in materia di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-*bis*)
- Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico (Art. 25-*quater*)
- Reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-*quater.1*)
- Reati in tema di market abuse (Art. 25-*sexies*)
- Reati di razzismo e xenofobia (Art. 25-*terdecies*)
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-*quaterdecies*)
- Reati di contrabbando (Art. 25-*sexiesdecies*)
- Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [filiera degli oli vergini di oliva] (Art. 12, L. n. 9/2013)

- Reati transnazionali (L. 146/2006)

Sono stati valutati a rischio basso:

- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (Art. 24-*bis*)
- Delitti in violazione del diritto d'autore (Art. 25-*novies*)

Sono stati valutati a rischio medio:

- Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-*bis.1*)
- Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-*quinquies*)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Art. 25-*decies*)
- Reati ambientali (Art. 25-*undecies*)
- Delitti di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 *duodecies*)

Sono stati valutati a rischio alto:

- Reati contro la pubblica amministrazione (Art. 24-25)
- Reati di criminalità organizzata (Art. 24-*ter*)
- Reati societari (Art. 25-*ter*)
- Reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime commesse in violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (Art. 25-*septies*)
- Ricettazione, autoriciclaggio, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (Art. 25-*octies*)
- Reati tributari (art. 25-*quinqesdecies*)

Tranne che per i gruppi di Reato Presupposto valutati a rischio inesistente, per ciascun altro gruppo è stato predisposto un apposito capitolo nella Parte Speciale del Modello.

Il Codice Etico di Gruppo ed i principi generali del Modello della Società di cui al primo capitolo della Parte Speciale, agendo nella definizione di un ambiente operativo generale idoneo a limitare al minimo fisiologico il cosiddetto “rischio 231”, sono elementi che contribuiscono a creare ambienti operativi idonei a prevenire il più possibile la commissione dei Reati Presupposto.

3.1.4 Adozione del Modello

L'approvazione e l'adozione del presente Modello e dei suoi successivi aggiornamenti è di competenza del CdA della Società, al quale è altresì attribuito, attraverso le opportune deleghe di responsabilità, il compito di attuare tutte le disposizioni previste dal Modello.

3.2 Documenti di riferimento del Modello

Il Modello rappresenta un insieme coerente di principi, regole e disposizioni che:

- incide sul funzionamento operativo della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con i soggetti esterni;
- regola la diligente e trasparente gestione delle Aree a Rischio Reato, finalizzata a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati previsti dal Decreto;
- supporta la costruzione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, obbligo degli amministratori ai sensi e per gli effetti del co. 2 dell'art. 2086 c.c.;
- contribuisce alla gestione efficiente ed efficace della Società garantendo processi decisionali lineari ed allocazione trasparente e controllata delle risorse finanziarie a disposizione.

Per assicurare un approccio metodologico omogeneo, sono state sviluppate Linee Guida 231 di Gruppo che deliberate dalla Holding sono state successivamente recepite dalle Società Controllate quale espressione dell'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo. Dunque, anche da parte della presente Società.

Formano parte integrante e sostanziale del Modello i seguenti documenti:

- **“Codice Etico del Gruppo B&V”**, contenente l'insieme dei diritti, doveri e responsabilità dei Destinatari (come di seguito definiti) del Modello e che, per le finalità del presente documento, si intende riferito esclusivamente ai comportamenti di diretta rilevanza ai fini della normativa in oggetto. Il Codice Etico di Gruppo è stato deliberato inizialmente dalla Capogruppo e successivamente recepito dalle Controllate. Per la controllata spagnola si è proceduto, prima della delibera di adozione, alla traduzione in lingua spagnola.
- **“Parte Generale”**, che contiene i principi cardine dello stesso, le prerogative e caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza e il sistema disciplinare e relativo meccanismo sanzionatorio da applicare in caso di violazione del Modello;
- **“Parte Speciale”**, contenente le norme di comportamento ed i controlli preventivi in relazione ai diversi gruppi di reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. La Parte Speciale contiene - tranne che per i gruppi di reati presupposto valutati a rischio inesistente - una sintetica descrizione degli illeciti che possono essere fonte di responsabilità amministrativa della Società, l'indicazione delle Aree a Rischio Reato individuate e la descrizione delle principali regole di comportamento e controlli preventivi cui i Destinatari del Modello si devono attenere al fine di prevenire la commissione di tali reati.

Quale parte propedeutica al Modello, dunque base di analisi per la sua costruzione, è stata effettuata la valutazione dei rischi mappando le attività e incrociandole con i gruppi di reato e valutando rischio inerente e rischio residuo. Altre analisi di rischio, più mirate, potranno essere effettuate successivamente laddove le circostanze lo dovessero richiedere.

Il Modello della Società prende spunto e recepisce i principali presidi di controllo previsti dalle Linee Guida di Confindustria. Di seguito si riportano le peculiarità dei presidi di controllo della Società:

- il *Codice Etico*: si tratta del Codice Etico di Gruppo già adottato dall'organo amministrativo

a febbraio 2021;

- il *sistema organizzativo*: è stato analizzato l'organigramma della Società; in funzione delle valutazioni aziendali, le evoluzioni del *business* e del Gruppo, la crescita dimensionale della Società si potranno registrare esigenze di modifica del richiamato organigramma e, dunque, l'esigenza di aggiornamento del MOGC231;
- i *poteri autorizzativi e di firma*: i poteri, determinati entro esplicite soglie, sono attualmente concentrati nella figura dell'Amministratore Delegato; in relazione allo sviluppo della Società, il sistema di deleghe e procure potrà maggiormente articolarsi per rispondere a nuove esigenze organizzative; anche in questo caso si potranno registrare conseguenti esigenze di aggiornamento del MOGC231;
- le *procedure informatiche e manuali*: le procedure aziendali sono incentrate nel Sistema di Gestione Integrato; il MOGC231 incidendo sulle procedure comporterà una valutazione a valle degli impatti dello stesso sul Sistema di Gestione Integrato, in particolare su alcune procedure operative che potranno essere integrate ed aggiornate con i nuovi protocolli di controllo previsti dal Modello;
- il *sistema di controllo interno*: il Revisore Legale e l'Organismo di Vigilanza rappresentano il cuore del sistema di controllo interno; a queste due funzioni si affiancano le funzioni di autocontrollo di linea ed i controlli di 2° livello delle funzioni addette, in particolare la funzione di *complicane* integrata;
- la *comunicazione al personale e la sua formazione*: la predisposizione del Modello è stata l'occasione per avviare alcuni appuntamenti di formazione sul Decreto e sulla *compliance* 231 che hanno rappresentato il punto di partenza di una formazione ai dipendenti che sarà ulteriormente articolata a valle dell'adozione del Modello al fine di ulteriormente accrescere la sensibilità dei Destinatari sulla materia e contestualizzare le attività da porre in essere ai fini del rispetto e l'effettività del Modello.

3.3 Diffusione e aggiornamento del Modello

3.3.1 Destinatari

Il presente Modello tiene conto della particolare realtà operativa della Società e rappresenta un valido strumento di sensibilizzazione ed informazione dei Soggetti che di seguito, per brevità, sono indicati come i “**Destinatari**”.

Tutto ciò affinché i Destinatari seguano, nell'espletamento delle proprie attività, specifiche regole procedurali e comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali, comunque, da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

I principali Destinatari del Modello e del Codice Etico di Gruppo sono:

- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente;
- Amministratori Delegati;

- Revisore Legale;
- OdV;
- RSPP;
- Dipendenti della Società;
- Consulenti e collaboratori stabili della Società;
- Clienti & Fornitori strategici;
- *Stakeholder* ovvero portatori di interessi a vario titolo.

In generale, i Destinatari sono tenuti a:

- assicurare il recepimento nelle loro procedure dei principi, delle norme di comportamento e dei protocolli di controllo contenuti nel MOGC231 e nel Codice Etico di Gruppo;
- rispettare con la massima diligenza tutte le disposizioni contenute nel Modello e le procedure di attuazione, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

3.3.2 Formazione ed Informazione del Personale

È obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza da parte dei Destinatari, in particolare gli amministratori, gli apicali, i dipendenti loro collaboratori diretti ed i consulenti stabili qui intesi come il “**Personale**”, circa il contenuto del Decreto e gli obblighi derivanti dal medesimo.

Ai fini dell’efficace attuazione del MOGC231, la formazione e la diffusione ai Destinatari è gestita dagli uffici competenti in stretto coordinamento con l’Organismo di Vigilanza e con i responsabili delle altre funzioni aziendali di volta in volta coinvolte nell’applicazione del Modello.

Le principali modalità di svolgimento delle attività di formazione ed informazione necessarie anche ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto, attengono la specifica informativa all’atto dell’assunzione e le ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.

Quanto alla formazione, è prevista:

- Attività di formazione generale: nelle fasi antecedente alla predisposizione e adozione del MOGC sono stati previsti alcuni appuntamenti formativi sui contenuti generali del Decreto e del Modello indirizzata agli amministratori, apicali e loro collaboratori diretti.
- Attività di formazione specifica: l’attività di formazione prevede, in fase di attuazione del MOGC231 e nei passaggi più rilevanti (ad esempio aggiornamento del MOGC231), ulteriori incontri e appuntamenti volti a garantire “continuità” di azione; la formazione sarà condotta con approccio differenziato, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della tipologia di Destinatari, del livello di rischio dell’area in cui operano, dell’avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

Al fine di garantire l'effettiva consultazione del Modello, è predisposta una *repository* alla quale il Personale potrà avere accesso per acquisire i documenti che compongono il Modello. Per garantire l'accesso al Personale non collegato con *personal computer*, copia cartacea del Modello, appositamente firmata dal rappresentante legale della Società, dovrà essere depositata in un ufficio indicato dal Consiglio di Amministrazione cui il Personale potrà avere liberamente accesso.

Ciascun dipendente riceverà una lettera nella quale la Società comunicherà l'adozione del MOGC231 riferendosi alla copia cartacea disponibile negli uffici ed alla copia elettronica presente nella *repository* aziendale. Il soggetto avrà cura di acquisire il MOGC231 e rilasciare apposita dichiarazione nella quale, oltre a comunicare l'acquisizione del MOGC231, dichiarerà di impegnarsi a rispettare i suoi contenuti nonché a segnalare comportamenti difformi riscontrati nelle attività aziendali, comunque violazioni del MOGC231. Medesima procedura deve essere eseguita ai nuovi assunti con eventuale formazione *ad hoc*.

3.3.3 Informazione ai Terzi e diffusione del Modello

La Società prevede la diffusione del Modello ed appositi controlli e cautele contrattuali nei confronti di soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, rapporti di consulenza, rapporti di agenzia, rapporti di appalto e subappalto ed altri rapporti che si concretizzino in una prestazione, non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale.

La Società prevede la diffusione del Modello ed appositi controlli e cautele contrattuali anche nei confronti dei soggetti che richiedono i servizi della Società, qualificandosi quindi come potenziali clienti o clienti della Società (di seguito, per brevità, i “**Terzi**”).

In particolare, le funzioni aziendali, di volta in volta coinvolte, forniscono ai soggetti Terzi idonea informativa in relazione all'adozione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 del Modello, invitando a prendere visione di quanto pubblicato nel sito della Società (www.brivioevigano.it).

A tal fine, la Società creerà nel sito aziendale una specifica area dedicata nella quale:

- informare i Terzi circa l'applicazione del Decreto;
- inserire il nominativo dei componenti dell'OdV;
- inserire l'indirizzo della casella di posta elettronica dedicato all'OdV;
- pubblicare il Codice Etico di Gruppo e una sintesi della Parte Generale del Modello.

Si sottolinea che, se valutato necessario, sarà possibile rilasciare copia completa del Modello a chi lo richiedesse, dietro formalizzazione dell'obbligo di riservatezza e vincolo di diffusione.

Infine, nei testi contrattuali che regolano i rapporti con i fornitori ed i clienti dovranno essere sempre inserite specifiche clausole dirette ad informare i Terzi dell'adozione del Modello da parte della Società. I contratti dovranno riportare la clausola risolutiva espressa con la quale la controparte dichiara di:

- aver preso visione e conoscenza;
- obbligarsi a rispettare le disposizioni del Modello;
- essere a conoscenza che qualsiasi violazione del Modello produrrà quale conseguenza la risoluzione immediata del rapporto contrattuale.

3.3.4 Aggiornamento del Modello

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla finalità di prevenire la commissione dei reati ex D.Lgs. 231/2001.

I fattori che determinano aggiornamenti e/o adeguamenti del Modello sono:

- modifiche ed integrazioni normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- variazioni dell'assetto organizzativo interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;
- commissione di reati richiamati dal D.lgs. 231/2001 da parte dei Destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello che abbiano evidenziato carenze o lacune di controlli;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo e/o di autovalutazione della Società.

Sul delicato tema dell'aggiornamento, la Società intende garantire costante tensione sull'adeguata funzionalità del Modello attraverso la definizione di *check point* al più annuali volti ad effettuare momenti valutativi dei contenuti dispositivi e prescrittivi del MOGC231 anche attraverso autovalutazioni a mezzo di questionari e *check list*.

Sia la versione iniziale sia i successivi aggiornamenti devono essere formalmente approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV"), ai sensi del D.Lgs. 231/2001, al fine di assolvere al suo mandato istituzionale deve essere connotato dai seguenti requisiti:

- a) autonomia;
- b) indipendenza;
- c) professionalità;
- d) continuità d'azione.

Autonomia: l'OdV ha piena autonomia nelle iniziative di vigilanza e controllo e non deve subire alcuna forma di interferenza o condizionamento da parte di qualunque rappresentante della Società e, in particolare, dell'organo dirigente. Secondo gli indirizzi giurisprudenziali più recenti, va dato particolare rilievo all'effettiva autonomia esercitata durante il mandato di vigilanza, piuttosto che alle valutazioni di autonomia *ex ante* che possono risultare non sufficienti ai fini del buon assolvimento del mandato. Per la sua autonomia operativa deve essere previsto un *budget* annuale da assegnare al momento della sua nomina da parte dell'organo amministrativo della Società.

Indipendenza: al fine assicurare l'obiettività di giudizio con riferimento a verifiche sui comportamenti e sull'effettività del Modello, l'OdV non svolge compiti operativi e gestionali, ma vigila sull'adeguatezza, la concreta attuazione ed il rispetto del Modello. L'OdV svolge una attività periodica di *reporting* verso l'organo amministrativo.

Professionalità: l'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. In particolare, sulle tematiche di *risk management*, *auditing* e gestione d'impresa. Questa caratteristica, unita all'indipendenza, garantisce l'obiettività di giudizio.

Continuità d'azione: l'OdV è un ufficio interno alla Società e deve svolgere in modo continuativo e con adeguato impegno le attività necessarie per la vigilanza dell'adeguata attuazione ed efficacia del Modello.

Per assicurare l'effettiva sussistenza dei requisiti descritti in precedenza, è opportuno che i componenti dell'OdV posseggano, oltre alle caratteristiche sopra descritte, anche requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito (onorabilità, assenza di conflitti di interessi, assenza di relazioni di parentela e cointeressenza con gli organi sociali ed il vertice aziendale).

4.2 Caratteristiche e composizione dell'Organismo di Vigilanza

Sulla base delle caratteristiche e dimensioni della Società, l'organo amministrativo ritiene che la soluzione ideale per la Società sia costituire un OdV monocratico con un professionista esterno. Alla luce delle caratteristiche richieste dal precedente par. 4.1, il professionista deve

possedere specifiche e qualificate competenze e consolidate esperienze in tema di *compliance* del D.Lgs. 231/2001, maturate in precedenti incarichi di componente di Organismi di Vigilanza e/o di consulenza professionale. La società identificherà un soggetto con funzioni di referente 231, responsabile del rapporto costante con l'OdV.

4.3 Durata dell'incarico e cause di cessazione

L'OdV resta in carica per la durata indicata nell'atto di nomina (max tre anni) ed alla scadenza può essere rinnovato. In ogni caso, l'OdV continuerà a svolgere *ad interim* le sue funzioni fino alla nuova nomina.

La cessazione dall'incarico dell'OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- nomina dei nuovi componenti;
- revoca da parte del CdA;
- rinuncia del componente, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Presidente del CdA;
- sopraggiunta decadenza di cui al successivo paragrafo 4.4.

La revoca dell'OdV può essere disposta dal CdA solo per giusta causa e tali devono intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti ipotesi:

- il caso in cui il componente sia coinvolto in un processo penale avente ad oggetto la commissione di un reato presupposto o altro reato particolarmente riprovevole;
- il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'OdV;
- una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- il possibile coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad un'omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa.

In caso di scadenza, revoca o rinuncia di un componente, l'organo amministrativo nomina senza indugio alcuno il nuovo componente dell'OdV.

4.4 Casi di ineleggibilità e di decadenza

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza del componente dell'OdV:

- a) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale, passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- b) l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i componenti degli organi statutari e dei soggetti apicali aziendali.

L'OdV al momento della nomina deve sottoscrivere apposita dichiarazione scritta con la quale dichiara di non trovarsi in condizioni di ineleggibilità e incompatibilità con la carica, impegnandosi, altresì, a dare tempestiva comunicazione al Presidente del CdA nel caso di

modifica dello *status* iniziale.

4.5 Funzioni, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV svolge le seguenti funzioni:

- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello deliberato dall'organo amministrativo;
- verificare l'efficacia di funzionamento del Modello e la sua reale capacità di prevenire la commissione dei reati presupposto;
- individuare e proporre al Presidente del CdA aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa e/o alle mutate necessità o condizioni della Società;
- verificare che le proposte di aggiornamento e modifica approvate dal CdA siano effettivamente recepite dal Modello ed operativamente attuate.

Nell'ambito delle funzioni sopra descritte, spettano all'OdV i seguenti compiti:

- verificare periodicamente la mappa delle Aree a Rischio Reato e l'adeguatezza dei presidi di controllo al fine di consentire il loro adeguamento ai mutamenti dell'attività e/o della struttura organizzativa. A questo scopo, i Destinatari del Modello devono segnalare all'OdV le eventuali situazioni in grado di esporre la Società al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere redatte in forma scritta e trasmesse all'apposito indirizzo di posta elettronica attivato per l'OdV;
- effettuare periodicamente, sulla base del piano di attività dell'OdV previamente stabilito, verifiche ed ispezioni mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio Reato;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le segnalazioni di cui al paragrafo 4.7) rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello portate all'attenzione dell'OdV da specifiche segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso;
- verificare che le disposizioni previste dal Modello per le diverse tipologie di attività (clausole *standard*, procedure e relativi controlli, sistema delle deleghe, etc.) siano effettivamente operative e siano rispondenti alle esigenze di osservanza del D.Lgs. 231/2001, provvedendo, in caso contrario, a proporre azioni correttive ed aggiornamenti;
- verificare il rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni e dei comportamenti del Modello;
- monitorare l'adozione ed effettiva implementazione delle azioni correttive che la Società ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati rilevanti;
- verificare l'adozione ed il mantenimento di un sistema di deleghe e procure conforme ai principi dettati dal D.Lgs. 231/2001;
- verificare l'efficacia dei controlli preventivi e valutare eventuali modifiche ed integrazioni al Modello;

- favorire tramite attività continua di verifica e di informazione ai Destinatari la ricezione delle informazioni, in special modo nei casi di “fuori procedura” o di situazioni di particolare esposizione ai rischi;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni al Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari ed opportuni;
- condurre incontri periodici con i responsabili per le tematiche più a rischio al fine di essere informato delle attività poste in essere, delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell’espletamento delle operazioni e mantenere evidenza scritta di tali incontri;
- esaminare quanto emerso durante gli incontri periodici, in merito alla definizione e realizzazione degli interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori e del rispetto dell’ambiente.

Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti sopra indicati, vengono attribuiti all’OdV i seguenti poteri:

- accedere in modo ampio e capillare ai vari documenti della Società e, in particolare, a quelli riguardanti i rapporti di natura contrattuale instaurati dalla Società con terzi, anche attraverso accessi a sorpresa e verifiche non programmate;
- avvalersi del supporto e della cooperazione delle varie funzioni interne e degli organi sociali;
- conferire specifici incarichi di consulenza ed assistenza a professionisti anche esterni alla Società utilizzando le risorse di cui al successivo paragrafo.

Le riunioni dell’OdV presso la sede della Società saranno effettuate con cadenza al più bimestrale, con la possibilità di accessi ed incontri più frequenti laddove le circostanze e le attività di vigilanza lo dovessero richiedere. Gli accessi potranno avvenire anche attraverso l’uso delle piattaforme *on line* disponibili sul mercato e ciò in relazione alle misure di contenimento della pandemia da virus SARS-CoV-2. Gli accessi e gli incontri saranno verbalizzati ed inseriti in un apposito libro verbali vidimato e firmato dall’OdV.

In prima seduta, l’OdV approva il regolamento di funzionamento dell’ufficio e lo invia per conoscenza all’organo amministrativo.

4.6 Risorse dell’Organismo di Vigilanza

Il CdA assegna all’OdV le risorse umane e finanziarie ritenute opportune ai fini dello svolgimento dell’incarico assegnato. In particolare, all’OdV sono attribuiti autonomi poteri di spesa e la facoltà di indicare soggetti professionali esterni a supporto della propria attività di vigilanza, dando indicazione dell’attività da svolgere e gli obiettivi dell’incarico. Per gli aspetti contrattuali ed amministrativi connessi all’incarico, l’OdV utilizzerà le procedure aziendali e si avvarrà dei poteri di firma assegnati internamente. Per facilitare l’attribuzione delle risorse, il CdA determina in sede di nomina iniziale un *budget* annuale destinato all’attività dell’OdV.

4.7 Flussi informativi dell’Organismo di Vigilanza

4.7.1 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di consentire l'attività di vigilanza sull'applicazione, il rispetto e l'efficacia del Modello, l'OdV deve essere informato dai Destinatari (e, ove del caso, dai Terzi) in merito ad eventi che potrebbero comportare rischi e responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In questo ambito, si distinguono le **segnalazioni di violazione del MOGC231 e di condotte illecite** e i **flussi informativi obbligatori** (informazioni generali e specifiche):

a) Segnalazioni di violazione del MOGC231 e di condotte illecite

Per le segnalazioni valgono le seguenti prescrizioni:

- i Destinatari sono tenuti a segnalare all'OdV le notizie relative ad eventuali violazioni di disposizioni del Modello e di pratiche non in linea con le procedure e le norme di comportamento emanate o che verranno emanate dalla Società; la segnalazione, a maggior ragione, dovrà riguardare eventuali notizie di reato presupposto commesso da uno dei Destinatari o fatti che per la loro gravità possono ipotizzare la perpetrazione di uno dei reati presupposto;
- i Terzi sono tenuti ad effettuare le segnalazioni di eventuali pratiche non in linea con le procedure e le norme di comportamento emanate o che verranno emanate dalla Società;
- i Destinatari e i Terzi sono tenuti ad effettuare le eventuali segnalazioni direttamente all'OdV.

Dapprima la Legge 190/2012, per il settore pubblico, e successivamente la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" hanno introdotto il cosiddetto *whistleblowing*. Da un lato, la segnalazione di un soggetto non può dar luogo ad atti ritorsivi e discriminatori nei confronti dello stesso per motivi collegati direttamente o indirettamente alla stessa segnalazione, dall'altro, il segnalatore (*whistleblower*) deve essere opportunamente tutelato e ricevere piena e compiuta riservatezza circa la sua identità. Parimenti, l'autore della segnalazione mai dovrà essere motivato da finalità di tipo diffamatorio, nel qual caso l'azione diffamatoria è da considerare violazione del MOGC231.

La norma del 2017, recepita nel corpo del D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, afferma che i Modelli debbano prevedere "uno o più canali che consentano a persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente, nonché ai dipendenti di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite". Visto l'inserimento della norma sul *whistleblowing* nel Decreto, va sottolineato che l'obbligo di dotarsi di un canale informatico per la segnalazione di condotte illecite è in vigore solo per le società private che hanno scelto di adottare per l'appunto il Decreto in argomento. A cambiare lo scenario testé richiamato, si inserisce la direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio emanata il 23

ottobre 2019, la quale estende l'obbligo a tutte le aziende con più di 50 dipendenti, di rafforzare la lotta agli illeciti e allo stesso tempo proteggere le persone che segnalano violazioni. A partire da dicembre 2021, le aziende con più di 50 dipendenti (sino a 250 dipendenti il termine è però posticipato al 17 dicembre 2023) dovranno dotarsi di un canale informatico interno e di uno esterno che possa essere utilizzato per l'attività di *whistleblowing*. I canali devono garantire massima riservatezza del segnalatore: questo presupposto di fatto rende difficile l'utilizzo della semplice casella di posta elettronica aziendale, della PEC o di altri *software* aziendali, essendo questi accessibili al dipartimento IT aziendale. Da qui la necessità, per le aziende con più di 50 dipendenti, di dotarsi di un apposito software per il *whistleblowing* in grado di gestire segnalazioni circostanziate, in modo sicuro e riservato, con la possibilità di inserire documenti, immagini, video e audio. Sempre con riferimento al settore privato, la direttiva sancisce la necessità di individuare anche un canale esterno, ossia un organismo autonomo ed indipendente, in grado di ricevere e di gestire le segnalazioni, laddove il segnalatore dovesse identificare questo come canale preferenziale rispetto a quello interno. Occorrerà, quindi, porsi nel futuro il problema di individuare il soggetto in grado di gestire tale incombenza, risultando tutt'altro che pacifica la possibilità di estendere le competenze di ANAC al settore privato.

In relazione alla dimensioni aziendali della Società (numero di dipendenti superiore a 50), il canale informatico interno da utilizzare per l'invio delle segnalazioni di violazione del MOGC e delle condotte illecite è per adesso identificato nell'indirizzo di posta elettronica dedicato dell'OdV oppure, nel caso di mancanza di accesso alla posta elettronica, cassette della posta ad hoc posizionate in luoghi tali da favorire il deposito fisico delle segnalazioni. In questo periodo, il segnalatore potrà utilizzare anche una raccomandata indirizzata alla sede legale della Società ed all'attenzione dell'OdV (S.P.M.). Saranno prese in considerazione le segnalazioni anonime solo laddove esse risultino debitamente circostanziate e corredate da adeguata documentazione.

La Società si impegna non appena saranno chiare le linee guida da seguire, ad identificare e attivare un canale di segnalazione supportato da un *software ad hoc* con modalità crittografate, adeguate dunque alla gestione delle segnalazioni in assoluta riservatezza.

A garanzia della buona interpretazione e dell'efficace funzionamento del sistema delle segnalazioni, a tutela oltretutto della conformità, completezza e puntualità delle segnalazioni, la Società rende operative opportune azioni che si sono sostanziano in:

- formazione e comunicazione sui contenuti del Decreto e le sue finalità;
- formazione e comunicazione sui contenuti del Codice Etico di Gruppo e del Modello;
- obbligo di riservatezza dell'OdV come da mandato ricevuto;
- nel periodo di transizione verso l'applicativo ad hoc, obbligo di riservatezza da parte del dipartimento IT che amministra e gestisce le caselle di posta elettronica tramite formalizzazione di un apposito NDA (*Non Disclosure Agreement*).

In questo ambito, il trattamento dei dati personali effettuati dai soggetti coinvolti nel processo possono essere considerati necessari per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento e, con riguardo a categorie particolari di dati oppure a dati

relativi a condanne penali e reati, possono, altresì, essere considerati necessari per l'esecuzione di un compito previsto dalla normativa e di interesse aziendale e non solo.

La disciplina in materia di tutela del dipendente che segnala illeciti deve essere infatti considerata come una delle più specifiche volte ad assicurare la protezione dei diritti e delle libertà dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, con riguardo al trattamento dei dati personali.

Più in generale, il titolare del trattamento è comunque tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, fra i quali quello di "liceità, correttezza e trasparenza" nonché di "minimizzazione", in base ai quali i dati personali devono essere "trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato" e devono essere "adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per i quali sono trattati". I dati devono, inoltre, essere "trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza" degli stessi "compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali".

L'OdV, la cui posizione è oramai largamente riconosciuta essere equiparabile a soggetto autorizzato al trattamento dei dati in relazione proprio alle responsabilità rivenienti dal suo mandato, ricevuta la segnalazione, analizza e valuta i fatti con discrezionalità e responsabilità. A tal fine, può incontrare l'autore della segnalazione ed il responsabile della presunta violazione, motivando infine per iscritto al CdA, oppure ad altra funzione aziendale indicata dall'organo amministrativo in sede di attuazione della procedura, la ragione dell'eventuale autonoma proposta di non procedere. In ogni caso, come già detto, i segnalatori in buona fede saranno garantiti da qualsiasi forma di ritorsione o penalizzazione e ad essi sarà assicurata la massima riservatezza, fatti salvi gli obblighi di legge e le esigenze di tutela della Società o delle persone accusate erroneamente o in malafede. A tal riguardo, si ribadisce che la segnalazione di violazione effettuata con un fine diffamatorio, dunque falsa e tendenziosa, di un collega, un subordinato, un capo gerarchico o un'altra persona costituisce violazione del Modello e, come tale, è quindi perseguita disciplinarmente.

Nel caso in cui l'istruttoria dovesse far emergere la violazione del MOGC231 o fatti di tale gravità da ipotizzare la commissione di reati presupposto, l'OdV informerà con un circostanziato *report* il CdA per le opportune iniziative da intraprendere. Nel caso di violazione del MOGC231 o di ipotesi di reato a carico di uno o più Amministratori, l'OdV informerà il Revisore Legale. L'OdV vigilerà, quindi, sul percorso successivo e sulle iniziative disciplinari che saranno irrogate dalla Società e, se del caso, stimolerà la pronta risposta della Società. Nel caso di persistente inerzia del CdA o del Revisore Legale, l'OdV, esperite le ultime sollecitazioni all'altro organo sociale, informerà sul punto l'Assemblea dei Soci.

L'OdV, infine, vigilerà sul prosieguo della procedura al fine di garantire la sua chiusura con la valutazione finale da parte del soggetto preposto in ordine all'eventuale provvedimento disciplinare da irrogare.

b) Flussi Informativi obbligatori (informazioni generali e specifiche)

Oltre alle segnalazioni sopra descritte, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'OdV le informazioni generali e specifiche relative ai principali fatti aziendali relativi alle Aree a Rischio Reato, che forniscono gli elementi conoscitivi utili ai fini della vigilanza.

Sono informazioni generali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione;
- le relazioni e la *management letter* del revisore legale;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, inerenti allo svolgimento di indagini che vedano coinvolta la Società o i componenti degli organi sociali e dipendenti aziendali per reati presupposto;
- i verbali di accesso, verifica ed esito delle ispezioni degli enti pubblici preposti ai controlli (AdE, GdF, INAIL, INPS, Ispettorato del Lavoro, ...);
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari nonché le eventuali sanzioni irrogate ovvero i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- le relazioni interne ed i report periodici dei responsabili aziendali;
- i cambiamenti organizzativi e gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
- le operazioni particolarmente significative svolte nell'ambito delle Aree a Rischio Reato soprattutto qualora non siano state rispettate, per le motivazioni più varie, le procedure statuite internamente;
- i mutamenti procedurali delle attività nelle Aree a Rischio Reato;
- l'andamento periodico dei crediti e debiti aziendali;
- il contenzioso in essere e la sua evoluzione;
- le operazioni straordinarie, gli investimenti e disinvestimenti aziendali e la documentazione a supporto;
- gli incarichi a consulenti e società per servizi professionali;
- la sospensione, risoluzione, recesso di contratti con fornitori e clienti per causali riconducibili a rischi riferiti al Decreto;
- l'aggiornamento dell'*iter* di predisposizione e approvazione del Bilancio;
- la decisione di utilizzo del maggior termine previsto dal codice civile per l'approvazione del Bilancio con la relativa motivazione;
- la documentazione relativa al fascicolo di Bilancio e le eventuali criticità rilevate dal Revisore Legale in sede di approvazione dello stesso;
- le modifiche all'organizzazione della sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, ivi incluse le modifiche ai documenti principali quali il DVR;
- i verbali delle riunioni annuali con il Datore di Lavoro;
- i verbali, le osservazioni, i rilievi, gli interventi del RSPP;
- l'andamento periodico degli incidenti e *near miss* aziendali;
- le modifiche all'organizzazione e le procedure della gestione dell'ambiente;
- le non conformità e le osservazioni rilevate sul Sistema di Gestione Integrato anche a seguito di *audit* esterni di mantenimento e di rinnovo della certificazione;
- qualsiasi modifica ed evoluzione del Sistema di Gestione Integrato;
- il rinnovo delle certificazioni in essere;

- qualsiasi “fuori procedura” con le relative motivazioni e approvazioni del superiore gerarchico;
- qualsiasi informazione che per i suoi contenuti possa riferirsi alle Aree a Rischio Reato e che possa risultare sensibili ai fini della normativa in oggetto.

La Società predispone un’apposita procedura operativa per la gestione dei flussi informativi all’OdV declinati per ciascuna Attività a Rischio Reato. La procedura definirà i responsabili del flusso, il contenuto del flusso, i tempi e le modalità di invio. Al fine di facilitare lo scambio di informazioni, l’Organismo di Vigilanza nell’ambito degli accessi periodici procederà ad incontrare ciclicamente i referenti della Società.

I flussi informativi, corredati dalla documentazione di supporto, devono essere indirizzati alla casella di posta elettronica dedicata dell’OdV: odvautotrasporti@brivioevigano.it.

Nel caso di problemi di natura tecnica che dovessero inibire il funzionamento della casella dedicata, la Società deve, senza indugio alcuno, darne comunicazione all’OdV al fine di provvedere all’attivazione di un canale di comunicazione alternativo, nelle more del ripristino del canale ufficiale.

Si segnala che l’invio dei flussi informativi e delle segnalazioni all’OdV è obbligo assunto con l’impegno del dipendente al rispetto del Codice Etico di Gruppo e del Modello. Il mancato invio del flusso informativo o della segnalazione di violazione rappresenta violazione al Modello e dà pertanto luogo ad un provvedimento disciplinare da graduare in funzione della gravità della violazione.

4.7.2 Obblighi di informazione propri dell’Organismo di Vigilanza

Premesso che la responsabilità di adottare ed efficacemente implementare il Modello è *in primis* dell’organo sociale della Società, l’OdV riferisce in merito alle attività svolte, lo stato di attuazione del Modello, la sua efficacia di funzionamento e la presenza di eventuali criticità.

In particolare, l’OdV ha la responsabilità nei confronti dell’organo amministrativo di:

- comunicare, all’inizio di ciascun anno di vigilanza, il *piano delle attività* che intende svolgere al fine di adempiere ai compiti assegnati;
- comunicare tempestivamente eventuali problematiche o criticità connesse alle attività, laddove rilevate e rilevanti;
- relazionare, con *cadenza semestrale*, in merito all’attuazione del Modello ed allo stato di avanzamento del piano delle attività annuali.

L’attività di informazione e rendicontazione è svolta nei confronti del CdA.

L’OdV potrà richiedere di incontrare il CdA in qualsiasi momento ne senta l’esigenza per riferire in merito al funzionamento del Modello oppure a situazioni specifiche. Gli incontri saranno verbalizzati ed inseriti nell’apposito libro custodito dall’OdV, a disposizione del CdA.

Fermo restando quanto sopra, l'OdV potrà, inoltre, comunicare, valutando le singole circostanze:

- (i) i risultati dei propri accertamenti ai referenti delle funzioni e/o dei processi qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale fattispecie, sarà necessario che l'OdV ottenga dai responsabili dei processi un *piano delle azioni*, con relativa tempistica, per l'implementazione delle attività suscettibili di miglioramento nonché il risultato di tale implementazione;
- (ii) segnalare al CdA comportamenti ed azioni non in linea con il Modello al fine di:
 - a) acquisire tutti gli elementi per effettuare eventuali valutazioni e proposte circa l'applicazione di sanzioni disciplinari;
 - b) dare indicazioni per la rimozione delle carenze onde evitare il ripetersi dell'accadimento.

L'OdV, infine, quale efficace momento di integrazione dei controlli, è previsto che incontri il Revisore Legale almeno una volta l'anno, verosimilmente nell'*iter* di approvazione del Bilancio. Altri momenti di incontro possono essere promossi dall'OdV, il Revisore Legale e il CdA.

5. SISTEMA SANZIONATORIO PER MANCATA OSSERVANZA DEL PRESENTE MODELLO E DELLE NORME-DISPOSIZIONI IVI RICHIAMATE

5.1 Principi generali

La Società prende atto e dichiara che la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività ed efficacia dello stesso.

Al riguardo, infatti, lo stesso articolo 6 comma 2, lettera e), del Decreto prevede che i Modelli devono *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dalle disposizioni del Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001 che le violazioni in questione possano determinare.

Più precisamente, la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel Modello lede, di per sé sola, il rapporto di fiducia in essere con la Società e comporta azioni disciplinari a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui la violazione costituisca reato. Ciò anche nel rispetto dei principi di tempestività e immediatezza della contestazione disciplinare e della irrogazione delle sanzioni, in ottemperanza alle norme di legge vigenti.

5.2 Definizione di “Violazione” ai fini dell’operatività del presente Sistema Sanzionatorio

A titolo meramente generale ed esemplificativo, costituisce **“Violazione”** del presente Modello:

- il mancato assolvimento del debito informativo nei confronti dell’OdV;
- la messa in atto di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, che comportino una situazione di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001;
- l’omissione di azioni o comportamenti prescritti nel Modello che comportino una situazione di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001;
- la violazione degli obblighi di riservatezza del segnalante e del divieto degli atti ritorsivi o discriminatori nei confronti dello stesso;
- la segnalazione di violazione infondata effettuata con dolo o colpa grave.

5.3 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle norme contenute nel presente Modello sono definiti *illeciti disciplinari*.

Con riferimento alla tipologia di sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (di seguito, per brevità, il “**CCNL**”) di riferimento nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 7 della Legge n. 300 del 1970 (di seguito, per brevità, lo “**Statuto dei lavoratori**”) ed eventuali normative speciali applicabili.

La Violazione da parte del personale dipendente, ai sensi del precedente paragrafo 5.2 del presente Modello, può dar luogo, secondo la gravità della Violazione stessa, ai provvedimenti che vengono stabiliti in applicazione dei principi di proporzionalità, nonché dei criteri di correlazione tra infrazione e sanzione e, comunque, nel rispetto della forma e delle modalità previste dalla normativa vigente.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall’Organismo di Vigilanza.

5.4 Amministratori

Nel caso di Violazione delle regole di cui al precedente paragrafo 5.2. da parte degli Amministratori, l’Organismo di Vigilanza informerà senza indugio alcuno il Revisore Legale della Società ed il Collegio Sindacale della Capogruppo per le opportune valutazioni e gli eventuali provvedimenti. Valgono, in questo caso, le considerazioni già svolte nel paragrafo 4.7. in merito agli obblighi di segnalazione.

5.5 Terzi: collaboratori, intermediari e consulenti esterni

Nel caso di Violazione delle regole di cui al precedente paragrafo 5.2. da parte di collaboratori, consulenti esterni, e, più in generale, di Terzi, la Società, a seconda della gravità della violazione: (i) richiamerà gli interessati al rigoroso rispetto delle disposizioni ivi previste; o (ii) avrà titolo, in funzione delle diverse tipologie contrattuali, di recedere dal rapporto in essere per giusta causa ovvero di risolvere il contratto per inadempimento dei soggetti poc’anzi indicati.

A tal fine, la Società ha previsto l’inserimento di apposite clausole nei medesimi che prevedano: (a) l’informativa ai Terzi dell’adozione del Modello e del Codice Etico di Gruppo da parte della Società, di cui gli stessi dichiarano di aver preso visione, impegnandosi a rispettarne i contenuti e a non porre in essere comportamenti che possano determinare una violazione della legge, del Modello o la commissione di alcuno dei Reati Presupposto; (b) il diritto per la Società di recedere dal rapporto o risolvere il contratto (con o senza l’applicazione di penali), in caso di inottemperanza a tali obblighi.

La Società, a seguito dell’adozione del Modello, emanerà uno specifico regolamento nel quale sarà dettagliato, tra l’altro, il provvedimento disciplinare rispetto a ciascuna tipologia di violazione posta in essere, secondo quel principio di proporzionalità che deve collegare la gravità della violazione ed il provvedimento irrogato.

La Società avrà cura infine di tracciare in un apposito registro tutti coloro che abbiano commesso una Violazione ai sensi del precedente paragrafo 5.2.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO DI
DI AUTOTRASPORTI
BRIVIO & VIGANO' S.R.L.**

(ex D. Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001)

PARTE SPECIALE

Gestione del documento (Parte Speciale)				
Data	Ed.	Rev.	Descrizione	Pagine e/o
04/11/2021	1	0	Approvazione CdA – Prima emissione	Intero documento

PARTE SPECIALE

INDICE

PRINCIPI E PROTOCOLLI GENERALI NELLE AREE A RISCHIO REATO	42
1. Principi generali.....	42
2. Protocolli generali.....	42
2.1 Sistema Organizzativo	42
2.2 Sistema di deleghe ed attuazione delle decisioni.....	43
2.3 Gestione delle risorse finanziarie	43
2.4 Controlli interni.....	44
2.5 Gestione dei rapporti infragruppo	44
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	46
1. Le fattispecie di reato previste dagli Articoli 24 e 25, D.Lgs. 231/2001.....	46
2. Le Sanzioni previste in relazione ai Reati contro la Pubblica Amministrazione	50
3. Le principali Aree a Rischio Reato	51
4. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato	52
5. Controlli preventivi nelle singole Aree a Rischio Reato “dirette”	55
5.1. GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PER VERIFICHE, ISPEZIONI, AUTORIZZAZIONI	55
5.1.1. <i>Descrizione delle Attività Sensibili</i>	55
5.1.2. <i>Controlli Preventivi</i>	55
5.2. GESTIONE DEI CONTENZIOSI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI.....	55
5.2.1. <i>Descrizione delle Attività Sensibili</i>	55
5.2.2. <i>Controlli Preventivi</i>	56
6. Controlli preventivi nelle singole Aree a Rischio Reato “strumentali”	56
6.1. GESTIONE DI ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E CONSULENZE.....	56
6.1.1. <i>Descrizione delle Attività Sensibili</i>	56
6.1.2. <i>Controlli Preventivi</i>	56
6.2. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE.....	57
6.2.1. <i>Descrizione delle Attività Sensibili</i>	57
6.2.2. <i>Controlli Preventivi</i>	57
6.3. GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI.....	58
6.3.1. <i>Descrizione delle Attività Sensibili</i>	58
6.3.2. <i>Controlli Preventivi</i>	59
6.4. GESTIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA.....	60
6.4.1. <i>Descrizione delle Attività Sensibili</i>	60
6.4.2. <i>Controlli Preventivi</i>	60
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	61
1. Le fattispecie di reato previste dall'Articolo 24-bis, D.Lgs. 231/2001	61
2. Le sanzioni previste in relazione ai Delitti di Delitti informatici e trattamento illecito dei dati.....	63
3. Le principali Aree a Rischio Reato	64
4. Norme di Comportamento generale in tutte le Aree a Rischio Reato	65
5. Controlli preventivi nelle singole Aree a Rischio Reato.....	66
5.1. GESTIONE DELLA SICUREZZA DEI DATI.....	66
5.2. GESTIONE DELLA DOTAZIONE HARDWARE E SOFTWARE	67
DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA.....	70
1. Le fattispecie di reato previste dall'Articolo 24-ter, D.Lgs. 231/2001.....	70

2.	Le sanzioni previste in relazione ai Delitti di Criminalità Organizzata.....	72
3.	Le principali Aree a Rischio Reato	73
4.	Norme di Comportamento generale in tutte le Aree a Rischio Reato	75
5.	Controlli preventivi nelle singole Aree a Rischio Reato.....	76
DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO		77
1.	Le fattispecie di reato previste dall'Articolo 25- <i>bis</i> .1, D.Lgs. n. 231 del 2001	77
2.	Le sanzioni previste in relazione ai Delitti di falsità in strumenti o segni di riconoscimento e contro l'industria ed il commercio	79
3.	Le principali Aree a Rischio Reato	80
4.	Norme di Comportamento Generale nelle Aree a Rischio Reato	80
5.	Controlli preventivi nelle singole Aree a Rischio Reato.....	81
5.1.	GESTIONE DEL SERVIZIO.....	81
5.1.1.	<i>Controlli preventivi</i>	81
REATI SOCIETARI		83
1.	Le fattispecie di reato previste dall'Articolo 25-ter, D.Lgs. 231/2001.....	83
2.	Le sanzioni previste in relazione ai Reati Societari	86
3.	Le principali Aree a Rischio Reato	87
4.	Norme di Comportamento Generale nelle Aree a Rischio Reato	87
5.	Controlli preventivi nelle singole Aree a Rischio Reato.....	90
5.1.	GESTIONE ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E CONSULENZE	90
5.1.1.	<i>Descrizione delle Attività Sensibili</i>	90
5.1.2.	<i>Controlli preventivi</i>	90
5.2.	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE.....	90
5.2.1.	<i>Descrizione delle Attività Sensibili</i>	90
5.2.2.	<i>Funzioni Aziendali coinvolte</i>	90
5.2.3.	<i>Controlli preventivi</i>	91
5.3.	AMMINISTRAZIONE, CONTABILITA' E BILANCIO	91
5.3.1.	<i>Descrizione delle Attività Sensibili</i>	91
5.3.2.	<i>Controlli preventivi</i>	91
5.4.	GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI.....	92
5.4.1.	<i>Descrizione delle Attività Sensibili</i>	92
5.4.2.	<i>Controlli preventivi</i>	93
5.5.	OPERAZIONI STRAORDINARIE E SUL CAPITALE	93
5.5.1.	<i>Descrizione delle Attività Sensibili</i>	93
5.5.2.	<i>Controlli Preventivi</i>	93
DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ' INDIVIDUALE		94
1.	Le fattispecie di reato previste dall'Articolo 25-quinquies, D.Lgs. 231/2001.....	94
2.	Le sanzioni previste in relazione ai Delitti contro la personalità individuale	95
3.	Le principali Aree a Rischio Reato	95
4.	Norme di Comportamento Generale nelle Aree a Rischio Reato	96
5.	Controlli preventivi nelle singole Aree a Rischio Reato.....	96
REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO.....		97
1.	Le fattispecie di reato previste dall'Articolo 25-septies, D.Lgs. 231/2001.....	97
2.	Le sanzioni previste in relazione ai Reati di Omicidio Colposo o Lesioni Gravi o Gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	101
3.	Le principali Aree a Rischio Reato	101
4.	Norme di Comportamento Generale nelle Aree a Rischio Reato	103
5.	Norme di Comportamento Particolare nelle Aree a Rischio Reato	108

6.	Procedure previste dalla Legge.....	109
7.	Procedure specifiche predisposte dalla società per il presidio delle Aree a Rischio.....	111
RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA.....		
1.	Le fattispecie di reato previste dall'Articolo 25- <i>octies</i> , D.Lgs. 231/2001.....	115
2.	Le sanzioni previste in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.....	119
3.	Le principali Aree a Rischio Reato	119
4.	Norme di Comportamento Generale nelle Aree a Rischio Reato	120
5.	Controlli preventivi nelle singole Aree a Rischio Reato.....	121
5.1.	GESTIONE ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E CONSULENZE	121
5.1.1.	<i>Descrizione delle Attività Sensibili</i>	121
5.1.2.	<i>Controlli Preventivi</i>	122
5.2.	AMMINISTRAZIONE, CONTABILITA' E BILANCIO	122
5.2.1.	<i>Descrizione delle Attività Sensibili</i>	122
5.2.2.	<i>Controlli preventivi</i>	122
5.3.	GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI.....	122
5.3.1.	<i>Controlli preventivi</i>	122
5.4.	OPERAZIONI STRAORDINARIE E SUL CAPITALE	123
5.4.1.	<i>Descrizione delle Attività Sensibili</i>	123
5.4.2.	<i>Controlli Preventivi</i>	123
DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE		
1.	Le fattispecie di reato previste dall'Articolo 25- <i>novies</i> , D.Lgs. 231/2001.....	124
2.	Le Sanzioni previste in relazione ai Reati di violazione del diritto di autore.....	126
3.	Regole di condotta.....	127
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.....		
1.	La fattispecie di reato prevista dall'Articolo 25- <i>decies</i> , D.Lgs. 231/2001.....	129
2.	Le sanzioni previste in relazione al Delitto di Induzione	130
3.	Le principali Aree a Rischio Reato	130
4.	Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato	130
5.	Controlli preventivi nelle singole Aree a Rischio Reato.....	131
5.1.	GESTIONE DEI CONTENZIOSI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI.....	131
5.1.1.	<i>Descrizione delle Attività Sensibili</i>	131
5.1.2.	<i>Controlli Preventivi</i>	131
REATI AMBIENTALI.....		
1.	La fattispecie di reato prevista dall'Articolo 25- <i>undecies</i> , D.Lgs. 231/2001.....	132
2.	Le sanzioni previste in relazione ai Reati Ambientali.....	137
3.	Le principali Aree a Rischio Reato	138
4.	Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato	138
5.	Controlli preventivi nelle Aree a Rischio Reato	141
5.1.	PRODUZIONE, GESTIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI ANCHE SPECIALI	141
5.1.1.	<i>Descrizione delle Attività Sensibili</i>	141
5.1.2.	<i>Controlli Preventivi</i>	141
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE E IMMIGRAZIONE CLANDESTINA		
1.	La fattispecie di reato prevista dall'Articolo 25- <i>duodecies</i> , D.Lgs. 231/2001.....	144
2.	Le sanzioni previste in relazione al Delitto di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	145
3.	Le principali Aree a Rischio Reato	146

4.	Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato	146
5.	Controlli preventivi nelle singole Aree a Rischio Reato.....	146
5.1.	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	146
5.1.1.	<i>Descrizione delle Attività Sensibili</i>	146
5.1.2.	<i>Controlli Preventivi</i>	147
	REATI TRIBUTARI	148
1.	La fattispecie di reato prevista dall'Articolo 25-quinquiesdecies, D.Lgs. 231/2001.....	148
2.	Le sanzioni previste in relazione ai Reati Tributari.....	151
3.	Le principali Aree a Rischio Reato	152
4.	Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato	153
5.	Controlli preventivi nelle singole Aree a Rischio Reato.....	153
	Fatte salve le prescrizioni e disposizioni di cui alle precedenti sezioni, di seguito sono descritte le principali aree esposte al rischio di commissione dei reati tributari.....	153
5.1.	CONTABILITA' E BILANCIO	154
5.2.	GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI E TESORERIA	154
5.3.	GESTIONE DELLE CONSULENZE E DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI	156
5.4.	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	156
5.5.	GESTIONE DEL RAPPORTO CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA	157
5.6.	GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI	158

PRINCIPI E PROTOCOLLI GENERALI NELLE AREE A RISCHIO REATO

1. Principi generali

Il sistema dei controlli preventivi descritti in ciascuna Sezione della Parte Speciale del presente Modello, si ispira ad alcuni principi generali applicabili a tutte le Aree a Rischio Reato. Si tratta, nello specifico, dei seguenti principi:

- **Regolamentazione:** esistenza di disposizioni (es. organigrammi, regolamenti, deleghe, procedure, ordini di servizio,...) idonee a creare un ambiente organizzativo ed operativo idoneo alla svolgimento delle attività. L'insieme delle disposizioni deve essere coerente con l'operatività svolta ed il livello di complessità organizzativa e tale da garantire i controlli necessari a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.
- **Segregazione dei compiti:** presenza di una separazione delle attività autorizzative, esecutive e di controllo, pur nei limiti della dimensione dell'organico e dell'articolazione organizzativa. La segregazione è di fatto garantita dall'intervento, all'interno di uno stesso processo organizzativo, di più soggetti e ciò al fine di garantire controllo di linea ed obiettività dei processi.
- **Tracciabilità/Documentabilità:** (i) ogni operazione/transazione/azione, nonché la relativa attività di verifica e controllo deve essere sempre documentata e la documentazione deve essere adeguatamente archiviata, (ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati con dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.
- **Coerenza del sistema delle deleghe e procure;** (i) i compiti di ciascuna funzione organizzativa devono essere chiaramente identificabili e posti a conoscenza di tutti coloro i quali fanno parte dell'organizzazione; (ii) i poteri di firma, ossia il potere di obbligare la Società verso i terzi, devono essere funzionali e coerenti con i compiti e le responsabilità che si assumono attraverso le deleghe.

2. Protocolli generali

I successivi protocolli generali hanno una valenza trasversale alla Società e contribuiscono a creare un ambiente operativo idoneo sia alla funzionalità del *business* ed al raggiungimento degli obiettivi aziendali sia alla prevenzione della commissione dei reati presupposto e la più efficace deterrenza rispetto all'eventuale intenzionalità di commetterli.

2.1 Sistema Organizzativo

La Società intende garantire:

- la definizione di un organigramma, da cui emergano con chiarezza e trasparenza le funzioni delegate, i ruoli, le responsabilità e le linee di riporto;
- che ciascuna delega definisca e descriva in modo chiaro e specifico le responsabilità gestionali del delegato ed il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente;
- l'emanazione di chiare ed univoche disposizioni intese a rendere operativo l'organigramma con l'identificazione dei nominativi dei soggetti preposti e responsabili delle diverse funzioni organizzative;
- il periodico aggiornamento dell'organigramma e la sua comunicazione a tutti i livelli organizzativi ogni qualvolta ci siano mutamenti sostanziali nell'organizzazione tali da richiederne la diffusione;
- la formalizzazione a tutto il personale, sulla base delle deleghe di funzioni e delle disposizioni organizzative emanate, delle responsabilità di ciascuna funzione;
- la definizione di adeguati regolamenti attuativi, ordini di servizio, procedure operative atti a garantire processi aziendali in linea con le disposizioni del presente Modello.

2.2 Sistema di deleghe ed attuazione delle decisioni

La Società adotta un sistema di deleghe ed attuazione delle decisioni tale per cui:

- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondano ai principi ed alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dello statuto, del presente Modello e delle procedure organizzative;
- i poteri di firma di amministratori, dipendenti o soggetti terzi siano coerenti con le responsabilità e procure assegnate;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione siano coerenti con gli obiettivi della Società;
- il soggetto delegato disponga eventualmente di poteri di spesa coerenti con le funzioni conferitegli;
- i poteri e le responsabilità di ciascuno siano sempre chiaramente definiti e resi noti all'interno della Società anche in caso di modifiche e/o integrazioni successive;
- ogni operazione e/o transazione della Società sia autorizzata nel rispetto dei profili autorizzativi statuiti con le procedure organizzative;
- nei limiti della dimensione organizzativa, non vi sia identità soggettiva tra coloro che decidono e pongono in essere una "operazione sensibile" e coloro che risultano investiti del potere di destinarvi le necessarie risorse economiche e finanziarie;
- ogni operazione e/o transazione della Società risulti coerente, documentata, registrata ed in ogni momento verificabile.

2.3 Gestione delle risorse finanziarie

La Società adotta un sistema di gestione delle risorse finanziarie tale per cui:

- non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni di impiego

delle risorse finanziarie, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;

- siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e con le responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- l'impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente;
- siano sempre richiesti i preventivi di spesa e siano sempre contrattualizzate nelle forme opportune le forniture di lavori, prodotti e servizi professionali e di consulenza;
- siano garantite la correttezza e la completezza dei flussi autorizzativi relativi alle operazioni di apertura e chiusura di conti correnti;
- la Società si avvalga esclusivamente di intermediari finanziari e bancari autorizzati ai sensi di legge, sottoposti a regolamentazione di correttezza e trasparenza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- il sistema informatico garantisca la tracciabilità della singola movimentazione dei flussi finanziari della Società in entrata e in uscita, l'identificazione dei soggetti che effettuano le transazioni per ciascuna delle quali la Società deve archiviare la relativa documentazione a supporto.

2.4 Controlli interni

La Società adotta un sistema di controlli interni tale per cui:

- sia garantita l'autonomia di giudizio e l'assenza di conflitti di interesse da parte dei soggetti preposti ai controlli (revisore legale, organismo di vigilanza); a tal proposito, è fatto divieto di cumulare, anche per il tramite del proprio studio professionale o di professionisti collegati con i quali si hanno stabili rapporti di parentela, coniugio e di interesse economico, l'incarico di revisore legale con quello di consulente contabile e fiscale della Società;
- sia garantito il coordinamento dei diversi momenti di controllo interno e l'esecuzione di verifiche interne in linea con i principi di indipendenza e autonomia di giudizio;
- sia garantita fluida e tempestiva comunicazione al *management* aziendale, al revisore legale e all'organismo di vigilanza dei fatti che possono avere rilievo nelle rispettive aree di responsabilità;
- sia garantita la massima integrazione e valorizzazione dei momenti di controllo e ciò a tutela della qualità dei servizi erogati, la creazione di valore, la salvaguardia del patrimonio aziendale, la *compliance* normativa, la mitigazione dei rischi e le migliori *performance* economico-finanziarie;
- controllo degli esiti di verifiche di *compliance* 231 e/o di altri *audit* al fine di favorire i più idonei interventi e, se del caso, le più opportune iniziative disciplinari.

2.5 Gestione dei rapporti infragruppo

La Società adotta un sistema di gestione dei rapporti infragruppo tale per cui:

- siano sempre contrattualizzate le attività di servizio che la Società riceve dalla controllante,

- curando la conservazione degli accordi sottoscritti e monitorando eventuali loro modifiche e/o integrazioni;
- siano rispettati gli obblighi imposti dagli artt. 2391 c.c. circa la comunicazione di eventuali situazioni di conflitto di interessi e dall'art 2428 c.c. circa l'indicazione nella relazione sulla gestione dei rapporti con la controllante;
 - siano rispettati i tempi e le modalità di rinnovo del contratto e ciò al fine di evitare l'erogazione del servizio non assistita da contratto;
 - siano specificati nel contratto i contenuti di ciascun servizio, gli impegni del fornitore e le prestazioni, il costo di ciascun servizio preferibilmente dettagliato in modo analitico o per unità di tempo e non a corpo, le modalità di controllo da parte del cliente, le modalità di fatturazione ed i tempi di pagamento;
 - siano determinati parametri e tariffe allineate con i riferimenti di mercato (*benchmark*) in modo da attestare la congruenza della valorizzazione economica del servizio stesso;
 - sia sempre attestato il servizio reso a mezzo di apposita documentazione della Società beneficiaria alla Società erogatrice del servizio;
 - sia effettuato il pagamento della prestazione solo dopo la liquidazione della relativa fattura da effettuarsi a seguito della verifica che il servizio reso corrisponda sempre all'effettiva prestazione
 - siano rispettati i ruoli, i compiti e le responsabilità definiti dall'organigramma aziendale, dal sistema delle procure e delle procedure aziendali, in ossequio alla segregazione dei ruoli adottata dalla Società;
 - siano registrate tutta la documentazione relativa alle transazioni *intercompany*, in modo da garantirne sempre la tracciabilità.

SEZIONE 1

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. Le fattispecie di reato previste dagli Articoli 24 e 25, D.Lgs. 231/2001

In considerazione delle attività svolte, la Società ha valutato a rischio elevato le fattispecie di reato di cui agli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, ossia le fattispecie di reato commesse in danno della Pubblica Amministrazione, siccome modificati dalla L. 190/2012, la L. 161/2017, la L. 3/2019 ed il D.Lgs. 75/2020:

- malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, 2° comma, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. 23/12/1986 n. 898)
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-*quater* c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.);
- peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- abuso di ufficio (art. 323 c.p.).

Alla luce delle attività svolte, la Società ha valutato di essere particolarmente esposta alle seguenti fattispecie di reato di cui viene riportato il testo integrale.

(i) Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

“Chiunque, con artifizj o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro

a 1.032 euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.”

(ii) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter, comma 1, c.p.)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.”

(iii) Concussione (Art. 317 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”

(iv) Corruzione per l'esercizio della funzione (Art 318 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.”

(v) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art 319 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”⁵.

(vi) Circostanze aggravanti (Art. 319-bis c.p.)

⁵ A questo proposito, vale la pena di riportare quanto prevede l'art. 319-bis c.p. (Circostanze Aggravanti) espressamente richiamato dall'art. 25, 3° comma del d.lgs. 231/2001 in forza del quale “La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.”.

“La pena è aumentata se il fatto di cui all’articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.”

(vii) Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter c.p.)

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.”

(viii) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.”

(ix) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.”

(x) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

“Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, nell’art. 319-ter, e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.”

(xi) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 319.”

(xii) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.”

(xiii) Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.”

(xiv) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.”

(xv) Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.”

Con riferimento a questi reati, il D.lgs. 75/2020 è intervenuto sull'art. 25, D.lgs. 231/2001, prevedendo l'inserimento tra i reati presupposto ivi menzionati delle fattispecie di **peculato “semplice”** (art. 314 c.p.), **peculato “mediante l'errore altrui”** (art. 316 c.p.) e **abuso d'ufficio** (art. 323 c.p.). In accoglimento delle osservazioni formulate dalla II Commissione permanente della Camera, rese con riferimento allo schema di D.lgs., il testo definitivo prevede che l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti a questi reati sia limitata ai soli casi di danno agli interessi finanziari dell'Unione europea.

In relazione ai Reati contro la Pubblica Amministrazione sopra menzionati è opportuno precisare che:

- a) agli effetti della legge penale si considera “ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che persegue e/o realizza e gestisca interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico e manifestatesi mediante atti autoritativi;
- b) ai sensi dell’articolo:
 - 357 del Codice penale sono “*pubblici ufficiali*” coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;
 - 358 del Codice penale, sono “*incaricati di un pubblico servizio*” coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per “*pubblico servizio*” deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale;
- c) per “*rapporti indiretti*” si intendono quelli che si possono instaurare con soggetti che intrattengono notoriamente rapporti di qualsivoglia natura (parentela, affinità, coniugo, convivenza, etc.) con “*pubblici ufficiali*” ovvero “*persone incaricate di pubblico servizio*”.

2. Le Sanzioni previste in relazione ai Reati contro la Pubblica Amministrazione

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 in riferimento ai soli reati ritenuti rilevanti per la Società, elencati nel precedente paragrafo 1.

Reato	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
<ul style="list-style-type: none"> - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, 2° comma, n. 1, c.p.) - Frode informatica (art. 640-ter c.p.) 	Fino a 500 quote Da 200 a 600 quote se profitto di rilevante entità, ovvero se il danno derivato è di particolare gravità	<ul style="list-style-type: none"> - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere un pubblico servizio. - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi
<ul style="list-style-type: none"> - Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322, commi 1 e 3, c.p.) - Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) - Peculato (art. 314 c.p. c. 1) - Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.) 	Fino a 200 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.)	NO

Reato	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
- Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)		
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, comma 1, c.p.) - Pene per il corruttore (321 c.p.) - Istigazione alla corruzione (ipotesi di cui all'art. 322, commi 2 e 4, c.p.)	Da 200 a 600 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322- <i>bis</i> c.p.)	Per un periodo non inferiore a quattro e non superiore a sette anni (per le persone di cui all'art 5 comma 1 lett a) e per un periodo non inferiore a due e non superiore a quattro anni (per le persone di cui all'art 5 comma 1 lett b):
- Concussione (art. 317 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) aggravata ex art. 319-bis c.p., quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità - Corruzione in atti giudiziari se dal fatto deriva ingiusta condanna (art. 319-ter, comma 2, c.p.) - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319- <i>quater</i> c.p.)	Da 300 a 800 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322- <i>bis</i> c.p.)	- l'interdizione dall'esercizio delle attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Le principali Aree a Rischio Reato

Ai fini della commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, è necessaria l'instaurazione di rapporti di natura contrattuale o di altra natura con pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici ovvero a soggetti ad essi assimilati facenti parte dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri.

Nel corso dell'attività di analisi condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta

coinvolte, in considerazione della dell'attività svolta e dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione, la Società ha provveduto ad individuare le seguenti “**Aree a Rischio Reato**”, costituite da:

- Aree a Rischio Reato “dirette”, ossia nel cui ambito sono poste in essere attività, che per effetto di contatti diretti con i funzionari pubblici e/o incaricati di un pubblico servizio comportino il rischio di commissione di uno o più dei reati contro la Pubblica Amministrazione.
- Aree a Rischio Reato “strumentali” alla realizzazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, ossia i processi che non comportino contatti diretti, ma nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni per commettere tali reati.

Si fa presente che laddove un'area presenta le caratteristiche sia di area a rischio diretto che strumentale, onde evitare duplicazioni, la stessa è stata classificata sotto la prima tipologia.

Si riporta, di seguito, l'indicazione delle Aree a Rischio Reato individuate dalla Società in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione:

1. Aree a Rischio Reato “dirette”

- Gestione dei rapporti con l'amministrazione pubblica per verifiche, ispezioni, autorizzazioni, pratiche amministrative.
- Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali.

2. Aree a Rischio Reato “strumentali”

- Gestione acquisti di beni, servizi e consulenze.
- Gestione delle risorse umane.
- Gestione dei flussi finanziari.
- Gestione delle spese di rappresentanza.

4. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati contro la Pubblica Amministrazione individuati in precedenza e ritenuti rilevanti per la Società, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili nelle Aree a Rischio Reato individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nei successivi paragrafi 5 e 6, nel Codice Etico di Gruppo, nelle specifiche procedure aziendali del Sistema di Gestione Integrato e negli ordini di servizio:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato indicate in precedenza;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati in precedenza, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;

- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e rispetto delle norme di legge, nonché dei regolamenti vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività che comportano un rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- comunicare in forma scritta e senza indugio alcuno, al proprio riferimento gerarchico e all'Organismo di Vigilanza, eventuali situazioni che possano dar luogo ad irregolarità, violazioni e comportamenti illeciti dei quali venissero a conoscenza.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto in particolare di:

- accordare o corrispondere somme di denaro o altra utilità in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, o a loro parenti, appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore (massimo euro 50,00) e/o che abbiano un valore simbolico e/o che rientrino nella normale cortesia d'affari;
- fare promesse di qualsivoglia genere e specie (assunzione, stage, etc.) o accordare vantaggi di qualsiasi natura a favore di pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri, nonché a beneficio di altri individui o entità giuridiche comunque riconducibili alla sfera di interesse dei soggetti sopra indicati, anche se ci si trovi indotti dallo stesso funzionario pubblico oppure in uno stato di soggezione psicologica o reale tale da comportare lo stato di costrizione;
- effettuare prestazioni in favore di terzi in genere non direttamente correlate e corrispondenti a quanto contrattualmente pattuito con tali soggetti;
- accordare e corrispondere in favore di terzi somme di denaro al di fuori degli importi contrattualmente pattuiti, o distribuire regali od omaggi al di fuori delle ipotesi specificamente previste;
- accordare e corrispondere agli assegnatari di incarichi di natura professionale somme non adeguatamente proporzionate all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato, o per prestazioni non rese;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle ipotesi di reato ai sensi degli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 231 del 2001;
- effettuare pagamenti a soggetti diversi dalla controparte contrattuale;
- effettuare qualsiasi operazione che per le sue caratteristiche sia volta alla creazione di "fondi neri" come, a titolo esemplificativo, fatturazioni false, sovrappatture e doppie fatturazioni per medesime operazioni;
- in occasione di un rapporto con la Pubblica Amministrazione, influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione e/o assecondare condizionamenti e/o pressioni volti a determinare decisioni della Società non in linea con i dettami dello Statuto, delle disposizioni normative interne, del Codice Etico e del presente Modello;

- farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un consulente o da altro soggetto terzo non adeguatamente e formalmente autorizzato, ed in ogni caso nell'ipotesi in cui si possano creare situazioni di conflitto di interessi;
- fornire, redigere o consegnare ai pubblici ufficiali e/o agli incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato Italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri dichiarazioni, dati o documenti in genere aventi contenuti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi, al fine di ottenere certificazioni, permessi, autorizzazioni e/o licenze di qualsivoglia genere o specie, o conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- fornire, redigere, esibire o consegnare ai pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio (nazionali, comunitari o esteri) dichiarazioni, dati, informazioni o documenti in genere aventi contenuti volutamente artefatti, inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi, nell'ambito di qualsivoglia attività di natura imprenditoriale svolta dalla Società, tali comunque da indurre in errore il pubblico ufficiale ed avvantaggiare lo stesso o soggetti a lui riconducibili, tra i quali la Società oppure i soggetti ad essa riconducibili;
- favorire azioni del pubblico ufficiale e/o dell'incaricato di un pubblico servizio volte ad appropriarsi di denaro o cose mobili, nella sua sfera di controllo per ragioni di ufficio, al fine di ottenere vantaggi attraverso l'azione e la decisione della pubblica amministrazione;
- indurre il pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, a prendere decisioni con margini di discrezionalità non esistenti oppure di prenderli in situazioni di conflitto di interessi, in presenza quindi di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, procurando a sé o ad altri, tra i quali la Società, un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecando ad altri un danno ingiusto.

A tal fine, è obbligatorio:

- adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede in relazione a qualsiasi attività da intraprendersi nell'ambito di ogni rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede in qualsiasi rapporto che si intraprenda con la Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio;
- definire per iscritto qualsiasi tipo di rapporto con consulenti e collaboratori, determinando in forma chiara i contenuti e le responsabilità, che svolgano attività per la Società e con la Pubblica Amministrazione;
- identificare formalmente per ciascuna attività uno o più responsabili con compiti di gestione dei rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- privilegiare, nei limiti del possibile, la presenza di un secondo soggetto nel corso di riunioni ed incontri con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio;
- garantire le più opportune procedure per assicurare univoca tracciabilità ed archiviazione della documentazione relativa al rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- garantire il flusso informativo costante dal responsabile al proprio capo gerarchico diretto e, ove necessario, all'OdV;

- riferire prontamente all'OdV eventuali irregolarità e/o di indebite comportamenti del pubblico ufficiale e/o dell'incaricato di pubblico servizio che sconfini addirittura in palesi indebite pressioni.

5. Controlli preventivi nelle singole Aree a Rischio Reato “dirette”

5.1. GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PER VERIFICHE, ISPEZIONI, AUTORIZZAZIONI

5.1.1. Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- Gestione dei rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio in occasione di verifiche ispettive (Prefettura, ASL, Ispettorato del Lavoro, Agenzia delle Entrate, GdF, INPS, INAIL, ..).
- Gestione dei rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio per il rilascio e la gestione di autorizzazioni, concessioni, permessi ed altro riferiti soprattutto a pratiche amministrative, in particolare nell'ambito dell'area immobiliare.

5.1.2. Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, la Società adotta i seguenti controlli preventivi:

- Formalizzazione delle deleghe di responsabilità per la gestione dei rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio suddivise per tipologia di ispezioni e interlocutore.
- Presenza, nei limiti del possibile, di almeno due soggetti rappresentanti della Società nel caso di verifiche ispettive.
- Sottoscrizione dei verbali delle visite ispettive, redatti dai funzionari pubblici, da parte del soggetto delegato al rapporto con la Pubblica Amministrazione.
- Obbligo di informativa al superiore gerarchico dell'andamento della verifica ispettiva e dell'interlocuzione con il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio.
- Attivazione dei flussi informativi specifici verso l'OdV con riferimento, in particolare, alla comunicazione di accertamento in corso, gli esiti verifica ed eventuali anomalie rilevate nell'ambito del rapporto in corso con la Pubblica Amministrazione.

5.2. GESTIONE DEI CONTENZIOSI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI

5.2.1. Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- Gestione di contenziosi (es. partecipazione a udienze, ecc.) giudiziari e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi), compresi i contenziosi giuslavoristici e fiscali, incluso l'accesso ad atti, dichiarazioni, interrogatori, transazioni anche in corso di causa, anche tramite il ministero dei difensori di volta in volta incaricati.

5.2.2. *Controlli Preventivi*

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, la Società adotta i seguenti controlli preventivi:

- Contrattualizzazione del rapporto con il professionista, tramite apposita lettera d'incarico che prevede la definizione dei criteri di calcolo degli onorari con l'inserimento della clausola risolutiva espressa in caso di violazione del Modello ex D.Lgs. 231/01 e del Codice Etico di Gruppo adottato dalla Società.
- Gestione del rapporto con i procuratori e consulenti legali con aggiornamento periodico del contenzioso in essere.
- Attivazione dei flussi informativi specifici all'OdV (es. comunicazioni di provvedimenti da parte dell'Autorità Giudiziaria, atti di citazione di rilievo pervenuti o effettuati, evoluzioni dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali, ecc.).
- Rispetto delle procedure e delle istruzioni relative al Sistema di Gestione Integrato, laddove presenti ed applicabili.
- Attivazione dei flussi informativi specifici all'OdV, in particolar modo segnalazione di anomalie e criticità nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

6. Controlli preventivi nelle singole Aree a Rischio Reato “strumentali”

6.1. GESTIONE DI ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E CONSULENZE

6.1.1. *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta delle attività connesse a:

- Emissione della Richiesta di Acquisto (RdA).
- Valutazione della Richiesta di Acquisto (RdA).
- Selezione e valutazione dei fornitori/consulenti.
- Formalizzazione dei rapporti con i fornitori/consulenti.

6.1.2. *Controlli Preventivi*

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, la Società adotta i seguenti controlli preventivi:

- Per acquisti di particolari rilievo economico e specializzazione tecnica, espletamento di ricerche di mercato e comparazione di più offerte.
- Verifica preliminare e qualificazione attraverso analisi di informazioni reperite tramite la rete internet o altri strumenti a disposizione.

- Avvio dell'erogazione dei servizi o della ricezione dei prodotti solo dopo la formalizzazione del contratto/incarico da parte del soggetto munito di apposito potere di firma.
- Acquisizione della dichiarazione di onorabilità ed attestazione di assenza di conflitto di interessi per la parte relativa alle attività di consulenza e servizi professionali.
- Presenza nei contratti/incarichi/ordini di acquisto dell'informativa circa l'adozione del Modello della Società e del Codice Etico di Gruppo con esplicitazione dell'obbligo del rispetto e presenza di clausola risolutiva espressa in caso di sua violazione.
- Rispetto delle procedure e delle istruzioni relative al Sistema di Gestione Integrato, laddove presenti e applicabili.
- Attivazione dei flussi informativi specifici all'OdV (es. comunicazione di fuori procedura, criticità, pressioni da parte di fornitori, ecc.).

6.2. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

6.2.1. *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta delle attività connesse a:

- Gestione del processo di ricerca, selezione e assunzione del personale.
- Gestione della valutazione delle *performance* dei dipendenti, della politica retributiva e dei premi di risultato, bonus e benefit (ad es. proposte di avanzamento di carriera e/o definizione dei premi in base alle performance, assegnazione benefits, formazione, ecc.).
- Gestione amministrativa del personale (es. anagrafica dipendenti, calcolo e pagamenti di salari e stipendi, gestione anticipi e rimborsi spese, ecc.).

6.2.2. *Controlli Preventivi*

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, la Società adotta i seguenti controlli preventivi:

Gestione del processo di ricerca, selezione e assunzione del personale

- Autorizzazione, se necessaria, da parte dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale alla ricerca e selezione.
- Adozione di criteri di valutazione dei candidati rispondenti alle esigenze di oggettività e trasparenza.
- Verbalizzazione dei colloqui di selezione da parte delle funzioni competenti.
- Valutazione preventiva del potenziale conflitto di interessi e dei requisiti di onorabilità (assenza di carichi pendenti e sentenze passate in giudicato su reati sensibili alla posizioni che andrebbe a ricoprire) tramite autodichiarazione del candidato selezionato.
- Produzione da parte del neoassunto del certificato penale e dei carichi pendenti entro 6 mesi dalla data di assunzione.
- Consegna del Codice Etico di Gruppo e del MOGC al neoassunto e sottoscrizione da parte dello stesso dell'impegno alla loro osservanza e rispetto.

- Comunicazione al RSPP dell'assunzione di un dipendente per gli adempimenti correlati al D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
- Per i dipendenti in organico al momento dell'adozione del Modello, acquisizione dell'autodichiarazione dei requisiti di onorabilità ed assenza di potenziale conflitto di interessi.
- Rispetto delle procedure e delle istruzioni relative al Sistema di Gestione Integrato, laddove applicabili.
- Consegna del Codice Etico di Gruppo e del MOGC ai dipendenti in organico e sottoscrizione da parte degli stessi della ricevuta e dell'impegno alla loro osservanza e rispetto.

Gestione della valutazione delle performance dei dipendenti, della politica retributiva e dei premi di risultato, bonus e benefit

- Definizione del sistema di valutazione delle *performance* oggettivo che garantisca l'adesione ad obiettivi realistici e coerente alle responsabilità affidate ed alle attività espletate.
- Rispetto delle procedure e delle istruzioni relative al Sistema di Gestione Integrato, laddove applicabili.

Gestione amministrativa del personale

- Inserimento della nuova anagrafica del dipendente, previo controllo della correttezza dell'associazione tra nominativo e conto corrente sul quale verrà effettuato il bonifico dello stipendio.
- Definizione di limiti di spesa per viaggi e trasferte.
- Autorizzazione dell'Amministratore Delegato o altra funzione delegata ad eventuali spese in deroga.
- Autorizzazione dell'Amministratore Delegato o altra funzione delegata al rimborso delle spese sostenute e dimostrate con giustificativi in originale.
- Obbligo di rimborso al personale non dipendente unicamente tramite fattura o ricevuta fiscale corredati sempre da copia dei giustificativi.
- Verifica di congruità delle spese da rimborsare con i limiti previsti e le autorizzazioni preventive concesse.
- Autorizzazione al pagamento di stipendi e altri emolumenti economici (es. premi, benefit, ecc.) da parte dell'Amministratore Unico.
- Rispetto delle procedure e delle istruzioni relative al Sistema di Gestione Integrato, laddove applicabili.
- Attivazione dei flussi informativi specifici all'OdV (es. reportistica periodica di nuove assunzioni e/o progressioni di carriera, omissione di sottoscrizioni di impegni all'osservanza ed al rispetto del Codice Etico di Gruppo e del MOGC, comunicazioni di rimborsi spese non ordinari, ecc.).

6.3. GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI

6.3.1. *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta delle attività connesse a:

- Apertura e/o chiusura e gestione dei c/c bancari.
- Gestione degli incassi delle fatture attive.
- Verifica dello stato dei crediti e attività di sollecito dei pagamenti.
- Gestione liquidazione e pagamenti delle fatture passive.
- Gestione della cassa aziendale.

6.3.2. *Controlli Preventivi*

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, la Società adotta i seguenti controlli preventivi:

Apertura e/o chiusura e gestione dei c/c bancari

- Apertura e chiusura di conti correnti da parte dell'Amministratore Delegato o altra funzione delegata previa eventuale valutazione di opportunità/compatibilità.
- Periodiche riconciliazioni di tutti i conti correnti bancari rispetto alle evidenze contabili.
- Riconciliazione degli estratti conto delle carte di credito.

Gestione degli incassi delle fatture attive

- Verifica su incassi dell'identità tra intestatario del conto corrente, titolare del contratto e destinatario delle fatture attive (coerenza dell'IBAN).
- Incasso di fatture solo attraverso bonifici bancari.
- Divieto di incasso in contanti.
- Rispetto delle procedure e delle istruzioni relative al Sistema di Gestione Integrato, laddove applicabili.

Verifica dello stato dei crediti e attività di sollecito dei pagamenti

- Deroghe ai termini di incasso sempre motivate ed autorizzate dall'Amministratore Delegato o funzione delegata.
- Valutazione ed autorizzazione di eventuali concessioni di rateizzazioni ai debitori da parte dell'Amministratore Delegato o sua funzione delegata.
- In caso di ritardato incasso delle fatture scadute, autorizzazione di piani di rientro da parte dell'Amministratore Delegato o sua funzione delegata.

Gestione liquidazione e pagamenti delle fatture passive

- Deroghe ai termini di pagamento dei fornitori sempre motivate ed autorizzate dall'Amministratore Delegato o sua funzione delegata.
- Pagamento delle fatture dopo apposita verifica della corrispondenza con documento di trasporto e ordine di acquisto; per i servizi, della corrispondenza con dichiarazione di servizio reso.

- Verifica di corrispondenza tra IBAN del beneficiario del pagamento, titolare del contratto/ordine e fattura passiva.
- Rispetto delle procedure e delle istruzioni relative al Sistema di Gestione Integrato, laddove applicabili.

Gestione della cassa aziendale

- Aggiornamento tempestivo del giornale di cassa (entrate e uscite) con l'indicazione della dotazione iniziale e dei reintegri.
- Utilizzo del contante per acquisti tradizionalmente di cassa e comunque di importo modesto e non superiore a 100 euro;
- Divieto di anticipi/acconti di rimborsi spese per viaggi e trasferte;
- Attivazione dei flussi informativi specifici verso l'OdV (es. apertura e chiusura di c/c bancari, criticità nelle riconciliazioni, situazioni di crediti a contenzioso, pagamenti in contanti in difformità, ecc.).

6.4. GESTIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA

6.4.1. *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta delle attività connesse a:

- Gestione delle spese di rappresentanza.

6.4.2. *Controlli Preventivi*

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, la Società adotta i seguenti controlli preventivi:

- Verifica delle spese di rappresentanza sostenute (direttamente o con acconti di cassa) e della relativa documentazione giustificativa da parte dell'ufficio preposto.
- Predisposizione periodica di un quadro sinottico delle spese di rappresentanza sostenute.
- Rispetto delle procedure e delle istruzioni relative al Sistema di Gestione Integrato, laddove applicabili.
- Attivazione dei flussi informativi specifici all'OdV (es. spese straordinarie, andamento in forte crescita delle spese, ecc.).

SEZIONE 2

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

1. Le fattispecie di reato previste dall'Articolo 24-bis, D.Lgs. 231/2001

In considerazione delle attività svolte, la Società ha valutato a rischio moderato le fattispecie di reato di cui all'articolo 24-bis del D.Lgs. 231/2001, ossia le fattispecie dei delitti informatici e di trattamento illecito dei dati introdotti dalla L. 48/2008 e modificati dal D.Lgs. 7/2016 e dal D.L. 105/2019. La legge 18 marzo 2008 n. 48, nel ratificare e dare esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova serie di reati informatici (di seguito, per brevità, i **"Delitti Informatici"**). Ad alcune di tali nuove fattispecie è stata estesa la responsabilità amministrativa degli Enti, attraverso la previsione dell'art. 24-bis nel Decreto. Esse sono:

- documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche; (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies);
- violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 105/2019).

Alla luce delle attività espletate, la Società ha valutato di essere particolarmente esposta alle seguenti fattispecie di reato:

(i) Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

La norma in questione estende le fattispecie di reato previste dal capo dedicato alle falsità in atti, ai casi in cui la falsità abbia ad oggetto documenti di tipo informatico, intendendosi con "documento informatico", la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

(ii) Accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615-ter c.p.)

La norma sanziona il fatto di chi, similmente a quanto avviene per la violazione fisica del domicilio, si introduce abusivamente o si trattiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo in un sistema informatico protetto da misure di sicurezza.

L'accesso al sistema informatico è considerato abusivo quando vi sia una obiettiva violazione delle condizioni e dei limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne l'accesso.

Al pari dell'accesso, la norma punisce anche la condotta di chi si mantenga in un sistema informatico contro la volontà – sia essa espressa o tacita – del titolare del sistema.

La giurisprudenza ha ritenuto configurabile il reato anche nel caso in cui un soggetto che sia legittimato ad accedere ad un sistema e a mantenersi vi operi per conseguire finalità illecite o, comunque, diverse da quelle per cui era stato autorizzato dal titolare dello stesso sistema.

(iii) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

La norma punisce la condotta di chi fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero volontariamente le interrompe o le impedisce.

La stessa norma punisce anche chiunque riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di dette comunicazioni.

Per “intercettazione” si intende la presa di cognizione del contenuto della comunicazione, che si realizza tramite l'intromissione in questa; per “interruzione” ed “impedimento” si intende il compimento di atti idonei rispettivamente a far cessare una comunicazione in corso e ad impedire che una nuova abbia inizio.

(iv) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare impedire o interrompere comunicazioni telematiche (art. 617-quinquies)

La norma sanziona l'installazione di apparecchiature adatte ad intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico, anche quando non sia seguita da alcuna effettiva attività di intercettazione, interruzione o impedimento.

(v) Fattispecie di danneggiamento (635-bis – 635-quinquies c.p.)

Gli artt. 635-bis e seguenti sanzionano una serie articolata di fattispecie che hanno il proprio elemento comune in condotte di danneggiamento volontario di dati e sistemi informatici.

L'art. 635-bis, anzitutto, sanziona il danneggiamento volontario di programmi o dati informatici. Il comportamento punito è quello di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

L'art. 635-ter punisce chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

L'art. 635-quater punisce il danneggiamento di sistemi informatici o telematici ed in particolare il fatto di chi, ponendo in essere una delle condotte di cui all'art. 635-bis finalizzate al danneggiamento di programmi e dati, ovvero mediante l'introduzione o trasmissione di

dati, informazioni o programmi, danneggia il funzionamento di un intero sistema informatico.

L'art. 635-quinquies punisce le medesime condotte indicate dall'art. 635-quater, quando abbiano ad oggetto sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

(vi) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematica (art. 615-quater c.p.)

La norma sanziona la condotta di chi, al fine di ottenerne un profitto od arrecare un danno, abusivamente diffonde, comunica, consegna, riproduce o si procura codici, parola chiave o altri mezzi idonei a consentire l'accesso ad un sistema informatico protetto da misure di sicurezza.

(vii) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

La norma sanziona la condotta di chi, allo scopo di: (i) danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, ovvero le informazioni, i dati e i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti; ovvero (ii) favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del funzionamento del sistema, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici (cd. virus informatici)

La diffusione può avvenire sia con la messa in circolazione di virus attraverso le reti telematiche sia con la materiale introduzione degli stessi nei sistemi sia con la loro incorporazione in supporti informatici sia con la messa a disposizione di detti supporti.

2. Le sanzioni previste in relazione ai Delitti di Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001 in riferimento ai soli reati ritenuti rilevanti per la Società, elencati nel precedente paragrafo 1.

Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
Falsità in un documento informatico (art. 491 - bis c.p.)	fino a 400 quote	si: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)	da 100 a 150 quote	si: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla

		commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)	da 100 a 150 quote	si: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)	da 100 a 150 quote	si: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)	da 100 a 150 quote	si: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)	da 100 a 150 quote	si: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)	da 100 a 150 quote	si: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)	da 100 a 150 quote	si: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Le principali Aree a Rischio Reato

Devono ritenersi, astrattamente, aree a rischio di Delitti Informatici, tutte le attività di soggetti che accedono, nell'ambito delle loro competenze aziendali, alla rete informatica e ne facciano uso. In concreto, la tipologia delle fattispecie delittuose in esame consente di limitare le possibili attività illecite nell'interesse della Società alle seguenti attività:

- alterazioni e falsificazioni di documenti elettronici pubblici o privati;
- attività di spionaggio o sabotaggio per via informatica dirette a concorrenti, pubblici o privati (creazione, modifica, alterazione di dati altrui; accesso abusivo in altrui sistemi; modifiche non autorizzate e programmi altrui e loro danneggiamento);
- detenzione indebita di password di accesso a sistemi altrui;
- intercettazione fraudolenta di altrui comunicazioni informatiche; installazione di dispositivi volti a tale illecita attività; diffusione di virus...).

4. Norme di Comportamento generale in tutte le Aree a Rischio Reato

In generale, tutti i Destinatari:

- devono impiegare la rete informatica aziendale esclusivamente per scopi, operazioni e comunicazioni strettamente professionali;
- devono accedere, connettersi e scambiare dati con reti informatiche di terzi solo per ragioni professionali, nei casi e per il tempo strettamente necessari;
- devono utilizzare gli strumenti informatici ed i supporti elettronici messi a loro disposizione dalla Società ai fini esclusivamente professionali;
- devono consultare e visionare i dati informatici cui hanno accesso in ragione del ruolo e delle funzioni svolte, ed eventuali accessi che esulino dalle loro competenze e dal loro ruolo devono essere preventivamente approvati dal Responsabile IT o dal relativo Ufficio IT;
- provvedono a comunicare al Responsabile IT, all'Ufficio IT e all'Organismo di Vigilanza qualsiasi fatto, evento, anomalia che possa rendere fondato il sospetto che sia in corso un abuso informatico.

Con riferimento alla tipologia dei reati di cui alla presente Parte Speciale, una loro reale prevenzione può e deve fondarsi su due punti:

- la certa identificazione dell'identità del soggetto che di volta in volta accede ed agisce sulla rete informatica;
- misure di prevenzione di accessi alla rete da parte di soggetti terzi e non titolati, perché sia escluso che taluno possa agire in modo anonimo sulla rete informatica aziendale.

Su questi punti, vi è da rilevare che la Società ha completato gli adempimenti necessari ai fini dell'adeguamento alle previsioni del Regolamento UE 679/2019 (più noto come GDPR, *General Protection Data Regulation*). Seppure quella introdotta dal GDPR costituisca una disciplina normativa che non ha alcuna incidenza diretta sulle previsioni e sulla responsabilità previste dal Decreto, è comunque di tutta evidenza che il sistema preventivo adottato in esecuzione delle prescrizioni del GDPR – che impone l'adozione di misure di protezione dei dati, e quindi anche di sicurezza per l'accesso e l'uso dei sistemi informatici - costituisce un utile strumento anche ai fini della prevenzione dalla commissione dei reati qui in esame.

La Società ha implementato il proprio Registro dei Trattamenti, così come ha formalizzato tutte le nomine ai vari soggetti responsabili o che comunque concorrono al trattamento dei dati; a tale documentazione, alle attività, adempimenti e verifiche periodiche del sistema ivi previste la presente Parte Speciale fa espresso rinvio, rendendole parte integrante anche del Modello.

La Società ha effettuato una serie di incontri formativi destinati a tutti i dipendenti, il cui programma è già stato definito di concerto con la funzione HR, aventi ad oggetto le procedure e gli adempimenti necessari ai fini del rispetto della normativa dettata dal GDPR, a cui si aggiungeranno incontri formativi più specifici e mirati per determinati ruoli aziendali.

Quanto alla certa identificazione dell'utente che di volta in volta accede alla rete e la impiega, la Società adotta da tempo la norma secondo cui ogni utente è dotato di un account aziendale, che consente l'accesso alla rete informatica aziendale e a determinati risorse/sistemi/applicazioni, a seconda della specifica attività lavorative e del profilo di autorizzazione assegnato. L'accesso ad ogni account avviene attraverso l'impiego delle "credenziali di autenticazione", consistenti in un codice di identificazione dell'utente ("user id"), associato ad una parola chiave ("password") riservata.

La *password*:

- viene inizialmente fornita dall'Ufficio IT, al momento dell'assegnazione del dispositivo aziendale e deve essere modificata dall'utente al suo primo accesso;
- deve essere nota solo all'utente, che deve custodirla con la massima diligenza, senza divulgarla o comunicarla a terzi;
- deve essere individuata in base a specifiche regole indicate puntualmente nel *Regolamento* (numero minimo di caratteri, combinazione alfanumerica);
- deve essere modificata ad ogni termine di scadenza (3 mesi) e sostituita con una *password* differente, individuata sulla base dei medesimi criteri;
- è consigliabile evitare di annotarla in luoghi facilmente accessibili, se si ritiene necessario annotarla, deve essere conservata in un luogo sicuro e non facilmente accessibile, possibilmente lontano dalla postazione di lavoro;
- qualora vi sia il sospetto che sia stata identificata o utilizzata da terzi non autorizzati, è necessario modificarla immediatamente, segnalando senza ritardo la circostanza all'Ufficio IT.

Da un punto di vista telematico, invece, la Società previene intrusioni di terzi nella propria rete (cd. *spyware*) anche con apposito *software* anti-intrusione, soggetto al costante controllo da parte dell'Ufficio IT.

5. Controlli preventivi nelle singole Aree a Rischio Reato

5.1. GESTIONE DELLA SICUREZZA DEI DATI

La Società adotta un sistema di gestione dei dati tale per cui:

- il sistema informatico garantisce, attraverso appositi strumenti, *firewall* e controlli, la

- sicurezza dei dati da eventuali tentativi di intrusione esterne;
- siano periodicamente effettuate verifiche di *stress test* al fine di valutare l'efficacia del funzionamento dei sistemi in ottica di tutela della sicurezza dei dati;
 - siano attivate, anche tramite il sito dedicato, le più opportune informative sulla *privacy* e le necessarie richieste di consenso informato, laddove necessario;
 - siano gestite le informazioni ed i dati sensibili secondo modalità operative tali da identificare gli strumenti da attivare e gestire e le specifiche e distinte responsabilità in tema di trattamento dei dati personali:
 - ✓ nomina di un referente per la *privacy*;
 - ✓ esecuzione del Data Protection Impact Assessment (DPIA);
 - ✓ identificazione dei soggetti qualificati al trattamento dei dati (Titolare del trattamento, Responsabile del trattamento, Incaricati, ecc.)
 - ✓ obblighi di notifica all'Autorità Garante;
 - ✓ gestione delle violazioni dei dati (*Data Breach*);
 - ✓ attivazione e gestione del Registro dei Trattamenti;
 - ✓ gestione corretta ed immediata delle richieste da parte dei soggetti interessati (es. per l'esercizio del diritto alla cancellazione dei dati, il cd diritto all'oblio);
 - ✓ attivazione di adeguati flussi informativi verso l'OdV da parte del referente relativamente ai trattamenti in essere e alla prevenzione di eventuali reati, a violazioni, a comunicazioni dell'Autorità Garante e a eventuali sanzioni;
 - siano periodicamente effettuate riunioni formative e informative sul tema della tutela della *privacy*.

5.2. GESTIONE DELLA DOTAZIONE HARDWARE E SOFTWARE

La Società adotta un sistema di gestione della dotazione *hardware e software* tale per cui:

- sia vietato introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico di terzi protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto di accesso;
- sia vietato accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati di terzi, o a parti di esse, non possedendo le credenziali di accesso o mediante l'utilizzo di credenziali di altri soggetti abilitati;
- sia vietato distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad esso pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- sia vietato introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- sia vietato alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;
- sia vietato produrre e trasmettere documenti in formato elettronico contenenti dati falsi e/o alterati;
- sia vietato intercettare fraudolentemente e/o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;

- sia vietato utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (ad esempio, *virus, worm, trojan, spyware, dialer, keylogger, rootkit*) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- sia vietato detenere, procurarsi, riprodurre e/o diffondere abusivamente codici di accesso o comunque mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza;
- sia vietato procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero favorirne l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento;
- sia vietato rimuovere il software antivirus installato sugli strumenti informatici in dotazione agli utenti.

Le funzioni/unità organizzative aziendali e, in particolare, coloro i quali rivestono posizioni rilevanti nell'utilizzo e nell'amministrazione dei sistemi informatici, devono ispirare la loro azione ai seguenti principi generali:

- *Riservatezza*: garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;
- *Integrità*: garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;
- *Disponibilità*: garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

Inoltre:

- acquisizione di attestazioni dei consulenti contabili, fiscali e del lavoro (o loro fornitore del servizio informatico) relative alla sicurezza e integrità operativa (es. protezione accessi, integrità dei dati, *business continuity, disaster recovery*, ecc.) delle procedure informatiche da questi utilizzate per la gestione dei dati e le informazioni amministrative/contabili della Società;
- accesso al sistema informativo tramite autenticazione (*password* di accesso alla rete/*password* di accesso ai singoli applicativi) dei profili utente;
- attività periodica di *risk assessment*, al fine di valutare eventuali vulnerabilità per le informazioni, di tutti i sistemi aziendali ove risiedono informazioni e dati o mediante i quali sono trasmesse o trattate informazioni (dispositivi, apparati di rete, server, banche dati, applicazioni e laptop);
- aggiornamento continuo dell'antivirus per ciascun *client e server*;
- adozione di adeguati strumenti di limitazione degli accessi (*firewall e proxy*) per la protezione della rete di trasmissione dati e contro il rischio di accesso abusivo;

- segregazione delle cartelle di rete che risiedono sul file *server*, su cui sono salvati e condivisi file di lavoro con informazioni sensibili, il cui accesso è consentito al solo personale autorizzato;
- programma di diffusione delle procedure per il corretto utilizzo degli strumenti informatici e la gestione dei dati e per la gestione di apparecchiature hardware e software a tutti i livelli organizzativi;
- esistenza e diffusione delle procedure per il corretto utilizzo degli strumenti informatici e la gestione dei dati e per la gestione di apparecchiature hardware e software a tutti i livelli organizzativi; l'introduzione e l'utilizzo di hardware e di applicativi software da parte dei dipendenti deve essere preventivamente autorizzato;
- predisposizione ed esecuzione di una procedura di salvataggio dati con frequenze e modalità prestabilite;
- esistenza di procedure per il corretto utilizzo del certificato qualificato/firma digitale e della casella di posta certificata.
- installazione di dispositivi elettronici atti a preservare la sicurezza della rete esterna;
- esecuzione annuale di prove di *restore* dei *backup*;
- identificazione di tutte le attività svolte con evidenza storica delle transazioni a sistema e dell'utente che le ha effettuate (*log* delle transazioni/ *audit trail*).

In aggiunta a quanto sopra, la Società intende adottare una procedura interna, denominata *Regolamento per l'utilizzo dei beni aziendali*, che detta in maniera analitica e dettagliata le regole volte a garantire la sicurezza e l'integrità dei beni aziendali, tra cui rientrano gli apparati informatici e telematici, il sistema informatico e i servizi di *Information & Communication Technology*, la tecnologia fissa e mobile, la posta elettronica, le connessioni a reti di comunicazione elettronica di qualsiasi tipo, i *software* di proprietà dell'azienda o a questa conferiti in licenza d'uso, i *personal computer* e gli apparati portatili. La procedura, che si coordina ed integra con le previsioni del Codice Etico di Gruppo adottato dalla Società, è indirizzata non solo ai dipendenti ma anche a tutti i collaboratori di della Società, e disciplina l'uso degli *account* degli utenti (incluse la gestione e l'assegnazione delle credenziali di autenticazione); dei dispositivi fissi e portatili; della posta elettronica; le modalità di navigazione in internet, nonché le verifiche approntate dall'azienda per monitorare e il corretto uso di tutti i beni aziendali. Del resto, il rispetto dei beni aziendali e la tutela della loro integrità sono principi ribaditi anche dal Codice Etico di Gruppo.

Al fine di garantire il rispetto delle regole di comportamento qui illustrate, anche il fine del miglioramento costante del sistema, la Società anche attraverso l'Ufficio IT della Controllante, ovvero attraverso consulenti e/o loro incaricati, effettua controlli periodici per verificare la corretta applicazione del *Regolamento* in esame.

SEZIONE 3

DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

1. Le fattispecie di reato previste dall'Articolo 24-ter, D.Lgs. 231/2001

In considerazione delle attività svolte, la Società ha ritenuto a rischio medio le fattispecie di reato di cui all'articolo 24-ter del D.Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 2 della Legge 15 luglio 2009, n. 94, avente ad oggetto le “*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*”, modificato dalla L. 69/2015, richiama le fattispecie di reato di seguito elencate (di seguito, per brevità, i “**Delitti di Criminalità Organizzata**”):

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/90);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

In considerazione dell'attività svolta, la Società ha valutato di essere particolarmente esposta alle seguenti fattispecie di reato di cui viene riportato il testo integrale.

(i) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.”

(ii) Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.)

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.”

(iii) Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose

“Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Per i delitti di cui all'articolo 416-bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella

raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà. Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma.”

(iv) Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

“Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.”

2. Le sanzioni previste in relazione ai Delitti di Criminalità Organizzata

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 24-ter del D.Lgs. 231/2001 con particolare riferimento ai reati rilevanti per la Società indicati al precedente paragrafo 1.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Associazione per delinquere (art. 416, comma 6, c.p.) Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis, c.p.) Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)	Da 400 a 1000 quote	Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231 del 2001: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
		prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001.
Associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione del comma 6, c.p.)	Da 300 a 800 quote	<p>Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231 del 2001:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001.</p>

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Le principali Aree a Rischio Reato

I Delitti di Criminalità Organizzata possono essere commessi in genere in qualsiasi area aziendale e possono coinvolgere tutte le funzioni aziendali, indipendentemente dall'attività svolta, avvalendosi proprio del vincolo associativo.

L'insidia dei reati associativi deriva dalla circostanza che essi, oltre a rappresentare la porta di ingresso di ulteriori reati anche non presupposto della responsabilità amministrativa, trovano la loro "linfa" dalla circostanza che, in presenza di una struttura societaria, è presente, in

termini formali e riconosciuti, una stabile associazione che potrebbe rappresentare il vincolo associativo. Motivo per cui occorre che l'organizzazione si muova con chiare responsabilità e compiti delegati formalizzati e conosciuti all'interno ed all'esterno.

In relazione poi al *business* della Società⁶, caratterizzato da numerosi fenomeni di infiltrazioni mafiose, rilevano le c.d. *white list* previste dalla legge n. 190/2012 e disciplinate dal DPCM del 18 aprile 2013, entrato in vigore il 14 agosto 2013. In attuazione di questa disciplina, presso le Prefetture è stato istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List").

L'iscrizione nell'elenco soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio dell'attività per cui è stata disposta l'iscrizione ed è valida per dodici mesi, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.

Al riguardo, si rileva che la mancata valutazione di tali indici di rischio può determinare l'accertamento di un'ipotesi concorsuale in ordine a gravi reati presupposto. In questi casi, peraltro, non si può escludere il rischio che l'impresa committente venga coinvolta a titolo di colpa nei reati intenzionalmente compiuti dalle imprese criminali, per aver trascurato di valutare in via preliminare il suo potenziale partner alla luce delle specifiche indicazioni di pericolosità previste dalla legge.

In questo senso, si richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui "È ammissibile il concorso colposo nel delitto doloso sia nel caso di cause colpose indipendenti, che nel caso di cooperazione colposa, purché, in entrambe le ipotesi, il reato del partecipe sia previsto anche nella forma colposa e nella sua condotta siano effettivamente presenti tutti gli elementi che caratterizzano la colpa. È, pertanto, necessario che il soggetto sia titolare di una posizione di garanzia o di un obbligo di tutela o di protezione e che la regola cautelare dal medesimo inosservata sia diretta ad evitare anche il rischio dell'atto doloso del terzo, risultando dunque quest'ultimo prevedibile per l'agente" (Cass., IV Sez. pen., sent. n. 34285 del 2011).

Il concorso nel reato può rilevare ai fini della responsabilità dell'ente anche nella particolare ipotesi del c.d. concorso dell'*extraneus* nel reato "proprio". In particolare, la responsabilità in concorso - ai sensi dell'art. 110 c.p. - dell'*extraneus* può ricorrere laddove costui, consapevole della particolare qualifica soggettiva del suo partner criminale concorra nella condotta di reato proprio a quest'ultimo ascrivibile. In tal caso, l'*extraneus* risponderà in

⁶ Le attività imprenditoriali iscrivibili nell'elenco prefettizio sono espressamente individuate nell'art.1, co. 53 della legge n. 190/2012: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporto per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri. L'iscrizione è soggetta alle seguenti condizioni: i) assenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67, d. lgs. n. 159/2011; ii) assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art. 84, co. 3, d. lgs. n. 159/2011.

concorso del medesimo reato previsto a carico del soggetto qualificato.

4. Norme di Comportamento generale in tutte le Aree a Rischio Reato

Nell'espletamento delle proprie funzioni, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, considerati individualmente o collettivamente, tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato considerate dall'articolo 24-ter del D.Lgs. n. 231 del 2001;
- utilizzare, anche occasionalmente, la Società o una sua Funzione Aziendale allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o più dei Delitti di Criminalità Organizzata;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente agevolarne la commissione;
- effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- ricevere compensi per forniture o prestazioni inesistenti o che esulano dalla ordinaria attività d'impresa.

Alla luce di quanto sopra, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti all'art. 24-ter del D.Lgs. n. 231 del 2001 e ritenuti rilevanti per la Società, quest'ultima adotta norme di comportamento tali da:

- seguire ed applicare le indicazioni della normativa delle White List presso la Prefettura di riferimento;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e *partner* commerciali/finanziari;
- far compiere esercizi di *due diligence* tutte le volte in cui, in sede di valutazione del rischio, siano stati rilevati "indicatori di sospetto" afferenti ad una particolare relazione commerciale, come conduzione di trattative con società di nuova istituzione oppure in territori con alto tasso di infiltrazione e corruzione, presenza di intermediari, operazioni particolarmente complesse, presenza di nuovo personale sconosciuto all'ente;
- verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, e della relativa somma di denaro;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari ed ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- identificare con chiarezza l'unità organizzativa responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- adottare adeguati programmi di formazione ed informazione del personale,
- rendere i processi operativi segregati e secondo *work-flow* definiti e conosciuti.

5. Controlli preventivi nelle singole Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire la commissione dei reati previsti all'art. 24-*ter* del D.Lgs. n. 231 del 2001, sono stati ritenuti applicabili alla Società i principi ed i protocolli generali di cui alla prima parte della presente Parte Speciale, nonché i controlli preventivi relativi alle Aree a Rischio Reato individuate negli altri gruppi di reato. Si rimanda quindi alle altre sezioni della presente Parte Speciale.

SEZIONE 4

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

1. Le fattispecie di reato previste dall'Articolo 25-*bis*.1, D.Lgs. n. 231 del 2001

In considerazione delle attività svolte, la Società ha ritenuto a rischio medio le fattispecie di reato di cui all'articolo 25-*bis*.1 del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dall'articolo 15 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 richiama le fattispecie di reato di seguito elencate (di seguito, per brevità, i “**Delitti contro l'industria ed il commercio**”):

- “Turbata libertà dell'industria o del commercio” - art. 513 c.p.;
- “Illecita concorrenza con minaccia o violenza” - art. 513-*bis* c.p.;
- “Frodi contro le industrie nazionali” - art. 514 c.p.;
- “Frode nell'esercizio del commercio” - art. 515 c.p.;
- “Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine” - art. 516 c.p.;
- “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci” - art. 517 c.p.;
- “Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale” - art. 517-*ter* c.p.;
- “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari” - art. 517-*quater* c.p..

In particolare, in considerazione dell'attività svolta, la Società ha ritenuto rilevanti le prime due fattispecie di reato sebbene in astratto sia possibile che la Società possa perpetrare reati di frode e/o di vendita di prodotti non genuini, con segni mendaci o contraffatti, consegnando consapevolmente al cliente diretto prodotti con tali caratteristiche predisposti ad hoc da aziende produttrici.

(i) **Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)**

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.”

(ii) **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.)**

*“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.”*

(iii) **Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)**

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento

all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 .

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.”

(iv) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

“Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.”

(v) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.”

(vi) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.”

(vii) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma⁷.

⁷ Ai sensi dell'art. 474-bis c.p. “Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti. Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell'art. 322-ter. Si applicano le disposizioni dell'art. 240, 3° e 4° comma, se si tratta di cose che

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”

(viii) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (517-*quater* c.p.)

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.”

2. Le sanzioni previste in relazione ai Delitti di falsità in strumenti o segni di riconoscimento e contro l'industria ed il commercio

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste per i reati di cui all'articolo 25-*bis*.1 del D.Lgs. n. 231 del 2001 con particolare riferimento ai reati rilevanti per la Società., indicati al precedente paragrafo 1.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)	Fino a 500 quote	nessuna

servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro VI del c.p.p.”

Ai sensi dell'art. 474-ter, 2° comma, c.p. “Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a € 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'art. 474, 2° comma, c.p.”.

Ai sensi dell'art. 517-bis c.p. “Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti. Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso”.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (517-quater c.p.)		
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)	Fino a 800 quote	Sanzioni di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Le principali Aree a Rischio Reato

Nel corso dell'attività di indagine condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta coinvolte, in considerazione della peculiarità dell'attività svolta, la Società ha provveduto ad individuare le seguenti **Aree a Rischio Reato** ai fini della commissione dei Delitti di falsità in strumenti o segni di riconoscimento e contro l'industria ed il commercio:

- Gestione del servizio di trasporto di merci.

4. Norme di Comportamento Generale nelle Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Delitti di falsità in strumenti o segni di riconoscimento e contro l'industria ed il commercio individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per la Società, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili nelle Aree a Rischio Reato individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 5, dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato indicate nel precedente paragrafo 1;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nella presente Sezione della Parte Speciale, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ai Destinatari della presente Sezione della Parte Speciale, è fatto divieto in particolare di:

- compiere atti di violenza, minaccia, sabotaggio nei confronti di società concorrenti;
- mantenere il parco dei mezzi destinati al servizio di trasporto in ottimo ed efficiente stato anche ai fini della conservazione dei prodotti trasportati;
- consegnare prodotti diversi per origine, provenienza, qualità o quantità rispetto a quello concordato;
- consegnare alimenti non genuini spacciandoli come genuini;
- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, consegnare o mettere comunque in circolazione beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale in titolarità di terzi;
- contraffare o alterare in altro modo indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari;
- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, consegnare o mettere comunque in circolazione prodotti con le indicazioni geografiche o le denominazioni di origine contraffatte;
- alterare, in qualsiasi modo, i dati quantitativi e contabili relativi al quantitativo dei prodotti consegnati.

È fatto altresì obbligo ai Destinatari della presente Sezione della Parte Speciale: di

- svolgere con la massima diligenza e accuratezza tutte le necessarie fasi del servizio di trasporto e di consegna al cliente;
- vigilare sempre con attenzione sulla tipologia e quantità di prodotto caricato sul mezzo e consegnato al cliente;
- verificare la conformità della merce consegnata al cliente rispetto a quanto concordato con lo stesso.

5. Controlli preventivi nelle singole Aree a Rischio Reato

5.1. GESTIONE DEL SERVIZIO

5.1.1. Controlli preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, la Società adotta i seguenti controlli preventivi:

- Verifica a campione del buono stato di conservazione degli imballaggi dei prodotti da consegnare.
- Utilizzo di apposite *check-list* basate su standard predefiniti espressamente validati.
- Verifica della corrispondenza tra ordine e DDT (documento di trasporto).
- Formazione di una *task force* per il controllo a campione ed a sorpresa.
- Esecuzione dei controlli di prerequisite dei mezzi di trasporto secondo prescrizioni del sistema qualità:
 - o Pulizia e sanificazione: controlli microbiologici, chimici, fisici e visivi;
 - o Controllo degli Infestanti: controlli fisici e visivi;
 - o Manutenzione impianti: controlli fisici e visivi;
 - o Monitoraggio corpi estranei e contaminazioni fisiche: controlli fisici e visivi;

- Requisiti d'igiene del personale: controlli microbiologici, fisici e visivi;
 - Mantenimento del freddo: controlli fisici e visivi;
 - Controllo degli allergeni: controlli fisici e visivi;
 - Dispositivi di security e controllo antisabotaggio: controlli fisici e visivi.
- Esecuzione da parte delle funzioni societarie incaricate di un controllo di corrispondenza a livello di quantità e prezzo tra ordine di vendite e DDT di uscita merce, prima di procedere alla relativa fatturazione.

SEZIONE 5

REATI SOCIETARI

1. Le fattispecie di reato previste dall'Articolo 25-ter, D.Lgs. 231/2001

In considerazione delle attività svolte, la Società ha ritenuto a rischio elevato le fattispecie di reato di cui all'articolo 25-ter del D.Lgs. 231/2001, introdotto dal D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, e successive modifiche e integrazioni introdotte dalla Legge 190/2012, la Legge 69/2012 e la Legge 38/2017. Le fattispecie di reato (di seguito, per brevità, i “**Reati Societari**”) sono di seguito elencate:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis)
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.).

La Società ha valutato di essere particolarmente esposta alle seguenti fattispecie di reato di cui viene riportato il testo integrale.

(i) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

“Fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

(ii) Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.”

(iii) Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

*“1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.
3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.”*

(iv) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”

(v) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato.”

(vi) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.”.

(vii) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”

(viii) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”

(ix) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.”

(x) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis)

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o

degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.”

(xi) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

“1. Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

Con riferimento alle fattispecie elencate, occorre tenere presente che, nel caso in cui gli esecutori materiali dei Reati Societari c.d. propri, siano diversi dai soggetti espressamente indicati dalla legge, la falsità deve essere consapevolmente condivisa dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci e/o dai liquidatori, perché il reato sia configurabile e sorga la responsabilità dei soggetti “qualificati” per i quali i reati si definiscono propri.

2. Le sanzioni previste in relazione ai Reati Societari

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 25-ter del D.Lgs. 231/2001 con particolare riferimento ai soli reati rilevanti per la Società, indicati al precedente paragrafo 1.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Da 200 a 400 quote	Nessuna
Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)	Da 100 a 200 quote	Nessuna
Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)	Da 200 a 360 quote	Nessuna
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	Da 200 a 360 quote	Nessuna
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	Da 200 a 260 quote	Nessuna
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	Da 200 a 360 quote	Nessuna
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	Da 300 a 660 quote	Nessuna

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	Da 200 a 360 quote	Nessuna
Corruzione tra privati (art.2635 c.c. comma 3)	Da 400 a 600 quote	a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis)	Da 200 a 400 quote	
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	Da 300 a 660 quote	Nessuna

Per la commissione dei reati di cui all'art. 25-ter comma 1, qualora l'ente consegua un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Le principali Aree a Rischio Reato

Nel corso dell'attività di indagine condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta coinvolte, in considerazione della peculiarità dell'attività svolta, la Società ha provveduto ad individuare le seguenti principali **Aree a Rischio Reato** ai fini della commissione dei Reati Societari:

- Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze.
- Gestione delle risorse umane.
- Amministrazione, contabilità e bilancio.
- Gestione dei flussi finanziari.
- Operazioni straordinarie e sul capitale.

4. Norme di Comportamento Generale nelle Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Societari individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per la Società, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili nelle Aree a Rischio Reato individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 5, dal Codice Etico di Gruppo, dal Sistema di Gestione Integrato, dalle specifiche procedure aziendali e dagli ordini di servizio:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato riportate nel precedente paragrafo 1;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 1, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;
- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e rispetto delle norme di legge, nonché dei regolamenti vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, gestione delle scritture contabili e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- comunicare all'Organismo di Vigilanza, le eventuali omissioni, falsificazioni o irregolarità contabili delle quali venissero a conoscenza.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i Destinatari della presente Sezione della Parte Speciale, sono tenuti, in particolare, a:

- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società. A questo proposito, ai Destinatari è fatto divieto in particolare di:
 - ✓ fornire, redigere o trasmettere dati o documenti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o non rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - ✓ alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla predisposizione e stesura dei documenti societari di natura patrimoniale, economica e finanziaria;
 - ✓ illustrare dati ed informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività;
 - ✓ omettere di comunicare dati ed informazioni, espressamente richiesti dalla normativa vigente, aventi ad oggetto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - ✓ proporre o accettare la richiesta di acquistare un prodotto bancario (ad esempio l'apertura di conto corrente bancario, un prodotto assicurativo,...) al solo fine di ingraziarsi la banca ed agevolare il buon esito di un'operazione aziendale;

- osservare rigorosamente tutte le norme poste a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere. A questo proposito, ai Destinatari è fatto divieto in particolare di:
 - ✓ restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - ✓ ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o da destinare per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
 - ✓ effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
 - ✓ procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
 - ✓ acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dei casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
 - ✓ ripartire i beni sociali tra i soci - in fase di liquidazione - prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- mettere a disposizione dei soci e degli altri organi sociali tutta la documentazione sulla gestione della Società necessarie ad effettuare le attività di controllo legalmente attribuite agli stessi. A questo proposito, ai Destinatari è fatto particolare divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, o comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci e degli altri organi di controllo, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti;
- evitare posizioni di conflitto di interessi con la società controllante nell'ambito della stipula di contratti infragruppo o con soggetti giuridici esterni che comunque impattino le altre società del Gruppo;
- garantire il regolare funzionamento ed andamento della Società e degli organi sociali, agevolando ed assicurando tutte le forme di controllo interno sulla gestione sociale previste dalla legge nonché favorendo la libera formazione ed assunzione delle decisioni della Società. A questo proposito, ai Destinatari è fatto particolare divieto di:
 - ✓ tenere condotte che impediscono materialmente, o che comunque ostacolano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte dei soci;
 - ✓ porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
 - ✓ rispettare ed osservare rigorosamente tutte le previsioni di legge a tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- promuovere principi di condotta volti a prevenire la possibilità che vi sia, per ottenere un vantaggio concorrenziale, l'autonoma adozione di iniziative e metodi commerciali corruttivi o volti ad istigare la corruzione; una concorrenza efficace deve essere al contempo del tutto lecita, è ciò è considerato elemento decisivo del mantenimento del rapporto fiduciario; pertanto, è necessario che le modalità per l'esercizio dell'attività commerciale sia necessariamente effettuate, da parte delle direzioni competenti, nel più assoluto rispetto delle regole di *fair play* e deontologia commerciale;

- è pertanto fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di promuovere o dare luogo ad attività aziendali con condizioni e modalità differenti rispetto a quelle determinate dalle politiche di Gruppo, adottando autonomamente iniziative di natura corruttiva che siano in aperta violazione con l'impostazione delle stesse.

5. Controlli preventivi nelle singole Aree a Rischio Reato

5.1. GESTIONE ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E CONSULENZE

5.1.1. Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- Emissione della Richiesta di Acquisto (RdA).
- Valutazione della Richiesta di Acquisto (RdA).
- Selezione e valutazione dei fornitori/consulenti.
- Formalizzazione dei rapporti con i fornitori/consulenti.

5.1.2. Controlli preventivi

Per i singoli controlli preventivi posti in essere dalla Società, si rimanda alla Sezione 1 del presente documento "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

5.2. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

5.2.1. Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- Gestione del processo di ricerca, selezione e assunzione del personale.
- Gestione della valutazione delle *performance* dei dipendenti, della politica retributiva e dei premi di risultato, bonus e benefit (ad es. proposte di avanzamento di carriera e/o definizione dei premi in base alle *performance*, assegnazione benefits, formazione, ecc.).
- Gestione amministrativa del personale (es. anagrafica dipendenti, calcolo e pagamenti di salari e stipendi, gestione anticipi e rimborsi spese, ecc.).

5.2.2. Funzioni Aziendali coinvolte

Le principali Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- CdA
- Amministratore Delegato
- Direttore Generale
- Direttore Innovazione e Sviluppo Risorse Umane, Organizzazione e QAS
- Direttore Risorse Umane e Legale

- Responsabile Sviluppo Organizzativo

5.2.3. Controlli preventivi

Per i singoli controlli preventivi posti in essere dalla Società, si rimanda alla Sezione 1 del presente documento “Reati contro la Pubblica Amministrazione”.

5.3. AMMINISTRAZIONE, CONTABILITA' E BILANCIO

5.3.1. Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- Gestione della contabilità generale (piano dei conti, registrazione fatture passive e fatture attive, gestione dei conti, ecc.).
- Valutazione e registrazione delle scritture di rettifica e predisposizione del bilancio di verifica.
- Processo di consolidamento del Bilancio del Gruppo.
- Attività del Revisore Legale.
- Predisposizione del progetto di Bilancio, della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione.
- Rilascio della *management letter* del Revisore Legale
- Approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea.

5.3.2. Controlli preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, la Società adotta i seguenti controlli preventivi:

- Separazione soggettiva tra chi gestisce le attività operative, chi assicura le evidenze contabili e chi è tenuto a svolgere i controlli previsti dalla legge e dalle procedure.
- RegISTRAZIONI dei fatti di rilevanza economica, finanziaria e patrimoniale coerenti ai principi contabili adottati e supportate da documentazione in linea con la normativa civilistica e fiscale.
- Restrizione degli accessi al sistema contabile-gestionale per i soli addetti autorizzati.
- Obbligo del sistema contabile amministrativo di mantenere evidenza e tracciare ogni eventuale cancellazione e modifica dei dati registrati.
- Salvaguardia dei dati amministrativi e contabili secondo procedure di *back-up* e/o *disaster recovery*.
- Riconciliazione degli estratti conto bancari con le evidenze contabili.
- In sede di chiusura di bilancio, definizione di criteri e procedure atte a valutare le poste estimative: ad es. valutazione dei crediti in linea con l'evoluzione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali anche attraverso la creazione e l'utilizzo dei fondi rischi da appostare al passivo dello stato patrimoniale.
- Messa a disposizione del Revisore Legale delle informazioni e dei dati contabili per la predisposizione della *management letter*.

- Messa a disposizione dell'Assemblea, con ragionevole anticipo rispetto alle scadenze civilistiche e fiscali, dei progetti di bilancio della Società ed i documenti contabili di supporto per l'approvazione.
- Attivazione dei flussi informativi specifici all'OdV (es. comunicazione di eventuale maggior termine per approvazione del Bilancio, approvazione del Bilancio, verbali CdA e Assemblea, ecc.).

In ordine alla scelta della società di revisione, saranno seguiti questi accorgimenti:

- in ogni caso di modifica dell'incarico per la revisione, la Società curerà l'immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza del nominativo della società di revisione prescelta, nonché delle valutazioni e delle considerazioni che l'hanno determinata;
- la Società comunicherà inoltre sistematicamente e tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi altro incarico specifico che sia attribuito alla società di revisione, nonché ogni ulteriore notizia rilevante circa il rapporto con la società di revisione;
- in generale, è vietato concludere con la società di revisione prescelta qualsiasi contratto di consulenza.

Quanto, invece, allo svolgimento dell'attività di controllo sulla gestione sociale, la Società si atterrà alle seguenti regole di comportamento:

- curare la tempestiva trasmissione alla società di revisione e a ogni altro soggetto che legittimamente eserciti poteri di controllo, di tutti i dati e di tutte le informazioni necessarie alle loro attività;
- favorire riunioni periodiche e confronti tra società di revisione e Organismo di Vigilanza su questioni relative all'osservanza delle regole e delle procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte degli Amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti.

Per quanto riguarda, in particolare, l'attività della società di revisione:

- dovrà essere consentito al responsabile della società di revisione di prendere contatto, in ogni occasione lo ritenga opportuno, con l'Organismo di Vigilanza per verificare e analizzare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità;
- dovrà essere esplicitamente vietata la possibilità della stipulazione di contratti di lavoro autonomo o subordinato con dipendenti delle società che effettuano la revisione contabile delle società del Gruppo per un congruo lasso di tempo dopo la scadenza del contratto tra la Società e la società di revisione o dopo l'interruzione del rapporto del dipendente con la società di revisione.

5.4. GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI

5.4.1. *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta delle attività connesse a:

- Apertura e/o chiusura e gestione dei c/c bancari.
- Gestione degli incassi delle fatture attive.
- Verifica dello stato dei crediti e attività di sollecito dei pagamenti.
- Gestione liquidazione e pagamenti delle fatture passive.
- Gestione della cassa aziendale.

5.4.2. *Controlli preventivi*

Per i singoli controlli preventivi posti in essere dalla Società, si rimanda alla Sezione 1 del presente documento “Reati contro la Pubblica Amministrazione”.

5.5. OPERAZIONI STRAORDINARIE E SUL CAPITALE

5.5.1. *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta delle attività connesse a:

- Operazioni straordinarie (investimenti e disinvestimenti in beni strumentali, acquisizione e dismissione di *asset*, cessione e affitti di rami di azienda, ecc.);
- Operazioni sul capitale sociale (aumento di capitale, ingresso di nuovi soci, ecc.);

5.5.2. *Controlli Preventivi*

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, la Società adotta i seguenti controlli preventivi:

- Analisi approfondita delle motivazioni dell'operazione straordinaria o sul capitale.
- Oltre all'acquisizione delle necessarie approvazioni interne, effettuazione di perizie relative all'oggetto dell'operazione effettuate da soggetti dotati di adeguata idoneità professionale.
- Valutazione preliminare dell'eventuale impatto sul bilancio dell'operazione rispetto ai valori di carico iscritti in contabilità.
- Valutazione di impatto finanziario dell'operazione.
- Verifica reputazionale della Società e delle persone fisiche con i quali si intende effettuare l'operazione attraverso l'acquisizione di opportune informazioni, anche reperite tramite la rete internet.
- Approvazione ai massimo livelli di ogni operazione straordinaria o sul capitale.
- Verifica, ai fini della registrazione in contabilità, di completezza, inerenza e correttezza della documentazione a supporto dell'operazione straordinaria.
- Attivazione dei flussi informativi specifici all'OdV (es. comunicazione delle operazioni sul capitale e straordinarie, invio delle informazioni sulle operazioni, verbali di approvazione degli organi sociali, ecc.).

SEZIONE 6

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ' INDIVIDUALE

1. Le fattispecie di reato previste dall'Articolo 25-quinquies, D.Lgs. 231/2001

In considerazione delle attività svolte, la Società ha valutato a rischio medio la realizzazione della fattispecie dei reati di cui all'articolo 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001, introdotto dalla Legge. n. 228/2003 e modificato dalla Legge. n. 199/2016, **che** richiama le fattispecie di reato di seguito elencate (di seguito, per brevità, i **“Delitti contro la personalità individuale”**):

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- tratta di persone (art. 601 c.p.)
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

In particolare, la Società intende sviluppare politiche e procedure volte a contrastare e prevenire la seguente fattispecie di reato di cui viene riportato il testo integrale.

(i) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.”

2. Le sanzioni previste in relazione ai Delitti contro la personalità individuale

Si riporta di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001 a carico dell'ente, qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi allo stesso ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)	Da 400 a 1000 quote	Per un periodo non inferiore a un anno: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi

3. Le principali Aree a Rischio Reato

Nel corso dell'attività di indagine condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta coinvolte, in considerazione della peculiarità dell'attività svolta, la Società ha provveduto ad individuare le seguenti **Aree a Rischio Reato** ai fini della commissione dei Delitti contro la personalità individuale:

- ✓ Gestione delle risorse umane e degli autisti.

4. Norme di Comportamento Generale nelle Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Delitti contro la personalità individuale individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per la Società, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili nelle Aree a Rischio Reato individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 5, dal Codice Etico, dalle specifiche procedure aziendali, previste se del caso dal Sistema di Gestione Integrato, e dagli ordini di servizio:

- a) astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato indicate nel precedente paragrafo 1;
- b) astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 1, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

5. Controlli preventivi nelle singole Aree a Rischio Reato

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, oltre a ciò che è previsto nella sezione 1 della presente Parte Speciale dedicata ai Reati contro la Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001), la Società adotta i seguenti controlli preventivi:

- Valutazione costante e stringente delle condizioni economiche e contrattuali alla base del rapporto con altri autotrasportatori, padroncini e singoli autisti.
- Per quanto attiene alla gestione dei contratti di appalto:
 - ✓ Verifica costante dell'organizzazione di stabile mezzi e risorse da parte dell'appaltatore.
 - ✓ Monitoraggio costante delle condizioni dei lavoratori rientranti nell'appalto.
 - ✓ Verifica della formalizzazione e presenza costante di un soggetto rappresentante dell'appaltatore con il quale dialogare per la gestione dell'appalto.
 - ✓ Presenza di procedure dell'appaltatore relative alla gestione del suo personale indipendenti rispetto alle politiche e procedure di gestione del personale della Società.
 - ✓ Osservanza da parte dell'appaltatore delle procedure relative alla sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, con valutazione anche dei rischi di interferenza, nonché della dotazione dei dispositivi per la protezione individuale dei propri dipendenti.
 - ✓ Presenza di chiare evidenze (badge, indumenti di lavoro, ...) sulla gestione separata dei lavoratori della Società da quelli dell'appaltatore.
 - ✓ Interlocazione esclusiva della Società con il referente dell'appaltatore per eventuali criticità nell'ambito della gestione del contratto di appalto.
- Attivazione dei flussi informativi specifici all'OdV (es. comunicazione di attivazione di appalti o somministrazione di forza lavoro, criticità nel rapporto con il fornitore, ecc.).

SEZIONE 7

REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

1. Le fattispecie di reato previste dall'Articolo 25-septies, D.Lgs. 231/2001

La presente Sezione della Parte Speciale riguarda i reati previsti dall'articolo 25-septies del D.Lgs. 231/2001 (di seguito, per brevità, i “**Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro**”) introdotti dall'art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 e modificati dalla Legge n. 3/2018, in forza del quale la responsabilità amministrativa per gli Enti deriva dalla commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime derivanti da violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In questa sede è opportuno ricordare che il decreto legislativo n. 81 del 2008 (Testo Unico in materia di Sicurezza ed igiene del lavoro, di seguito, per brevità, il “**TUS**”) ha stabilito un contenuto minimo essenziale del modello organizzativo in questa materia. L'articolo 30 del TUS, infatti, dispone che:

“Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*

Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte

violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico."

La norma, pertanto, comporta che, per espressa volontà del Legislatore, debbano essere considerate "a rischio" e debbano essere presidiate, a prescindere da ogni valutazione di merito sulla concreta possibilità di realizzazione di reati, le aree e le attività indicate ed interessate dall'articolo stesso.

In tema di reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'art. 25-septies del Decreto, prevede e regola i casi di "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro".

Ai sensi dell'art. 25-septies del Decreto:

"In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi."

Ai sensi dell'art. 55, comma 1 e 2, d.lgs. 81/2008 (TUS):

"1. È punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 Euro il datore di lavoro:

a) per la violazione dell'art. 29, comma 1;

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b, o per la violazione dell'articolo 34, comma 2.

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f).

b) in aziende che svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'art. 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni e da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200, uomini giorno.”

Le sanzioni a carico dell'Ente, che operi alle condizioni previste dall'art. 55, comma 2, TUS, sono perciò più severe laddove siano mancate:

- la valutazione dei rischi;
- l'adozione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.), lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.) si configura con il fatto di aver cagionato, per colpa, la morte di un uomo oppure di aver cagionato, per colpa, una lesione personale dalla quale è derivata una malattia grave⁸ o gravissima⁹.

Il reato costituisce presupposto della responsabilità amministrativa degli enti soltanto se commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In genere, i reati considerati dal Decreto sono dolosi, ossia posti in essere volontariamente dal soggetto con quello scopo specifico, e il modello organizzativo ha una funzione di esimente della responsabilità della Società se le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il modello.

I reati considerati in questa Sezione della Parte Speciale sono invece di natura colposa, ossia conseguenza di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e regolamenti da parte dell'autore del reato, e pertanto la funzione di esimente del modello organizzativo, è rappresentata dall'introduzione di previsioni volte a far sì che i Destinatari pongano in essere una condotta (non accompagnata dalla volontà dell'evento morte/lesioni personali) rispettosa delle procedure previste dal sistema di prevenzione e protezione ai sensi del TUS, congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal modello organizzativo.

Si tratta di uno dei pochi casi (unitamente agli illeciti ambientali) in cui il presupposto per la responsabilità dell'ente è ancorato ad un fatto colposo e non doloso; ciò comporta la necessità di valutare i rischi secondo parametri differenti rispetto a quelli utilizzati per la responsabilità dolosa.

8 In forza del disposto di cui all'art. 583, comma 1, c.p.: *“la lesione personale è grave, e si applica la pena da tre a sette anni:*

- 1) *se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*
- 2) *se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (...).”*

9 In forza del disposto di cui all'art. 583, comma 2, c.p.: *“la lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:*

- 1) *una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- 2) *la perdita di un senso;*
- 3) *la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*
- 4) *la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.”*

Non mancano perplessità in ordine al requisito d'imputabilità oggettiva a carico dell'ente, vale a dire l'interesse o il vantaggio derivanti dal reato. Trattandosi di fatti colposi non è agevole individuare quale vantaggio o interesse possa derivare ad un ente dal fatto della morte o delle lesioni di un dipendente determinate da colpa.

A tal proposito, si tende ad individuare nella condotta, piuttosto che nel reato, i parametri di riferimento per far sorgere la responsabilità dell'ente. Il vantaggio o l'interesse deriverebbero, di conseguenza, non dal fatto della morte o delle lesioni, ma dall'utilità conseguita (ad esempio il risparmio in termini di spesa oppure una maggiore produttività) dalla condotta negligente causalmente correlata all'evento.

I reati considerati nell'art. 25-septies del Decreto sono riportati di seguito:

(i) Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.”

(ii) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima [c.p. 583], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.”

È necessario precisare che, ai sensi dell'art. 583 comma 1 c.p., la lesione personale è da considerarsi "grave" se: (i) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni; (ii) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è, invece, considerata "gravissima", ai sensi del medesimo art. 583 comma 2 c.p., se dal fatto deriva: (i) una malattia certamente o probabilmente insanabile; (ii) la perdita di un senso (iii) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà dell'uso della parola (iv) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

2. Le sanzioni previste in relazione ai Reati di Omicidio Colposo o Lesioni Gravi o Gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 25-septies del Decreto a carico della Società qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo 1, derivi un interesse o un vantaggio all'Ente, sia pur non direttamente correlato alla commissione delle fattispecie di reato individuate dal Decreto, per le ragioni illustrate nel precedente paragrafo 1.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
– Omicidio colposo (589 del codice penale) con violazione dell'articolo 55, comma 2, del TUS	1000 quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività Da tre mesi a un anno
– Omicidio colposo (589 del codice penale) con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Da 250 a 500 quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività Da tre mesi a un anno
– Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, 3° comma del codice penale)	Fino a 250 quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività Fino sei mesi

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Le principali Aree a Rischio Reato

Le principali aree aziendali a potenziale rischio reato relativamente alle fattispecie di cui all'art.25-septies del D.Lgs. 231/01 sono identificate e valutate nell'ambito dei documenti

aziendali di valutazione dei rischi, predisposti ai sensi della normativa di riferimento e costantemente aggiornati in relazione all'evoluzione delle caratteristiche dell'attività produttiva. Tuttavia, come precisato dalle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01, non è possibile limitare aprioristicamente alcun ambito di attività, dal momento che tale casistica di reati può, di fatto, investire la totalità delle componenti aziendali. In altri termini, i reati oggetto della presente Parte Speciale potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno all'azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Poiché la valutazione dei rischi rappresenta l'adempimento cardine per la garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e poiché costituisce il principale strumento per procedere all'individuazione delle misure di tutela, siano esse la riduzione o l'eliminazione del rischio, l'operazione di individuazione e di rilevazione dei rischi deve essere effettuata con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza.

Il Modello, pertanto, prevede un costante aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi previsto dagli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/08 (di seguito "DVR"), fornendo così evidenza del suo continuo adeguamento e della sua completezza.

Nello specifico, la Società ha provveduto a predisporre l'ultimo aggiornamento del DVR (sede di Usmate) il 08/04/2020 (Rev. 2/2020), nel quale sono stati identificati i rischi di infortunio e le correlate misure antinfortunistiche riconducibili alle seguenti attività:

Luogo: Autotrasporti Brivio & Viganò

- Attività gestionali salute e sicurezza
- Gestione e conduzione area di ricarica batterie carrelli elevatori elettrici.

Luogo: Area autorimessa e area parcheggio

- Attività di carrellista
- Carico/scarico/immagazzinamento/movimentazione

Luogo: Trasporto conto terzi in esterno

- Trasporto
- Operatore presso cella freezer
- Operatore presso cella frigorifera
- Carico/scarico/immagazzinamento/movimentazione
- Operazioni di rifornimento carburante

Nell'ambito della valutazione dei rischi e delle identificazione e applicazione delle misure di prevenzione e protezione da infortuni sui luoghi di lavori occorre ricordare inoltre:

- DVR Rumore e Vibrazioni del 2018
- DVR MMC Trasporto Pesante del 2017
- DVR Stress da lavoro correlato del 2019

Rischi cui aggiungere il rischio biologico di diffusione del virus SARS-CoV-2 la cui prevenzione è gestita attraverso la costituzione ed il funzionamento di apposito Comitato aziendale, in linea con la normativa di riferimento.

4. Norme di Comportamento Generale nelle Aree a Rischio Reato

Nell'ambito della presente Sezione della Parte Speciale vengono riportati i principi di comportamento che si richiede vengano adottati da parte del personale aziendale nello svolgimento di tutte le attività riferite all'applicazione della normativa sulla salute e la sicurezza sul lavoro. Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare il più possibile il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

I principi di comportamento si applicano direttamente a chiunque sia tenuto, in via diretta o indiretta, all'osservanza delle norme antinfortunistiche. La normativa vigente individua i seguenti soggetti quali garanti *ex lege*, per quanto di rispettiva competenza, dell'obbligo di sicurezza: datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori.

In particolare, non sono delegabili da parte del datore di lavoro i seguenti obblighi previsti ex art. 17, TUS:

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 29, TUS;
- la designazione del responsabile di prevenzione e protezione dai rischi.

Fatta eccezione per quanto stabilito dall'art. 17, TUS, attraverso lo strumento della delega di funzioni previsto dall'art. 16, TUS, il datore di lavoro può delegare, nel rispetto delle condizioni dettate dall'art. 1610, TUS, l'esecuzione degli obblighi di sicurezza a soggetti che siano dotati delle necessarie competenze. I soggetti delegati dal datore di lavoro possono a loro volta subdelegare l'esecuzione degli obblighi di sicurezza nei limiti previsti dall'art. 16, comma 3-*bis*, TUS.

Datore di lavoro ed eventuali dirigenti sono tenuti all'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 1811, TUS, nel quadro della più ampia previsione dell'art. 2087 cc, qualificata

10 Articolo 16, TUS, *Delega di funzioni*

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
 - a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
 - b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
 - e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
 2. La delega di funzioni di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
 3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al precedente periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica di cui all'articolo 30, comma 4.
- 3-*bis* Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al periodo precedente non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

11 Articolo 18, TUS *Obblighi del datore di lavoro e del dirigente*

-
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
 - b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
 - c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
 - d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
 - e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
 - g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
 - g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
 - h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
 - m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
 - n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
 - o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda.
 - p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, , su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda.;
 - q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
 - r) comunicare in via telematica all'INAIL, o all'IPSEMA, nonché per il loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, ai fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
 - s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
 - t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
 - u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
 - v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
 - aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza già eletti o designati;

quale norma di chiusura del sistema con riferimento alla portata degli obblighi di sicurezza posto *ex lege* in capo al datore di lavoro.

In particolare, datore di lavoro ed eventuali dirigenti sono tenuti a vigilare sull'adempimento degli obblighi di sicurezza posti dalla normativa in capo a preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti, fornitori e, installatori, medici competenti.

Gli obblighi di sicurezza posti dalla normativa vigente in capo a preposti e lavoratori sono compiutamente disciplinati rispettivamente dagli articoli 1912 e 2013 TUS.

-
- bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- 1-*bis* L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
- a) la natura dei rischi;
 - b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
 - e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
- 3-*bis* Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25 del presente decreto, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

12 Articolo 19, TUS *Obblighi del preposto*

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
 - b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
 - f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 - g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

13 Articolo 20, TUS *Obblighi dei lavoratori*

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

In base al disposto dell'articolo 31 del TUS, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni, in assenza di dipendenti che all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, TUS.

PRINCIPI GENERALI

La presente Sezione della Parte Speciale prevede l'espresso divieto, per tutti i Destinatari del Modello adottato dalla Società, di:

- porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del Decreto);
- porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle;
- rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;
- svolgere attività di lavoro e adoperare macchinari e strumentazioni senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione;
- omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di specifici strumenti aziendali;
- rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

-
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
 - i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi.

Sotto l'aspetto generale, nell'ambito dei suddetti comportamenti i soggetti aziendali preposti all'attuazione delle misure di sicurezza - ciascuno per le attività di sua competenza specificamente individuate - sono tenuti ad assicurare:

- il rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi a veicoli, imbarcazioni, attrezzature, impianti, in generale luoghi di lavoro;
- l'attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- l'attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte ad emergenze, primo soccorso, gestione di appalti;
- il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- le attività di sorveglianza sanitaria con particolare riferimento al rischio biologico da virus SARS-CoV-2;
- le attività di formazione e informazione del personale;
- le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte del personale;
- l'acquisizione della documentazioni e delle certificazioni obbligatorie di legge;
- le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Al fine di garantire la più efficace gestione della sicurezza sul lavoro, che integri al suo interno la tecnica, l'organizzazione e le condizioni del lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro, la Società ha provveduto a predisporre:

- il sistema delle procedure volte alla certificazione UNI ISO 45001:2018 relativa ai servizi di trasporto nazionale e internazionale di merci varie e di prodotti alimentari anche in regime di temperatura controllata (ATP);
- il sistema di gestione integrato qualità e sicurezza con specifiche procedure ed istruzioni operative volte a garantire il rispetto della normativa in argomento;
- un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, secondo i dettami stabiliti dalle normative vigenti;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione degli obiettivi prefissati in materia di sicurezza e del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

La presente Sezione della Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espreso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o

- omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro ai fini sicurezza;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto se messi a disposizione dalla Società e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
 - segnalare immediatamente al Datore di Lavoro ai fini sicurezza, al Servizio di Prevenzione e Protezione, all'OdV ed agli altri soggetti coinvolti nel sistema di gestione della sicurezza le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
 - contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

In generale tutti i Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente alle strutture interne competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali previste dal Sistema di Gestione Integrato.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

É fatto divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, presi individualmente o collettivamente, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del Decreto).

É fatto, altresì, divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale, ovvero ad altre disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

5. Norme di Comportamento Particolare nelle Aree a Rischio Reato

In conformità alle previsioni dell'art. 30 TUS, la Società adotta procedure specifiche che vengono qui espressamente richiamate. Al fine di garantire il costante presidio dei rischi in

tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro, le procedure specifiche adottate dalla Società potranno nel tempo modifiche integrative e/o migliorative, laddove necessario.

La Società provvede a:

- definire la politica della sicurezza;
- definire gli obiettivi di sicurezza per tutte le funzioni aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza;
- definire i parametri oggettivi in base ai quali valutare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza (quali a titolo esemplificativo: il numero dei quasi incidenti riscontrati, il numero degli infortuni occorsi);
- diffondere la cultura della sicurezza mediante il coinvolgimento periodico di tutti i lavoratori.

Le funzioni operative e le attività aziendali finalizzate a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro sono formalizzate mediante apposite procedure.

6. Procedure previste dalla Legge

Tra le procedure previste dalla Legge, si fa riferimento, in primo luogo, alla valutazione dei rischi e alla relativa documentazione quale:

- DVR, ai sensi degli articoli 17, 28 e 29 TUS, con riferimento a ogni sede della Società;
- documentazione di aggiornamento dell'analisi dei rischi individuata nella parte generale del DVR;
- ulteriore documentazione prevista e richiamata nel DVR;
- registro infortuni e documento di verifica e analisi del fenomeno infortunistico;
- documentazione relativa ai corsi di formazione ed all'aggiornamento del personale;
- documentazione relativa alla sorveglianza sanitaria del personale;
- piano di emergenza e di gestione delle emergenze;
- verifica periodica degli impianti;
- procedure relative alla gestione degli appalti;
- procedure relative alla gestione degli acquisti di apparecchiature, attrezzature e impianti da installare nei luoghi di lavoro;
- eventuali procedure di gestione dei rischi sulla salute e sicurezza dei dipendenti distaccati presso luoghi di lavoro estranei alla disponibilità giuridica della Società;
- DUVRI per l'esecuzione di lavori in regime di appalto in presenza di rischi interferenziali;
- istituzione del Comitato COVID-19;
- addendum specifico al DVR di gestione del rischio biologico da emergenza COVID-19;
- procedure e istruzioni operative del SGI relative alla sicurezza e tutela della salute dei lavoratori;
- informative e circolari attuative ai lavoratori di aggiornamento delle evoluzioni dei protocolli e delle misure anti-contagio da COVID-19;
- documenti di valutazione dei rischi specifici relativi ai singoli contratti stipulati dalla Società con i clienti;
- piani di sicurezza specifici relativi ai singoli contratti stipulati dalla Società con i clienti;
- designazioni specifiche relative ai singoli contratti stipulati dalla Società con i clienti;

- protocolli anti COVID-19 specifici relativi ai singoli contratti stipulati dalla Società con i clienti.

Al fine di consentire l'agevole lettura della presente Sezione della Parte Speciale, non si ritiene opportuno riportare, se non per sommi capi nel successivo paragrafo 7, il contenuto della documentazione citata, che si intende tuttavia integralmente richiamata dal Modello.

Le attività di natura organizzativa sono formalizzate nei documenti previsti per ciascuna funzione aziendale e che devono intendersi, altresì, come richiamati dal Modello. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo si fa riferimento a:

- organigramma della sicurezza;
- verbali delle riunioni periodiche tra RSPP e funzione datoriale o delegata di analisi delle criticità emerse durante le attività di monitoraggio o in base alle segnalazioni di varia fonte;
- verbali delle riunioni con i rappresentanti sindacali.

Le attività di sorveglianza sanitaria e di primo soccorso medico sono formalizzate secondo quanto previsto dal DVR a cura del Medico Competente e, per quanto di competenza, degli addetti al primo soccorso.

L'attività di formazione ed informazione dei lavoratori è formalizzata secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

L'attività di vigilanza, con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro, è formalizzata secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

La Società procede regolarmente alla formalizzazione delle acquisizioni di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge nel rispetto delle normative vigenti per ciascuna di esse e secondo le singole procedure previste. La Società procede periodicamente alla verifica di tutte le procedure adottate mediante le modalità previste nel DVR.

In materia di organizzazione ai fini della sicurezza, la Società ha definito la propria struttura organizzativa, identificando le principali funzioni aventi specifici compiti in tale ambito e attribuendo ai diversi soggetti ruoli e responsabilità necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche. La struttura definita è la seguente:

- Datore di Lavoro (DL);
- Servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
- Medico Competente;
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- Addetti squadra di emergenza e al primo soccorso.

In particolare, tale struttura è analiticamente indicata al documento "Organigramma sicurezza BV_2021 marzo" del SGI che riporta l'organigramma nominativo aziendale con i

rispettivi ruoli e le relative responsabilità ricoperte nell'ambito dell'organizzazione della sicurezza aziendale.

7. Procedure specifiche predisposte dalla società per il presidio delle Aree a Rischio

La Società si è dotata di una struttura organizzativa che prevede il presidio dell'area con una funzione Qualità, Ambiente e Sicurezza (QAS) della Capogruppo che garantisce i necessari servizi di consulenza alla Società nonché la specifica definizione delle responsabilità, tale per cui:

- il Datore di Lavoro è l'Amministratore Delegato con specifica procura datoriale;
- il sistema delle nomine (RSSP, Medico Competente) e delle deleghe per la sicurezza (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Antincendio e Addetti primo soccorso) è stato definito coerentemente alla struttura organizzativa ed alla complessità della Società al fine di garantire il presidio ed il controllo delle Attività Sensibili;
- le procedure sono tali da garantire l'effettiva capacità di operare con tempestività ed efficacia ai fini della sicurezza dei lavoratori.

La Società ha elaborato un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) integrato con ulteriori documenti specifici che nel caso della Società sono il documento per la prevenzione e gestione del rumore e delle vibrazioni, il documento MMC per il trasporto pesante ed il documento per la gestione dello stress da lavoro correlato. Tutti documenti da aggiornare periodicamente, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.

Il DVR principale contiene almeno:

- la definizione della struttura organizzativa della società con riferimento agli aspetti della sicurezza ed in particolare dei luoghi di lavoro, gli impianti, le attrezzature, i ruoli e le mansioni;
- la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa, secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'aggiornamento dei documenti e delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e protezione.

La Società adotta un'organizzazione della gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, basata sulla certificazione di qualità ai sensi della UNI ISO 45001:2018, la cui effettiva attuazione costituisce pilastro essenziale ai fini dell'esimente della responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 30 del D.LGS. 81/2008, con:

- l'istituzione di un Servizio di prevenzione e protezione, il cui responsabile (RSPP) sia dotato di risorse adeguate nonché di adeguata indipendenza e professionalità, al quale siano affidati almeno i compiti di cui all'art. 33 del D.Lgs. 81/2008;
- la definizione di opportuni compiti in capo al responsabile del SGI;
- la definizione di un programma di interventi e di prevenzione integrata tecnica, organizzativa e procedurale successivi al riesame della direzione e degli audit periodici di mantenimento e rinnovo della certificazione in essere, identificando in seno all'organizzazione i soggetti competenti e con adeguati poteri a cui affidare l'esecuzione di tali interventi;
- l'istituzione di due rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in accordo con quanto previsto dall'art. 47 D.Lgs. n. 81/2008, il quale deve disporre di tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché di mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli;
- la predisposizione di meccanismi di coordinamento, cooperazione e acquisizione di documentazione per la gestione dei contratti di appalto o d'opera;
- la verifica delle eventuali valutazioni di rischio specifico e di appositi DVR volti alla gestione di questi rischi;
- la predisposizione di meccanismi di archiviazione dei documenti in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro conservati, a cura delle funzioni competenti, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza da parte di soggetti propriamente autorizzati in base alle norme interne;
- le verifiche periodiche da parte delle funzioni competenti in merito alla corretta attuazione della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e sulla corretta attuazione delle disposizioni interne aziendali;
- il controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza, in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- l'adeguata informazione ai lavoratori ovvero ai loro rappresentanti per le questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- l'adozione di protocolli di emergenza in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
- l'adozione di adeguate norme igieniche;
- l'accesso alle zone che li espongano ad un rischio grave e specifico soltanto ai lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni;
- la protezione collettiva ed individuale;
- l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- le istruzioni tempestive ed adeguate ai lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato.

La Società prevede, inoltre, che il MOGC ex D.Lgs. 231/2001 contempli la predisposizione di meccanismi di vigilanza generale sulla corretta attuazione della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e sulla corretta attuazione delle disposizioni interne aziendali, tali per cui:

- l'Organismo di Vigilanza, nell'ambito delle proprie competenze, possa effettuare ispezioni e verifiche volte ad ottenere formale valutazione, anche mediante conferimento di un mandato a consulenti esterni qualificati e selezionati secondo apposita procedura, preventivamente approvata dall'Organismo stesso;
- le ispezioni di cui al punto precedente siano volte a verificare:
 - ✓ la corretta metodologia di individuazione, valutazione, misurazione e controllo dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori nonché dei meccanismi di aggiornamento di tale metodologia;
 - ✓ la conformità delle misure adottate per la prevenzione dei rischi di cui al punto precedente alla normativa, nonché al presente Modello.
- siano effettuate riunioni annuali e/o alla bisogna tra OdV, RSPP e Datore di Lavoro;
- le attività svolte siano oggetto di immediata comunicazione all'organo amministrativo in caso di evidente e grave criticità;
- l'assunzione di personale sia tempestivamente comunicata al RSPP per gli adempimenti correlati al D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

I risultati delle ispezioni e verifiche sono comunicati all'Amministratore Delegato/Datore di lavoro ed all'intero Consiglio di Amministrazione per le opportune valutazioni ai fini dell'eventuale aggiornamento del Modello o delle procedure previste per garantire la sicurezza e salute dei lavoratori.

La Società inoltre:

- definisce un piano di informativa ai lavoratori e di attività mirate alla formazione periodica dei lavoratori e dei loro rappresentanti secondo quanto disposto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008,
- procede all'individuazione di una risorsa specifica quale riferimento interno per le attività di addestramento dei lavoratori e dei rappresentanti secondo quanto disposto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

La Società ha facoltà di integrare, in qualsiasi momento, i principi e le procedure interne vigenti, qualora ritenuto opportuno al fine di garantire la salute e sicurezza sul lavoro.

Al fine di conseguire gli obiettivi sopra elencati, dovrà quindi essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, a cura dell'RSPP della Società o altro delegato, la comunicazione di ogni modifica e/o aggiornamento della documentazione in essere. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il DVR e suoi documenti integrativi ed allegati;
- le nomine dell'organizzazione sulla sicurezza
- i piani specifici di sicurezza e le eventuali designazioni;
- il piano di contenimento del rischio da contagio COVID-19;
- le procedure poste a presidio delle funzioni connesse alla salute e sicurezza sul lavoro;
- il registro dell'andamento degli infortuni;
- verbali degli incontri sulle tematiche in argomento svolte internamente;
- verbali della riunione periodica (ex. Art. 35 del D.lgs. 81/08);

- verbale di verifiche ispettive interne svolte da enti pubblici di controllo esterni;
- esito di audit e verifiche ai fini del mantenimento e del rinnovo della certificazione in essere;
- verbale di verifica e sopralluogo in caso di eventuali lavori interferenti;
- ogni altro documento rilevante ai fini della gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Fatto salvo che chiunque dovesse riscontrare comportamenti in difformità ai contenuti della normativa di riferimento e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo dovrà inviare immediata segnalazione all'Organismo di Vigilanza, i flussi informativi specifici per le Attività Sensibili, oltre a quelle su indicati, sono:

- comunicazioni relative all'evoluzione della documentazione prima richiamata;
- comunicazione immediata in caso di lesioni gravi, decessi e relative iniziative giudiziarie con aggiornamento dei procedimenti;
- comunicazione di criticità gravi nel funzionamento del sistema di gestione della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e/o emerse nel corso delle verifiche del RSPP o di altro soggetto autorizzato che possono esporre l'Ente ad un rischio di cui all'art. 25 septies del Decreto;
- informazioni inerenti visite ispettive da parte di Enti competenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- comunicazioni aggiornamenti successivi, esiti e chiusura delle verifiche.

SEZIONE 8

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ' DI PROVENIENZA ILLECITA

1. Le fattispecie di reato previste dall'Articolo 25-octies, D.Lgs. 231/2001

In considerazione delle attività svolte, la Società ha valutato a rischio elevato le fattispecie di reato di cui all'articolo 25-octies del D.Lgs. 231/2001, introdotto dal D. Lgs. n. 231/2007 e modificato dalla L. n. 186/2014. Di seguito, le fattispecie di reato previste dall'articolo:

- ricettazione (art. 648 c.p.)
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

In particolare, in considerazione dell'attività svolta, la Società ha valutato di essere particolarmente esposta alle seguenti fattispecie di reato di cui viene riportato il testo integrale.

(i) Ricettazione (art. 648 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.”

Il presupposto del reato è costituito dalla precedente commissione di altro delitto (c.d. reato presupposto) al quale il c.d. *ricettatore* non abbia partecipato neanche in forma di concorso. Ciò posto, la norma mira ad impedire che dopo la commissione di un delitto, persone diverse dagli autori dello stesso, ledano ulteriormente il patrimonio altrui, cioè le cose frutto del reato precedente, per trarne un vantaggio personale. A tal fine, la condotta tipica comprende tutti gli atti volti a garantire al soggetto agente la disponibilità materiale del denaro e/o delle cose provenienti dal reato presupposto: le nozioni di acquisto e ricezione fanno riferimento a tutti gli atti mediante i quali il soggetto agente entra nella disponibilità materiale del denaro o delle cose provenienti da delitto; l'occultamento implica il nascondimento del denaro o delle cose.

Integra inoltre gli estremi di una condotta punibile l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento dei beni, realizzata anche solo favorendo i contatti tra venditore e acquirente o definendo il prezzo di cessione.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, la norma richiede la sussistenza del dolo, nel senso che il soggetto agente dovrà essere a conoscenza della provenienza illecita del danaro o delle cose o, nel caso di dolo eventuale, che il soggetto accetti comunque il rischio della provenienza illecita delle cose e, ciò nonostante, acquisti, riceva, occulti o si intrometta nel favorire queste condotte, con il preciso scopo – parimenti richiesto dalla norma – di trarre per sé o altri un profitto (c.d. *dolo specifico*).

È importante rilevare che essendo l'ottenimento del profitto oggetto del dolo specifico, non è necessaria la sua effettiva realizzazione ai fini della configurabilità del reato, bastando che esso sia tenuto di mira dall'agente nella sua condotta.

In via meramente teorica ed ai fini che qui rilevano, il reato in esame potrebbe essere perpetrato da dipendenti che decidano consapevolmente di:

- acquistare beni a prezzo notevolmente inferiore rispetto a quelli di mercato usualmente praticati, accettando il rischio che i beni oggetto di compravendita provengano da un precedente reato (furto, contraffazione, ecc.), con conseguente abbattimento dei costi di acquisto e relativo vantaggio immediato, quanto tangibile, per la Società;
- ricevere somme di denaro da Paesi a fiscalità privilegiata o da soggetti inclusi in *black list* internazionali, accettando il rischio che tali somme provengano da un precedente reato (es. evasione/elusione fiscale, attività terroristiche, ecc.).

(ii) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Il presupposto del reato è costituito dalla precedente commissione di altro delitto (c.d. reato presupposto) al quale il c.d. *riciclatore* non abbia partecipato neanche in concorso, anche se in questo caso il delitto presupposto deve essere necessariamente doloso. Analogamente, lo scopo della norma è quello di impedire che dopo la commissione di un delitto, persone diverse dagli autori dello stesso, possano trarre vantaggio dal delitto, aiutare gli autori del reato presupposto ad assicurarne il profitto ovvero ancora ostacolare con l'attività di riciclaggio del denaro o dei valori, l'attività della polizia giudiziaria tesa a scoprire gli autori del delitto.

La fattispecie risulta essere, pertanto, plurioffensiva nel senso che i beni giuridici potenzialmente offesi dalla commissione del reato possono invariabilmente essere tanto il patrimonio quanto l'amministrazione della giustizia e l'ordine pubblico.

Le condotte materiali rilevanti ai fini della commissione del reato consistono nella sostituzione, nel trasferimento materiale nonché nel compimento di qualsiasi

operazione volta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni e/o delle altre utilità provenienti dal reato presupposto.

A tal proposito risulta, dunque, punibile chiunque accetti di esportare denaro, valori o cambiarli con altra moneta e/o acquistare immobili con il denaro proveniente da illecito, omettendo di indicare la fonte dei propri capitali.

Perché il soggetto sia punibile è sufficiente, a differenza del diverso reato di "ricettazione", il dolo generico – anche nella forma eventuale – consistente nella coscienza e volontà di compiere la propria attività illecita di "ripulitura" del danaro con la consapevolezza (o accettando il ragionevole rischio) della provenienza delittuosa del danaro, dei beni e/o delle altre utilità.

In linea teorica e a titolo meramente esemplificativo, l'imputabilità dell'Ente ai sensi del Decreto potrebbe rinvenirsi nel caso in cui le persone preposte dispongano la vendita di beni e/o servizi a prezzi molto maggiorati a controparti che essendo in possesso di denaro proveniente da un qualsiasi delitto, sono disposte a pagare il prezzo richiesto. Il personale dell'Ente potrebbe successivamente riaccreditare queste somme (o parte di queste) sui c/c delle controparti, giustificandole formalmente come pagamento di servizi di consulenza, in realtà non ricevuti. La cifra oggetto di riaccredito potrebbe essere decurtata di un importo trattenuto quale "corrispettivo" per la descritta operazione che ha consentito il riciclaggio. La somma a titolo di compenso, pertanto, rappresenterebbe il vantaggio economico maturato dall'Ente. Del pari, si potrebbe realizzare la condotta tipica per mezzo della contraffazione di documentazione doganale, inerente beni importati, volta a nascondere l'origine delittuosa del bene.

(iii) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

La fattispecie in esame, fondata sul medesimo presupposto della ricettazione e del riciclaggio, vale a dire il compimento di un c.d. "reato presupposto" in cui il soggetto agente non abbia partecipato, neanche a titolo di concorso, punisce qualsiasi condotta finalizzata all'impiego, genericamente definito, di danaro, beni o utilità provenienti da delitto in attività economiche e finanziarie.

Quanto alla condotta materiale, la nozione di "impiego" può riferirsi ad ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti e, quindi, non si riferisce al semplice investimento.

Il riferimento alle attività economiche e finanziarie è riconducibile ad un qualsivoglia settore idoneo a far conseguire profitti (ad es. attività di intermediazione, ecc.).

Analogamente a quanto già visto in tema di riciclaggio per la punibilità del soggetto è richiesto il dolo – anche eventuale – ossia l'agire con la consapevolezza (o accettando il rischio) della provenienza illecita del denaro, dei beni e/o delle utilità.

Secondo una recente giurisprudenza il problema del rapporto della fattispecie in questione con i delitti di ricettazione e/o di riciclaggio appare quella che si fonda sulla

distinzione tra unicità o pluralità di comportamenti e determinazioni volitive. Sono esclusi dalla punibilità ex art. 648-ter coloro che abbiano già commesso il delitto di riciclaggio (o di ricettazione) e che, successivamente, con determinazione autonoma (al di fuori, cioè, della iniziale ricezione o sostituzione del denaro) abbiano poi impiegato ciò che era frutto già di delitti a loro addebitati; sono, invece, punibili coloro che, con unicità di determinazione teleologica originaria, hanno sostituito (o ricevuto) denaro per impiegarlo in attività economiche o finanziarie. Il discrimine passa, dunque, attraverso il criterio della pluralità ovvero della unicità di azioni (e delle determinazioni volitive ad esse sottese). Nel primo caso il soggetto risponde di riciclaggio con esclusione del 648-ter, nel secondo soltanto di quest'ultimo, risultando in esso "assorbita" la precedente attività di sostituzione o di ricezione (Cass. 4800/2010).

In linea teorica il reato potrebbe essere realizzato da dipendenti che decidano consapevolmente di disporre investimenti a diretto vantaggio dell'Ente (saldo partite a debito, acquisto immobili, ecc.) con denaro proveniente, ad esempio, da un reato tributario compiuto da altra società riconducibile alla medesima proprietà (c.d. "fondi neri").

(iv) Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

Introdotta con l'art. 3 della Legge 15/12/2014 n. 186, pubblicata in G.U. n. 292 del 17-12-2014, l'art. 648-ter-1 c.p. (in vigore il 01/01/2015), l'autoriciclaggio consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali. L'autoriciclaggio determina, dunque, la responsabilità amministrativa in capo all'Ente che lo commette. In caso di reati

tributari commessi dalla Società, peraltro recentemente introdotti nel catalogo dei reati presupposto, è molto probabile incorrere anche nel delitto di autoriciclaggio qualora, ad esempio, i proventi derivanti dall'evasione fiscale (o il risparmio di imposta generato dalla dichiarazione infedele) siano impiegati in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative all'interno della società medesima.

2. Le sanzioni previste in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001 a carico dell'ente, qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi allo stesso ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
<ul style="list-style-type: none"> - Ricettazione (art. 648 c.p.) - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) 	Da 200 a 800 quote	Per un periodo non superiore a due anni; <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Ipotesi in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni	Da 400 a 1000 quote	Per un periodo non superiore a due anni; <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Le principali Aree a Rischio Reato

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la Società risulta esposta al rischio dei reati oggetto della presente Parte Speciale e adotta specifiche misure e procedure anche in relazione all'impatto di reputazione che ne potrebbe derivare laddove si configurassero operazioni di riciclaggio,

autoricciclaggio, impiego di capitali di provenienza illecita nelle quali essa stessa potrebbe essere coinvolta e che darebbero luogo a responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/2001.

Ai fini della commissione dei reati di cui all'art. 25-octies D.Lgs. 231/2001, presupposto comune e necessario è il trasferimento di beni, denaro o altre utilità di provenienza illecita.

Di conseguenza, come evidenziato nell'ambito delle Linee Guida ABI: le sostanziali *“difficoltà di circoscrivere soltanto ad alcune specifiche funzioni o aree operative il "rischio riciclaggio" (...) impediscono di collegare in via generale a singole funzioni/attività aziendali il rischio di commissione di uno degli illeciti considerati dal decreto legislativo 231/2001”*.

Nonostante le difficoltà nel ricondurre a specifiche funzioni aziendali o aree operative il rischio di commissione dei reati in parola e, quindi, di collegare in via generale a singole funzioni/attività aziendali il rischio della loro commissione, le attività di *risk assessment* effettuate dalla Società hanno evidenziato le **“Aree a Rischio Reato”** di seguito elencate, nell'ambito delle quali sono state individuate specifiche **“Attività Sensibili”**:

- Gestione acquisti di beni, servizi e consulenze.
- Amministrazione, contabilità e bilancio.
- Gestione dei flussi finanziari.
- Cessioni di *asset* aziendali.
- Operazioni straordinarie e sul capitale.

Si precisa che le Attività Sensibili elencate assumono rilievo ai fini della possibile configurazione dei reati di cui all'art. 25-octies D.Lgs. 231/2001, in considerazione del fatto che implicano (o risultano comunque strumentali) al trasferimento attivo o passivo di beni, denaro od altre utilità che - qualora risultassero di provenienza illecita - comporterebbero, di fatto, un rischio di commissione dei reati in parola.

4. Norme di Comportamento Generale nelle Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati oggetto del presente capitolo, i soggetti coinvolti nella gestione delle Attività Sensibili rientranti nelle Aree a Rischio Reato sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-octies del Decreto);
- astenersi dal porre in essere e adottare comportamenti e/o atti prodromici alla successiva realizzazione delle fattispecie di reati indicati nel presente capitolo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, o possano integrare, anche solo in via potenziale, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001);
- ricevere, trasmettere, trasferire, vendere, acquistare o comunque movimentare, beni, denaro o altre utilità, nella consapevolezza o nel dubbio della loro provenienza illecita;

- violare le norme di legge esistenti circa le modalità di incasso e/o pagamento, ed in particolare:
- trasferire denaro contante (e quindi sia l'incasso che il pagamento), effettuato in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata¹⁴, è complessivamente superiore al limite previsto dalla normativa vigente;
- emettere o accettare, assegni bancari, postali e circolari per importi superiori al limite previsto dalla normativa vigente senza la clausola "NON TRASFERIBILE".

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è, altresì, fatto obbligo in particolare di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e di collaborazione, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività inerenti all'operatività aziendale, ed in particolare nell'ambito delle Attività Sensibili, mantenendosi aggiornati sulla normativa in materia;
- verificare l'attendibilità dei fornitori e dei *partner* commerciali e finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori) anche effettuando controlli periodici ed accertamenti tramite la consultazione di apposite *black list* internazionali (ONU, OFAC, ecc.).
- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta dei fornitori, dei clienti e dei *partner* commerciali e finanziari, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Società ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati *de quo*;
- verificare la regolarità degli incassi/pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- utilizzare il bonifico bancario quale strumento esclusivo di incasso e di pagamento salvo casi eccezionali e comunque nel rispetto della normativa di riferimento;
- assicurare la tracciabilità del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi o società del Gruppo;
- conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
- informare tempestivamente chi di dovere - nel rispetto delle disposizioni previste dalla regolamentazione interna - ogniqualvolta si è a conoscenza, si sospetta o si hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- informare prontamente l'OdV, qualora sorga il ragionevole dubbio di trovarsi di fronte ad un'evenienza che possa ricondurre a situazioni connesse ai reati di cui sopra.

5. Controlli preventivi nelle singole Aree a Rischio Reato

5.1. GESTIONE ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E CONSULENZE

5.1.1. Descrizione delle Attività Sensibili

¹⁴ Costituisce operazione frazionata un'operazione unitaria di valore complessivamente pari o superiore ai limiti imposti dalla legge, posta in essere attraverso più operazioni, ciascuna di importo inferiore ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 (sette) giorni. Si è tuttavia in presenza di un'operazione frazionata anche quando ricorrono elementi per ritenerla tale, a prescindere dal lasso temporale in cui viene realizzata.

Si tratta delle attività connesse a:

- Emissione della Richiesta di Acquisto (RdA).
- Valutazione della Richiesta di Acquisto (RdA).
- Selezione e valutazione dei fornitori/consulenti.
- Formalizzazione dei rapporti con i fornitori/consulenti.

5.1.2. *Controlli Preventivi*

Per i singoli controlli preventivi posti in essere dalla Società si rimanda alla Sezione 1 del presente documento “Reati contro la Pubblica Amministrazione”.

5.2. AMMINISTRAZIONE, CONTABILITA' E BILANCIO

5.2.1. *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta delle attività connesse a:

- Gestione della contabilità generale (piano dei conti, registrazione fatture passive e fatture attive, gestione dei conti, ecc.).
- Valutazione e registrazione delle scritture di rettifica e predisposizione del bilancio di verifica.
- Processo di consolidamento del Bilancio del Gruppo.
- Attività del Revisore Legale.
- Predisposizione del progetto di Bilancio, della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione.
- Rilascio della *management letter* del Revisore Legale
- Approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea.

5.2.2. *Controlli preventivi*

Per i singoli controlli preventivi posti in essere dalla Società si rimanda alla Sezione 3 del presente documento “Reati Societari”.

5.3. GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI

Si tratta delle attività connesse a:

- Apertura e/o chiusura e gestione dei c/c bancari.
- Gestione degli incassi delle fatture attive.
- Verifica dello stato dei crediti e attività di sollecito dei pagamenti.
- Gestione liquidazione e pagamenti delle fatture passive.
- Gestione della cassa aziendale.

5.3.1. *Controlli preventivi*

Per i singoli controlli preventivi posti in essere dalla Società, si rimanda alla Sezione 1 del presente documento “Reati contro la Pubblica Amministrazione”.

5.4. OPERAZIONI STRAORDINARIE E SUL CAPITALE

5.4.1. *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta delle attività connesse a:

- Operazioni straordinarie (investimenti e disinvestimenti in beni strumentali, acquisizione e dismissione di *asset*, cessione e affitti di rami di azienda, ecc.);
- Operazioni sul capitale sociale (aumento di capitale, ingresso di nuovi soci, ecc.);

5.4.2. *Controlli Preventivi*

Per i singoli controlli preventivi posti in essere dalla Società si rimanda alla Sezione 5 del presente documento “Reati Societari”.

SEZIONE 9

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE

1. Le fattispecie di reato previste dall'Articolo 25-novies, D.Lgs. 231/2001

In considerazione delle attività svolte, la Società ha valutato a rischio moderato le fattispecie di reato di cui all'articolo 25-novies del D.Lgs. 231/2001, introdotte dalla L. 99/2009. Di seguito, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-novies:

Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (art. 171, comma 1 lett. a-bis e comma 3, L. 633/1941)

La norma punisce la condotta di chi mette a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta, o anche solo parte di essere, immettendola in un sistema di reti telematiche.

È prevista tra i Reati Presupposto anche la medesima condotta sopra descritta, commessa su un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, quando da tale condotta risulti un'offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Reati in materia di *software* e banche dati (art. 171-bis, comma 1 e comma 2, L. 633/1941)

Gli illeciti previsti all'art. 171 bis sono posti a tutela dei *software* e delle banche dati informatiche.

Il primo comma della norma sanziona la duplicazione di *software* protetti dal diritto d'autore e la loro commercializzazione. Allo stesso modo è sanzionata la diffusione di strumenti informatici diretti a rimuovere filtri e altre protezioni di *software* protetti da diritto d'autore.

Il secondo comma, invece, sanziona la duplicazione e la commercializzazione abusive di banche dati informatiche.

Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche (art. 171-ter, L. 633/1941)

Questa articolatissima norma sanziona una serie di illeciti. È forse il caso di riportarla testualmente, perché sia sempre disponibile alla consultazione di tutti i Destinatari del Modello.

Il primo comma della norma sanziona il fatto di chi, per uso non personale, ed a fini di lucro:
“a) *abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*
b) *abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*

- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse”.

Il secondo comma sanziona ancor più gravemente chi:

- “a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1”.

Violazioni nei confronti della SIAE e Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato (artt. 171 septies e 171 octies)

Si tratta di fattispecie meno frequenti e certamente più particolari delle precedenti, che pertanto vengono esaminate congiuntamente.

La prima norma si applica “ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in

commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi” o a chi rilascia false dichiarazioni in merito all’assolvimento di simili obblighi.

La norma successiva colpisce invece la produzione e la diffusione di “*apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale*”.

2. Le Sanzioni previste in relazione ai Reati di violazione del diritto di autore

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall’art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001 a carico dell’ente, qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi allo stesso ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Divulgazione, in un sistema di reti telematiche, di opera dell’ingegno protetta o di parte di essa (art. 171 comma 1 lett. a bis)	fino a 500 quote	si, per una durata non superiore ad un anno: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Diffusione, rappresentazione, riproduzione di un’opera dell’ingegno non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modifica dell’opera (art. 171 comma 3)	fino a 500 quote	si, per una durata non superiore ad un anno: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Reati in materia di <i>software</i> e banche dati (art. 171-bis)	fino a 500 quote	si, per una durata non superiore ad un anno: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di

		quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografici, e in materia di opere letterarie, scientifiche e didattiche (art. 171-ter)	fino a 500 quote	si, per una durata non superiore ad un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Violazioni nei confronti della SIAE (art. 171-septies)	fino a 500 quote	si, per una durata non superiore ad un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato (art. 171-octies)	fino a 500 quote	si, per una durata non superiore ad un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Regole di condotta

L'esame della tipologia di attività svolte dalla Società consente di valutare come limitato il rischio di commissione dei citati delitti.

Purtuttavia, con riferimento alla tipologia dei reati di cui alla presente Sezione, la loro reale prevenzione può e deve fondarsi sui seguenti principi di condotta:

- tutti i Destinatari del Modello devono svolgere la propria attività secondo politiche, metodologie, regole e condizioni stabilite dalla Società, senza possibilità di eccezioni;
- eventuali confronti, contrasti e/o controversie sia interne sia con la concorrenza o con suoi esponenti sono attività per definizione a rischio, che devono essere gestite con particolare cura ed in via esclusiva dalla sede centrale dalla Società;
- nell'esercizio dell'attività aziendale possono essere impiegati solo *software*, applicativi, in genere prodotti che, se frutto di opere dell'ingegno e coperti da diritto di autore, siano oggetto di appositi contratti di licenza e non frutto di pirateria o download non consentiti dalle regole che sovrintendono i corretti rapporti commerciali;
- la funzione preposta alla gestione dei sistemi informatici e di telecomunicazione ha l'obbligo di emanare appositi regolamenti e opportune procedure volte a prevenire e contrastare la possibilità che siano "scaricati" sui *personal computer* della Società software piratati e non coperti da licenza;
- tale azione di prevenzione e contrasto da perseguire anche attraverso l'ausilio di soluzioni tecniche che non consentano ai Destinatari di effettuare attività non consentite sui *personal computer* della Società;
- al fine di garantire tale specifica azione di prevenzione e contrasto, la funzione IT dovrà emanare tempo per tempo un piano di verifiche (random, per segmenti di popolazione, per funzione,...) in grado di garantire la ragionevole certezza che le pratiche in uso non violino i principi di condotta di cui alla presente Sezione e comunque che siano tali da non configurare, per la magnitudo del fenomeno, un sostanziale interesse o vantaggio per la Società.

SEZIONE 10

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. La fattispecie di reato prevista dall'Articolo 25-decies, D.Lgs. 231/2001

In considerazione delle attività svolte, la Società ha valutato a rischio medio le fattispecie di reato dell'art. 25-decies¹⁵, inserito dall'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116, di cui all'articolo 377-bis, Codice Penale (di seguito, per brevità, il “**Delitto di Induzione**”).

In forza di tale norma:

(i) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.”

La condotta presuppone la presenza di soggetti (amministratori, apicali, dipendenti o terzi rispetto alla Società) chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria che possano essere utilizzate in un procedimento penale - anche in relazione a reati non previsti dal D.Lgs. 231/2001 - come ad esempio il testimone ovvero l'imputato di reato connesso o collegato.

La condotta si realizza esercitando violenza, con minaccia o promettendo o offrendo denaro o altra utilità a tali soggetti, così da indurli a rendere dichiarazioni non veritiere ovvero ad avvalersi della facoltà di non rispondere.

Perché il reato assuma rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, è necessario che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio della Società, perseguito attraverso la dichiarazione mendace o la mancata testimonianza. È quindi ragionevole ipotizzare che la Società (ovvero i suoi amministratori, apicali, dipendenti e/o collaboratori) siano portatori di un interesse (diretto o indiretto) nel procedimento penale in oggetto.

A titolo esemplificativo, gli atti di violenza, minaccia o promessa di danaro o altra utilità possono realizzarsi attraverso:

- le azioni volte a promettere e/o elargire denaro o altre utilità, derivanti, ad esempio, da registrazioni e liquidazioni di fatture per importi superiori a quelli che normalmente sarebbero previsti,

¹⁵ Originariamente 25-*novies* e così rinumerato dal D.Lgs. 231/2011.

- le azioni volte a promettere e/o concedere favoritismi, denaro o altre utilità, derivanti, ad esempio, da registrazioni e incassi di fatture per importi inferiori a quelli che normalmente sarebbero previsti, note di credito, stralcio del credito,
- le azioni verso i fornitori quali, ad esempio mancato rinnovo di una fornitura, o promessa di denaro o altra utilità (quale, ad esempio, una particolare commessa) nei confronti dei fornitori imputati in un procedimento penale,
- la promessa dell'assunzione di una persona segnalata o gradita,
- la promessa al dipendente di incentivi extra o la minaccia di previsione di obiettivi irraggiungibili,
- la promessa agli agenti e procacciatori di incentivi extra o la minaccia di previsione di obiettivi irraggiungibili,
- le azioni volte a promettere e/o concedere favoritismi ai clienti (stipulazione dei contratti di vendita con dilazioni di pagamento favorevoli o prezzi eccezionalmente scontati, promessa di denaro o altre utilità).

2. Le sanzioni previste in relazione al Delitto di Induzione

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001 a carico dell'ente, qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi allo stesso ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Articolo 377- <i>bis</i> , c.p.	fino a 500 quote	Nessuna

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Le principali Aree a Rischio Reato

Si riporta, di seguito, l'indicazione delle Aree a Rischio Reato individuate dalla Società in relazione al Delitto di Induzione:

- Gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali.

4. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi del Delitto di Induzione, i Destinatari sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare la fattispecie di reato riportata nel precedente paragrafo;

- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, la fattispecie del Delitto di Induzione, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione del medesimo reato.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ai Destinatari è fatto divieto in particolare di:

- usare violenza o minaccia nei confronti di un soggetto chiamato a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
- offrire o promettere di offrire denaro o altra utilità ad un soggetto chiamato a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci.

La Società prevede inoltre che tutti i Destinatari devono comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li vede coinvolti in riferimento all'attività lavorativa svolta o comunque ad essa riconducibile.

5. Controlli preventivi nelle singole Aree a Rischio Reato

5.1. GESTIONE DEI CONTENZIOSI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI

5.1.1. Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- Gestione di contenziosi (es. partecipazione a udienze, ecc.) giudiziari e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi), compresi i contenziosi giuslavoristici e fiscali, incluso l'accesso ad atti, dichiarazioni, interrogatori, transazioni anche in corso di causa, anche tramite il ministero dei difensori di volta in volta incaricati.

5.1.2. Controlli Preventivi

Per i singoli controlli preventivi posti in essere dalla Società si rimanda alla Sezione 1 del presente documento "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

SEZIONE 11

REATI AMBIENTALI

1. La fattispecie di reato prevista dall'Articolo 25-undecies, D.Lgs. 231/2001

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 2 del D. Lgs. n. 121/2011 (di seguito, per brevità, i “**Reati Ambientali**”). Quest’ultimo testo normativo ha recepito la Direttiva 2008/99/CE “*sulla tutela penale dell’ambiente*”, nonché la Direttiva 2009/123/CE, che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa “*all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni*”. L’art. 25-undecies è stato successivamente modificato dalla Legge 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018, A seguito di ciò, è prevista la responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti commessi in violazione delle norme a tutela dell’ambiente di seguito elencati:

- Reati introdotti nel **codice penale**:
 - ✓ Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.).
 - ✓ Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.).
 - ✓ Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies c.p.).
 - ✓ Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.).
 - ✓ Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.).
 - ✓ Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)
 - ✓ Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (727-bis c.p.).
 - ✓ Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (733-bis c.p.).

- Reati previsti dal **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** (*Norme in materia ambientale*, di seguito anche “**Testo Unico sull’Ambiente**” o “**T.U.A.**”), agli articoli:
 - ✓ Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili (art. 137);
 - ✓ Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256);
 - ✓ Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257);
 - ✓ Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258);
 - ✓ Traffico illecito di rifiuti (art. 259);
 - ✓ False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI- area di movimentazione nel

- trasporto di rifiuti (art. 260-bis).
- ✓ Sanzioni (art. 279).

- Reati previsti dalla **Legge 28 dicembre 1993, n. 549** (*Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*), all'articolo 3, comma 6 relativo alla cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.

- Reati previsti dalla **Legge 7 febbraio 1992, n. 150** (*Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica*), agli articoli:
 - ✓ 1, commi 1 e 2.
 - ✓ 2, commi 1 e 2;
 - ✓ 3-bis, comma 1;
 - ✓ 6, comma 4;nonché ai reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 116, della stessa Legge n. 150/1992.

- Reati previsti dal **Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202** (*Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni*), agli articoli:
 - ✓ Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8).
 - ✓ Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9).

Di seguito, il testo delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, ovvero, di seguito, per brevità, “**T.U.A.**”), le disposizioni introdotte nel Codice Penale dal D.Lgs. n. 121/2011 e le altre leggi Speciali a tutela dell'ambiente, richiamate dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, ritenute applicabili e rilevanti per la Società.

Reati previsti dal Codice Penale

(i) Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

16 Si tratta, in particolare dei reati di falsità in atti di cui agli articoli dal 476 al 493-bis, c.p..

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata."

(ii) Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

"Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata."

(iii) Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

"Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo."

(iv) Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

"Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale."

(v) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)

"1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni."

Reati previsti dal T.U.A.

(vi) Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili (art. 137, comma 2, 3, 5, 11 e 13, T.U.A)

- “1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da euro 1.500 a euro 10.000.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 30.000. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da euro 6.000 a euro 120.000.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.”

(vii) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, 3 (primo e secondo periodo), 5 e 6 (primo periodo), TUA)

- “1. Chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000 se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000 se si tratta di rifiuti pericolosi.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000.”

(viii) Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257, comma 1 e 2, TUA)

“1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 26.000.
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.”

(ix) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, TUA)

“(omissis)
(omissis) Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. (omissis)”.

(x) Traffico illecito di rifiuti (art. 259, TUA)

“1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.”

(xi) Sanzioni (art. 279, comma 5, TUA)

“(omissis)
2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a euro 1.032. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.”

5. *Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.*"

2. Le sanzioni previste in relazione ai Reati Ambientali

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 a carico dell'ente, qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi allo stesso ente un interesse o un vantaggio.

Norma richiamata	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Art. 452-bis c.p.	Da 250 a 600 quote	Sì, non superiore a un anno
Art. 452-quater c.p.	Da 400 a 800 quote	
Art. 452-quinquies c.p.	Da 200 a 500 quote	Nessuna
Art. 452-octies c.p.	Da 300 a 1000 quote	Nessuna
Art. 137, commi 3, 5 primo periodo, 13, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	
Art. 137, commi 2, 5 secondo periodo, 11, T.U.A.	Da 200 a 300 quote	Sì, durata massima di 6 mesi
Art. 256, commi 1, lett. a) e 6 primo periodo, T.U.A.	Fino a 250 quote	Nessuna
Art. 256, commi 1, lett. b), 3 primo periodo e 5, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 256, comma 3, secondo periodo, T.U.A.	Da 200 a 300 quote	Sì, durata massima di 6 mesi
Art. 257, comma 1, T.U.A.	Fino a 250 quote	Nessuna
Art. 257, comma 2, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 258, comma 4, secondo periodo, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 259, comma 1, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 260, comma 1, T.U.A.	Da 300 a 500 quote	Sì, da 6 mesi fino all'interdizione definitiva
Art. 260, comma 2, T.U.A.	Da 400 a 800 quote	Sì, da 6 mesi fino all'interdizione definitiva

Norma richiamata	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Art. 260- <i>bis</i> , comma 6, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 260- <i>bis</i> , comma 7, secondo periodo, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 260- <i>bis</i> , comma 7, secondo e terzo periodo, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 260- <i>bis</i> , comma 8, primo periodo, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art. 260- <i>bis</i> , comma 8, secondo periodo, T.U.A.	Da 200 a 300 quote	Nessuna
Art. 279, comma 5, T.U.A.	Fino a 250 quote	Nessuna

(*) Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Decreto.

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Le principali Aree a Rischio Reato

Si riporta, di seguito, l'indicazione delle Aree a Rischio Reato individuate dalla Società in relazione al Delitto di Induzione:

- Produzione, gestione e smaltimento di rifiuti anche speciali.

4. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Ambientali individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per la Società, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili delle Aree a Rischio Reato individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 5, dal Codice Etico, dalle specifiche procedure aziendali, previste se del caso dal Sistema di Gestione Integrato, e dagli ordini di servizio:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-undecies del Decreto);
- evitare di porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire un pericolo per l'ambiente;

- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente favorirne la commissione.

In generale, tutti i Destinatari del Modello devono rispettare, per quanto di competenza, quanto definito internamente al fine di preservare l'Ambiente e devono comunicare tempestivamente ai vertici aziendali eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali. In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- rispettare la normativa al fine della protezione dell'ambiente, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare l'ambiente stesso;
- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni ed ai mezzi forniti o predisposti dalla Società, adottare comportamenti prudenti, corretti, trasparenti e collaborativi per la salvaguardia dell'ambiente;
- utilizzare correttamente i mezzi di trasporto di terra, i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro al fine di evitare problematiche in materia ambientale;
- garantire, laddove necessario, la manutenzione programmata ordinaria e gli interventi di manutenzione straordinaria o di riparazione di guasti operativi;
- favorire il continuo miglioramento delle prestazioni in tema di tutela dell'ambiente, partecipando alle attività di monitoraggio, valutazione e riesame dell'efficacia e dell'efficienza delle misure implementate;
- adoperarsi direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare l'ambiente durante il lavoro;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti e di protezione dell'ambiente attraverso l'acquisizione e la verifica della validità e della corretta pertinenza delle comunicazioni e autorizzazioni, nonché delle eventuali certificazioni in materia ambientale da questi posseduti;
- inserire nei contratti stipulati con i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti e di protezione dell'ambiente specifiche clausole attraverso le quali la Società possa riservarsi il diritto di verificare periodicamente le comunicazioni, le certificazioni e le autorizzazioni in materia ambientale, tenendo in considerazione i termini di scadenza e rinnovo delle stesse;
- aggiornare periodicamente l'archivio delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni acquisite dai fornitori terzi e segnalare tempestivamente alla funzione preposta ogni variazione riscontrata.

Con riferimento ai principi di comportamento, è fatto espresso divieto di:

- porre in essere condotte finalizzate a violare le prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti e di protezione dell'ambiente;

- falsificare o alterare le comunicazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione (e.g. ARPA, ASL, Comune, Autorità giudiziaria, Polizia Municipale, Concessionari, Autorità Portuale, ecc.);
- abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- effettuare attività connesse alla gestione dei rifiuti in mancanza di un'apposita autorizzazione per la raccolta e smaltimento;
- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi);
- organizzare traffici illeciti di rifiuti;
- sversare nel suolo reflui di lavorazioni;
- non intervenire tempestivamente nel caso in cui mezzi di terra possano causare inquinamenti e sversamenti con danno ambientale;
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- falsificare o alterare il certificato di analisi dei rifiuti;
- violare l'obbligo di provvedere, in seguito al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, alla messa in opera delle misure di prevenzione e bonifica necessarie, fornendo tempestiva comunicazione alle autorità competenti;
- falsificare o alterare qualsiasi documento da sottoporre a Pubbliche Amministrazioni o Autorità di controllo ovvero omettere di comunicare tempestivamente informazioni o dati su fatti o circostanze che possano compromettere la tutela dell'ambiente o la salute pubblica;
- impedire l'accesso ai siti della Società da parte di soggetti incaricati del controllo.

In particolare i fornitori di servizi ambientali devono: (i) garantire la propria serietà professionale e la propria idoneità tecnica allo svolgimento del servizio richiesto dalla Società; (ii) operare nel pieno rispetto della legge, della normativa di settore e delle autorizzazioni ambientali concesse alla Società; (iii) recepire le informazioni fornite dalla Società in merito alle politiche ambientali adottate cooperando con la stessa per il costante miglioramento delle misure di prevenzione e protezione dell'ambiente (iv) comunicare tempestivamente alla Società eventuali criticità rilevate nell'esecuzione del servizio richiesto, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre i conseguenti rischi ambientali.

La Società si impegna a:

- rendere funzionante e migliorare in modo continuo la gestione dei rifiuti e della prevenzione ambientale;
- definire risorse, ruoli e responsabilità per l'attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale;
- fornire ai Destinatari un'adeguata informazione e formazione sui reati ambientali;
- monitorare l'osservanza da parte dei Destinatari delle procedure operative adottate al fine di prevenire la commissione dei reati ambientali ed aggiornare le procedure esistenti a seguito della rilevazione della necessità di implementazione del sistema e/o ridefinizione dei compiti e delle responsabilità;

- fornire adeguata istruzione ed assistenza ai fornitori di servizi connessi con la gestione ambientale;
- non effettuare scarichi non autorizzati sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque superficiali e sotterranee di acque reflue industriali, di rifiuti liquidi, né di sostanze pericolose utilizzate nelle lavorazioni;
- comunicare ai responsabili delle funzioni di appartenenza ogni informazione relativa a situazioni a rischio di impatto ambientale o situazioni di emergenza dalle quali possa scaturire la commissione dei Reati Ambientali, da parte di soggetti interni od esterni all'organizzazione;
- avvisare le autorità competenti di eventi di inquinamento o del pericolo di inquinamento fornendo tutte le informazioni ad essi relative;
- segnalare ai soggetti competenti la mancata restituzione da parte del destinatario dei rifiuti, della copia del formulario di identificazione rifiuti debitamente firmata.

5. Controlli preventivi nelle Aree a Rischio Reato

5.1 PRODUZIONE, GESTIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI ANCHE SPECIALI

5.1.1. Descrizione delle Attività Sensibili

Si tratta delle attività connesse a:

- Produzione di rifiuti:
 - ✓ Rifiuti, provenienti, da attività di ufficio: bottiglie di plastica, bicchierini monouso, carta asciugamani, residui di alimenti, questi assimilabili ai rifiuti urbani; documenti cartacei, toner e cartucce per le stampanti, neon, dispositivi elettrici ed elettronici (RAEE).
 - ✓ Rifiuti provenienti da attività di gestione e manutenzione di mezzi ed automezzi: olio motore, filtri olio e gasolio, batterie esauste, pneumatici fuori uso.
 - ✓ Rifiuti prodotti da attività di deposito e logistica: imballaggi, carta, plastica, legno, ferro.
 - ✓ Acque reflue prodotte a terra.
- Attività di identificazione, caratterizzazione e classificazione dei rifiuti.
- Attività di raccolta e gestione del deposito temporaneo dei rifiuti.
- Gestione dei fornitori per attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti.

5.1.2. Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, la Società, fatto salvo quanto già prescritto dai principi specifici di comportamento e dai protocolli generali di controllo, adotta un sistema di controlli preventivi nell'ambito della produzione e gestione dei rifiuti, un sistema di controlli preventivi in grado di prevedere:

- Adozione di regole formali che definiscono ruoli, compiti e responsabilità in merito all'attività identificazione, caratterizzazione, classificazione e registrazione, con specifici controlli nelle fasi di attribuzione del Codice CER al rifiuto, ivi inclusa la verifica, rispetto ai dati degli eventuali certificati forniti dal laboratorio di analisi dei rifiuti, della corretta classificazione del rifiuto riportata nella documentazione prevista, nel rispetto della normativa vigente, per la movimentazione dei rifiuti.
- Segregazione fisica dei rifiuti di tipo urbano in base alle modalità di differenziazione utilizzate onde evitare l'eventuale miscelazione di rifiuti.
- Corretta gestione delle stesse aree di deposito temporaneo dei rifiuti, prevedendo:
 - ✓ la definizione dei criteri per la scelta/realizzazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti o l'identificazione delle aree destinate al deposito temporaneo di rifiuti;
 - ✓ specifici interventi tecnico-operativi volti ad impedire l'infiltrazione in suolo e sottosuolo delle acque di dilavamento provenienti dalle superfici scoperte;
 - ✓ la raccolta dei rifiuti per categorie omogenee e l'identificazione delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita a deposito temporaneo;
 - ✓ l'avvio delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti, in linea con la periodicità indicata e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente.
- Adozione di procedure di selezione, gestione e verifica delle aree destinate a raccolta dei rifiuti e dei fornitori incaricati del trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti, che garantiscano l'affidamento esclusivamente ad imprese qualificate ed autorizzate. A tal riguardo, in particolare è assicurato che:
 - ✓ i fornitori svolgano attività autorizzata di gestione dei rifiuti ossia siano iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali tenuto presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
 - ✓ i fornitori abbiano le specifiche autorizzazioni al trasporto (verifica dei codici CER autorizzati al trasporto), allo stoccaggio e al conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti prodotti;
 - ✓ i fornitori mantengano le autorizzazioni in fase di esecuzione delle attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti con particolare riferimento al veicolo, alla tipologia di rifiuti (codici CER) nonché all'eventuale trasporto ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) ossia delle merci pericolose.
 - ✓ Verifica dell'accettazione del sito di destinazione dei rifiuti tramite ricezione della quarta copia del formulario controfirmato, datato ed identificato con numero progressivo.
- Segnalazione delle criticità al superiore gerarchico per le necessarie comunicazioni all'Autorità concedente.
- Verifica del programma di manutenzione ordinaria dei mezzi di terra.
- Verifica del programma di manutenzione ordinaria dei mezzi di terra.
- Segnalazione di un guasto ad un mezzo di terra al responsabile di riferimento.
- Intervento di manutenzione straordinaria immediato in caso di guasto di un mezzo di mare o di terra in grado di evitare criticità anche sotto il profilo dell'impatto ambientale.

- Ogni altra verifica necessaria al fine di rilevare la correttezza del servizio o di rilevare eventuali criticità a causa delle quali si possano verificare gravi danni all'ambiente con il concorso anche solo colposo della Società.
- Segnalazione delle criticità al superiore gerarchico per i necessari interventi e le eventuali comunicazioni all'Autorità competente.
- Segnalazione all'OdV delle criticità corredate dalla relativa documentazione di contesto

La Società, fatto salvo quanto già prescritto dalle norme generali di comportamento e dai protocolli generali di controllo, adotta nell'ambito della gestione dello scarico delle acque reflue, un sistema di controlli preventivi in grado di garantire:

- Gestione operativa degli scarichi a norma di legge, con riferimento a:
 - ✓ identificazione e aggiornamento dei punti di scarico e dei punti di campionamento;
 - ✓ definizione del programma di manutenzione ordinaria;
 - ✓ definizione del programma dei campionamenti e delle analisi degli scarichi in linea con quanto previsto dalle prescrizioni autorizzative e dalla normativa vigente;
- Monitoraggio costante degli scarichi, con riferimento a :
 - ✓ immediata identificazione delle eventuali criticità qualora il monitoraggio dello scarico indichi che, per uno o più parametri, lo scarico avviene in prossimità del limite d'emissione previsto dalla legge o dall'autorizzazione;
 - ✓ investigazione interna di eventuali superamenti rilevati dalle determinazioni analitiche effettuate su scarichi;
 - ✓ immediata risoluzione di superamenti rilevati dalle determinazioni analitiche effettuate sugli scarichi;
- Adeguata gestione della manutenzioni dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche.
- Segnalazione delle criticità al superiore gerarchico per i necessari interventi e le eventuali comunicazioni agli Enti pubblici di riferimento.
- Segnalazione all'OdV delle criticità corredate dalla relativa documentazione di contesto.

Presso la sede sono presenti fosse IMOF destinate alla raccolta dei reflui provenienti dai servizi igienici regolarmente svuotate con cadenza di almeno una volta l'anno a mezzo di ditta autorizzata. Le acque meteoriche proveniente dagli spazi aperti sono convogliate e raccolte in una specifica vasca facente parte dell'impianto di raccolta e a mezzo di trincea drenante per sub irrigazione in un terrapieno presente (l'impianto e lo scarico sono regolarmente autorizzate da AUA).

SEZIONE 12

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE E IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

1. La fattispecie di reato prevista dall'Articolo 25-duodecies, D.Lgs. 231/2001

La presente Parte Speciale si riferisce alla fattispecie di reato richiamata dall'art. 25-duodecies, inserita nel D.Lgs. 231/2001 dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109. Quest'ultimo testo normativo ha infatti esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche al reato previsto dall'articolo 22, comma 12-bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - "Testo Unico sull'immigrazione" - (di seguito, per brevità, "**Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**"). La legge 161/2017 ha integrato il D.Lgs 231/2001 con una fattispecie di reato relativa alle disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998).

L'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 richiama, dunque, le due fattispecie di reato di seguito elencate:

- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)

In considerazione dell'attività svolta, la Società ha ritenuto a rischio medio le fattispecie di reato. Di seguito viene riportato il testo integrale.

(i) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

"12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale."*

(ii) Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)

“3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.”

2. Le sanzioni previste in relazione al Delitto di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 a carico dell'ente, qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi allo stesso ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)	Da 100 a 200 quote (entro il limite di 150.000 euro)	Nessuna
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter, D.Lgs. n. 286/1998)	Da 400 a 1000 quote	Per un periodo non inferiore a un anno: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)	Da 100 a 200 quote	b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

3. Le principali Aree a Rischio Reato

Si riporta, di seguito, l'indicazione delle Aree a Rischio Reato individuate dalla Società in relazione al Delitto di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

- Gestione delle risorse umane.

4. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi del Delitto di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, i Destinatari sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare la fattispecie di reato riportata nel precedente paragrafo;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, la fattispecie del Delitto di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione del medesimo reato.

5. Controlli preventivi nelle singole Aree a Rischio Reato

5.1. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

5.1.1. *Descrizione delle Attività Sensibili*

Si tratta delle attività connesse a:

- Gestione del processo di ricerca, selezione e assunzione del personale;
- Gestione del rapporto con cooperative sociali e agenzie interinali.

5.1.2. *Controlli Preventivi*

Per i singoli controlli preventivi posti in essere dalla Società si rimanda alla Sezione 1 del presente documento “Reati contro la Pubblica Amministrazione” ed alla Sezione 6 del presente documento “Delitti contro la personalità individuale”.

SEZIONE 13

REATI TRIBUTARI

1. La fattispecie di reato prevista dall'Articolo 25-quinquiesdecies, D.Lgs. 231/2001

In considerazione delle attività svolte, la Società ha valutato a rischio elevato le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-quinquiesdecies, inserite nel D.Lgs. 231/2001 dalla Legge 157/2019 ed integrate dal D.Lgs. 75/2020.

L'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 richiama, dunque, le fattispecie di reato di seguito elencate:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000)
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000)
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)
- dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)
- omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000)
- indebita compensazione (art. 10-quater 74/2000).

In considerazione dell'attività svolta, la Società ha valutato di essere particolarmente esposta alle seguenti fattispecie di reato. Di seguito viene riportato il testo integrale.

(i) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000)

"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."

(ii) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)

"1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative

a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: (3)

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali."

(iii) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000)

"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."

(iv) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari."

(v) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)

"1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni."

Ulteriori modifiche legislative sono intervenute per effetto del D. Lgs. n. 75/2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2020), che, con un anno di ritardo, ha dato

attuazione alla Direttiva (UE) 2017/1371, meglio nota come “Direttiva PIF”, “relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale” . La Direttiva PIF si inserisce nell’ambito di un disegno euro unitario finalizzato: (i) all’armonizzazione del diritto penale degli Stati membri dell’UE a tutela degli interessi finanziari e (ii) all’introduzione, all’interno dell’ordinamento giuridico dei vari Stati membri, di forme di responsabilità penale a carico degli enti, nell’ipotesi in cui venga commesso un reato “grave” contro il sistema comune IVA ovvero una frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione.

Ai fini della Direttiva PIF, si considera frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, tra l’altro, l’azione od omissione commessa in sistemi fraudolenti transfrontalieri in virtù dei quali: (i) si utilizzino o si presentino dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti relativi all’IVA oppure si ometta di comunicare un’informazione relativa all’IVA in violazione di un obbligo specifico, cui consegua, per entrambi i casi, una diminuzione di risorse finanziarie dell’Unione, ovvero (ii) si presenti una dichiarazione IVA esatta per dissimulare in maniera fraudolenta il mancato pagamento o la costituzione illecita di diritti a rimborsi dell’IVA (art. 3, par. 2, lett. d), della Direttiva PIF). Ecco di seguito il testo integrale delle fattispecie di reato inserite nel catalogo:

(vi) Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)

"1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)."

(vii) Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000)

"1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. *Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.*"

(viii) Indebita compensazione (art. 10-quater 74/2000).

"1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro."

Gli ultimi tre reati, aggiunti dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, sono rilevanti in presenza, dell'elemento della transnazionalità e di un'evasione IVA non inferiore a 10 milioni di euro e sono certamente molto meno frequenti rispetto agli illeciti precedentemente elencati e già introdotti nel D.Lgs. n. 231/2001 con il D.L. n. 124/2019, convertito dalla legge n. 157/2019.

Per le caratteristiche ed il funzionamento del Gruppo, pur avendo lo stesso caratteristiche ormai internazionali con la costituzione della controllata spagnola, la Società, per l'assenza al momento di scambi commerciali internazionali e per il carattere ancora fortemente nazionale delle proprie attività, difficilmente può incorrere nella commissione dei reati introdotti a luglio 2020. La Società monitorerà l'evoluzione del proprio *business* ed introdurrà nuove misure di controllo laddove i nuovi reati tributari dovessero essere valutati perpetrabili nell'ambito delle attività transfrontaliere effettuate.

2. Le sanzioni previste in relazione ai Reati Tributari

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 a carico dell'ente, qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi allo stesso ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 comma 1 D.Lgs. 74/2000)	Fino a 500 quote	Si applicano inoltre le sanzioni: c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 comma 2-bis D.Lgs. 74/2000)	Fino a 400 quote	
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)	Fino a 500 quote	

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 comma 1 D.Lgs. 74/2000)	Fino a 500 quote	
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 comma 2-bis D.Lgs. 74/2000)	Fino a 400 quote	
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)	Fino a 400 quote	
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)	Fino a 400 quote	
Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)	Fino a 300 quote	
Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000)	Fino a 400 quote	
indebita compensazione (art. 10-quater 74/2000).	Fino a 400 quote	

3. Le principali Aree a Rischio Reato

Si riporta, di seguito, l'indicazione delle Aree a Rischio Reato individuate dalla Società in relazione ai Reati Tributari:

- Contabilità e Bilancio
- Gestione degli approvvigionamenti e tesoreria
- Gestione dei consulenti e degli incarichi professionali
- Gestione delle risorse umane
- Gestione del rapporto con l'Amministrazione Finanziaria
- Gestione degli adempimenti fiscali

4. Norme di Comportamento Generale in tutte le Aree a Rischio Reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Tributari individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per la Società, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili nelle Aree a Rischio Reato individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 5, dal Codice Etico, dalle specifiche procedure aziendali, previste se del caso dal Sistema di Gestione Integrato, e dagli ordini di servizio:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato riportate nel precedente paragrafo 1;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 1, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;
- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e rispetto delle norme di legge, nonché dei regolamenti vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, gestione delle scritture contabili e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di la Società;
- rispettare scrupolosamente la normativa fiscale e tributaria;
- comunicare all'Organismo di Vigilanza, le eventuali omissioni, falsificazioni o irregolarità contabili delle quali venissero a conoscenza.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto in particolare di:

- predisporre dichiarazioni fraudolente mediante l'uso di fatture, altri documenti per operazioni inesistenti o altri artifici e raggiri sia per la parte dell'attivo e del passivo patrimoniale;
- emettere o ricevere fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti attraverso l'utilizzo ad esempio di società cosiddette "cartiere";
- occultare o distruggere a qualsiasi titolo documenti contabili;
- porre in essere operazioni volte alla sottrazione fraudolenta del pagamento di imposte;
- predisporre dichiarazioni infedeli, omettere la dichiarazione o effettuare indebite compensazioni.

5. Controlli preventivi nelle singole Aree a Rischio Reato

Fatte salve le prescrizioni e disposizioni di cui alle precedenti sezioni, di seguito sono descritte le principali aree esposte al rischio di commissione dei reati tributari.

5.1. CONTABILITA' E BILANCIO

La prassi consolidata in uso da parte della Società ha individuato tutte le funzioni che a vario titolo sono coinvolte nella redazione del bilancio e definisce le informazioni che andranno a confluire nel bilancio e che queste devono trasmettere alla struttura preposta alla elaborazione del bilancio, secondo modalità che assicurano la tracciabilità delle informazioni trasmesse, e con tempistiche prestabilite.

La Società, inoltre, provvede a redigere periodicamente un bilancio ad uso interno nel rispetto delle regole per la redazione del bilancio d'esercizio, che viene condiviso internamente.

Infine, ma non ultimo, la Società ha adottato una specifica procedura che disciplina in dettaglio la conservazione dei documenti che entrano a far parte del sistema gestionale in uso, tra cui rientrano fatture e note di credito, il libro inventario, il libro giornale, i registri IVA vendite e acquisti e le note spese. Il sistema gestionale in uso dalla Società assicura in ogni caso il costante back-up dei documenti contabili in esso inseriti e individua altresì il responsabile della conservazione dei documenti, e i suoi delegati, definendone ruoli e responsabilità.

Come regola generale, la Società vieta comunque di predisporre o utilizzare documenti palesemente falsi. In aggiunta ai presidi descritti, già di per sé sufficienti a tutelare la Società dal rischio della commissione dei Reati Presupposto qui in esame, la Società si impegna altresì ad adottare le seguenti regole di condotta:

- rispettare compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale nella formazione, elaborazione e controllo dell'informativa di bilancio;
- rispettare le tempistiche di trasmissione delle informazioni tra le diverse funzioni aziendali;
- assicurare la tracciabilità di tutte le fasi di gestione dei flussi finanziari avendo cura di conservare i relativi documenti giustificativi;
- trasmettere tempestivamente al Consiglio di Amministrazione la bozza di bilancio, avendo cura di documentare tale trasmissione;
- fornire adeguata giustificazione di ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione dei documenti contabili, documentando in maniera adeguata le circostanze oggettive che hanno determinato tale variazione.

5.2. GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI E TESORERIA

Le procedure aziendali adottate assicurano la tracciabilità dell'intero processo relativo agli acquisti di beni e servizi, la ricezione delle fatture ed il loro pagamento ed all'erogazione dei servizi, la loro fatturazione ed i relativi incassi.

Quanto al primo aspetto, è previsto che ogni ordine debba essere preceduto da una corrispondente richiesta di acquisto (RdA), debitamente autorizzata dal soggetto responsabile (individuato sulla base del sistema delle procure e dei poteri di spesa predefiniti dalla Società). Una volta autorizzata la RdA, viene emesso il relativo ordine di acquisto e sottoscritto (nei casi previsti) il corrispondente contratto. Nessun pagamento può essere

effettuato se non a seguito della dichiarazione di resa servizio da parte dell'ufficio che aveva richiesto il bene o il servizio in questione, e della verifica della corrispondenza tra la fattura ricevuta dalla Società e il corrispondente ordine e/o contratto.

Le fatture passive vengono quindi caricate a sistema e trasmesse in automatico per il pagamento tramite *home banking*. Anche per il pagamento è prevista comunque un'autorizzazione preventiva sulla base dei poteri predefiniti e formalizzati da parte della Società.

Quanto invece al secondo aspetto, la fatturazione attiva per la Società, è assicurato il controllo della corrispondenza tra le fatture emesse e i servizi resi, così come i prezzi applicati. Nel caso di note di credito, il sistema gestionale consente l'emissione di nota di credito (se non comunque previa emissione di fattura) preventivamente autorizzata dall'ufficio competente, unico soggetto munito delle necessarie autorizzazioni per poter autorizzare il sistema ad emettere nota di credito.

Fermo restando che è fatto assoluto divieto di contabilizzare e registrare fatture per operazioni inesistenti, nella gestione della fatturazione e dei pagamenti la Società rispetta inoltre le seguenti regole di condotta:

- rispettare il sistema di deleghe e procure adottato in merito ai poteri ed i limiti di spesa dei soggetti coinvolti;
- verificare l'effettiva e corretta esecuzione della prestazione richiesta nel rispetto del principio di segregazione di ruoli, prima di autorizzare il pagamento della relativa fattura;
- verificare che gli incassi siano supportati da un contratto o comunque da un ordine autorizzato;
- verificare che l'importo incassato corrisponda a quello fatturato e che non vi siano anomalie al riguardo;
- verificare che ogni pagamento venga effettuato esclusivamente in favore del soggetto indicato nell'ordine e/o nel contratto e sul conto corrente ivi indicato, per importi corrispondenti a quelli contrattualmente pattuiti;
- assicurare che nessun pagamento venga effettuato in favore di un soggetto diverso rispetto a quello indicato nell'ordine ovvero nel contratto, e che nessun pagamento venga ricevuto da soggetto differente rispetto a quello indicato nell'ordine e/o nel contratto. Eventuali eccezioni devono essere debitamente giustificate e documentate;
- prevedere adeguate verifiche in modo che non vengano effettuati pagamenti verso o incassate somme da società con sede nei Paesi inseriti nelle principali black list internazionali senza la necessaria documentazione attestante che la prestazione o il servizio siano stati effettivamente resi e siano debitamente giustificati.

Consapevole del fatto che la gestione dei fornitori costituisce un ambito che richiede particolare attenzione, sotto il profilo della prevenzione dei Reati Presupposto qui in esame, la Società ha fissato in proposito le seguenti regole di condotta:

- attenersi scrupolosamente alla procedura aziendale relativa alla selezione dei nuovi fornitori e alle verifiche prescritte;

- svolgere un'attenta attività di selezione dei potenziali fornitori (sia di beni che di servizi), rispettando i criteri tecnico-economici ed espletando un'adeguata attività selettiva e di obiettiva comparazione tra più offerte;
- curare l'aggiornamento periodico dell'anagrafica dei fornitori;
- monitorare che il fornitore mantenga nel tempo i requisiti per essere inserito nell'elenco dei fornitori qualificati;
- formalizzare per iscritto tutti i contratti e/o gli accordi con i fornitori, allegando la relativa documentazione, inclusa quella prescritta da norme di legge, avendo cura di conservarla;
- utilizzare le cooperative di lavoro avendo cura di verificare periodicamente la regolarità contributiva delle stesse soprattutto nel caso di modifiche delle cooperative di lavoro da parte dell'appaltatore;
- gestire in modo diretto le cooperative di lavoro senza alcuna intermediazione di società "filtro", in particolar modo laddove queste ultime siano in qualche modo riconducibili alla Società.

5.3. GESTIONE DELLE CONSULENZE E DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI

In relazioni a rapporti con professionisti, consulenti o collaboratori, la prassi aziendale prevede che l'incarico venga formalizzato per iscritto da parte dei soggetti autorizzati, e che l'accordo indichi in maniera puntuale l'attività oggetto dell'incarico, il compenso pattuito e le tempistiche dei pagamenti.

In ogni caso, prima di procedere al pagamento delle fatture emesse da consulenti e professionisti, sono previsti i medesimi controlli imposti per tutti i pagamenti effettuati dalla Società, inclusa anche la preventiva e necessaria dichiarazione di resa servizio.

La Società si impegna inoltre ad attenersi scrupolosamente alle seguenti regole di condotta specifiche:

- improntare i rapporti con tutti i consulenti e collaboratori ai principi di trasparenza e correttezza e sulla base di prestazioni e compensi in linea con le prassi di mercato;
- prevedere verifiche periodiche e a campione (e in ogni caso in ipotesi di nuovi incarichi) finalizzate a monitorare la reputazione professionale;
- prevedere, se possibile, la raccolta di tre preventivi prima dell'assegnazione di un nuovo incarico, conservando traccia dell'attività decisionale circa il conferimento dell'incarico al consulente selezionato;
- registrare tutti i consulenti e i professionisti nell'anagrafica dei fornitori della Società.

5.4. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

La Società ha adottato una procedura per la selezione del personale che assicura nella selezione e nell'assunzione del personale siano coinvolti più soggetti, appartenenti a funzioni diverse (con il supporto della funzione HR della Holding che si occupa di erogare il servizio di selezione e gestione del personale), in modo da garantire che le assunzioni avvengano sulla base dell'effettiva necessità da parte dell'azienda e secondo modalità obiettive e imparziali. Le nuove assunzioni, in ogni caso, devono essere in linea con il budget assegnato alla

funzione richiedente, mentre eventuali eccezioni devono essere debitamente giustificate e documentate.

Regole identiche presiedono anche alla definizione e alla gestione delle retribuzioni, dei premi, degli avanzamenti di carriera, che vengono decisi attraverso il coinvolgimento di differenti soggetti, e della funzione cui il dipendente appartiene o presso cui dovrà essere collocato.

Le retribuzioni vengono saldate su richiesta della funzione HR, trasmessa alla funzione amministrazione e controllo che provvede al relativo pagamento nel rispetto dei poteri di firma formalizzati dalla Società. Le buste paga di tutti i dipendenti, così come le dichiarazioni INPS e quelle del datore di lavoro come sostituto d'imposta vengono predisposte dal consulente del lavoro della società. Su tali documenti vengono effettuati controlli a campione da parte della funzione HR.

Per i rimborsi spese, la Società impone a tutti i dipendenti di formalizzare le proprie richieste di rimborso spese attraverso il sistema gestionale specifico in uso, che consente l'elaborazione della richiesta solo a condizione dell'inserimento di tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute e per le quali si chiede il rimborso. A questo si procede solo se la richiesta di rimborso spese è previamente autorizzata dal superiore del richiedente. È in ogni caso vietato di autorizzare rimborsi spesa privi della necessaria documentazione giustificativa.

La Società ha inoltre fissato, come ulteriori misure preventive, le seguenti regole di condotta:

- garantire che tutte le operazioni, attività ed informazioni relative alle procedure sopra descritte siano sempre tracciabili e provvedere all'archiviazione della relativa documentazione (es. raccolta in apposito database delle candidature ricevute, della documentazione relativa alle varie fasi della selezione e della definizione delle condizioni economiche);
- assicurare che le condizioni economiche per i neo-assunti e per il personale in generale siano sempre coerenti con il ruolo ricoperto e i compiti assegnati;
- verificare, prima della sottoscrizione della lettera di assunzione, che la documentazione attestante il corretto svolgimento della selezione e il pieno rispetto della procedura aziendale relativa sia stata correttamente predisposta e archiviata;
- assicurare che bonus, premi ed incentivi di qualsiasi tipo siano conformi alla normativa in vigore, nonché ai principi dettati dal Modello e dal Codice Etico.

5.5. GESTIONE DEL RAPPORTO CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

La Società ha previsto un sistema di segregazione dei ruoli (costantemente aggiornato, e monitorato), che consente di individuare in maniera precisa e in qualsiasi momento il soggetto incaricato di prendere contatto con l'Amministrazione Finanziaria, fornire le informazioni richieste, predisporre la relativa documentazione e curarne la trasmissione e, in generale, gestire i rapporti con la Pubblica Amministrazione. La procedura prevede inoltre che il responsabile provveda a dare tempestiva informazione all'organo amministrativo dell'intero processo, fino alla sua conclusione (comprese anche eventuali azioni correttive o specifici adempimenti che siano stati imposti dall'Amministrazione).

La Società adotta inoltre le seguenti regole di condotta specifiche:

- assicurare la tracciabilità dei rapporti intercorsi con l'Amministrazione Finanziaria, avendo cura di archiviare e conservare la relativa documentazione, in particolare in ogni caso di verifiche ispettive.

5.6. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI

La Società effettua una preventiva analisi finalizzata ad individuare adempimenti fiscali e relative scadenze per tutto l'anno solare di riferimento. All'esito di tale analisi viene predisposto un fondo imposte per provvedere tempestivamente ai relativi versamenti. Il fondo imposte viene condiviso con il consulente fiscale della Società e verificato dalla società di revisione.

Viene in tal modo predisposta un'agenda degli adempimenti fiscali e tributari, condivisi all'interno della Società, sulla base della quale la *tax specialist* predisponde la documentazione relativa agli adempimenti fiscali, alle scadenze fissate per i pagamenti, e la trasmette poi alla tesoreria perché provveda ai relativi pagamenti. La procedura in uso assicura quindi il monitoraggio delle scadenze fiscali e il rispetto degli adempimenti di legge, al fine di evitare ritardi e imprecisioni nella presentazione di documentazione fiscale. Il consulente fiscale della Società assicura inoltre il costante aggiornamento alla novità che riguardino la normativa in ambito fiscale.

Oltre ai controlli preventivi previsti dalla Sezione 1 "Gestione dei Flussi Finanziari" ed ai controlli preventivi previsti nella Sezione 3 "Reati Societari", in relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, la Società adotta i seguenti ulteriori controlli preventivi:

- Approvazione dell'Amministratore Unico dei documenti fiscali e previdenziali da inviare all'Agenzia delle Entrate.
- Tempestiva comunicazione all'Amministratore Unico di eventuali anomalie, errori, ritardi e omissioni verificatisi nell'ambito della trasmissione di dati ed informazioni agli Enti Pubblici di riferimento.
- Contrattualizzazione del rapporto con i consulenti fiscali e contabili con inserimento della clausola risolutiva espressa in caso di violazione delle disposizioni del Modello e del Codice Etico.
- Verifica/*stress test* sulla tracciabilità e la vulnerabilità nella gestione dei sistemi utilizzati internamente e dai consulenti esterni.
- Verifica della corretta gestione delle *log-in* di accesso al cassetto fiscale da parte dei soggetti delegati.
- Messa a disposizione della documentazione fiscale completa per le verifiche periodiche del Sindaco Unico.
- Utilizzo di un ambiente controllato per l'archiviazione della documentazione contabile e fiscale.
- Utilizzo di sistemi di archiviazione ottica della documentazione fiscale per la durata prevista dalle legge.

- Attivazione dei flussi informativi specifici verso l'OdV (es. anomalie in sede di ottemperamento delle scadenze fiscali e previdenziali, ecc.).

In aggiunta a quanto sopra, la Società si impegna altresì al rigoroso rispetto delle seguenti regole di condotta:

- assicurare adeguata tracciabilità delle comunicazioni inviate alle Autorità amministrative (es. Agenzia delle Entrate);
- rispettare il sistema delle procure e i relativi poteri di firma per la presentazione delle dichiarazioni fiscali e dei relativi pagamenti;
- curare il costante aggiornamento sulla normativa di settore;
- assicurare la tracciabilità dei flussi informativi tra la Società e i consulenti esterni, così come degli esiti delle verifiche da questi effettuate;
- garantire la tracciabilità di tutto il processo relativo alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali e dei relativi pagamenti, avendo cura di conservare tutta la relativa documentazione.